

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

122° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 4
2 ^a - Giustizia	» 36
3 ^a - Affari esteri	» 42
4 ^a - Difesa	» 47
5 ^a - Bilancio	» 52
6 ^a - Finanze e tesoro	» 63
7 ^a - Istruzione	» 69
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 83
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 85
10 ^a - Industria	» 86
11 ^a - Lavoro	» 91
12 ^a - Igiene e sanità	» 100
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 114

Commissione di inchiesta

Caporalato	Pag. 140
Commissione di indagine (a norma dell'articolo 88 del Regolamento)	» 150

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 151
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 152
Procedimenti d'accusa	» 158

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 163
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 165
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 174
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 175
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 176
10 ^a - Industria - Pareri	» 177
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 178
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 179
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 180

CONVOCAZIONI	Pag. 181
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 12,45.

*PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE CARMINE GAROFALO
(A003 000, C21ª, 0002ª)*

Il PRESIDENTE formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Carmine Garofalo ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, profondo cordoglio alla famiglia del senatore scomparso.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Calabria
(R019 000, C21ª, 0019ª)

Su conforme relazione del senatore Scalone, relatore per la regione Calabria, la Giunta, all'unanimità, riscontra che si è reso vacante nel collegio 3, a seguito della morte del senatore Carmine Garofalo, il seggio relativo che, in quanto assegnato con il sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

La seduta termina alle ore 12,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

95^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo e per le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole).

Il relatore FONTANINI illustra il contenuto del provvedimento, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, proponendo di esprimere parere un favorevole.

Il senatore PERLINGIERI rileva il contenuto disomogeneo e non corrispondente al titolo dell'articolo 4, rispetto all'insieme del provvedimento. Per tale motivo annuncia il proprio voto contrario.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1409) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI ricorda che si tratta di un provvedimento reiterato, con modifiche migliorative, specie per l'estensione delle provvi-

denze ad altre regioni. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

La Commissione concorda.

(1415) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il decreto-legge e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

Convieni la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0031^o)

Il presidente CORASANITI prospetta l'opportunità di sospendere la seduta per poi riprenderla alla presenza della senatrice Bedoni, relatrice sul disegno di legge n. 1416 e compatibilmente con lo svolgimento dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, al fine di esaminare tempestivamente anche tale provvedimento ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Convieni la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, riprende alle ore 13.

Il PRESIDENTE, constatato il protrarsi dei lavori dell'Assemblea, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

96^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CORASANITI

indi del Vice Presidente
PERLINGIERI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cardia e per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(462) RIZ ed altri. - *Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati»*
(Esame e rinvio)

Il senatore SPERONI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel quale si prospetta una modificazione dell'attuale legislazione elettorale per la Camera dei deputati, concernente la soglia minima di consensi necessari per accedere alla rappresentanza nella quota eletta in ragione proporzionale, da computare nell'ambito della circoscrizione elettorale corrispondente alla regione Trentino Alto-Adige. La finalità della proposta è quella di assicurare la piena rappresentanza, anche parlamentare, delle minoranze linguistiche ivi residenti, in armonia con il corrispondente principio di tutela contenuto nella Costituzione.

Il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge, al fine di approfondirne le implicazioni, concernenti alcuni profili di notevole rilievo politico e istituzionale, che esigono una valutazione ponderata, ad esempio in riferimento alla tutela di altre minoranze linguistiche.

In proposito il senatore SPERONI osserva, quanto alla disciplina elettorale, che la posizione della minoranza linguistica residente nel Trentino Alto-Adige è tutt'affatto peculiare, e non assimilabile a quella di altre minoranze, secondo una tradizione anche legislativa ormai consolidata.

Il senatore FERRARI Karl auspica una discussione sollecita del disegno di legge.

La Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, mercoledì 1° marzo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1425) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: parere favorevole)

Il relatore MARINELLI propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

Il presidente CORASANITI segnala le nuove disposizioni introdotte dal Governo in sede di reiterazione, contenute nell'articolo 1, comma 4, e nell'articolo 5.

Il senatore MARCHETTI annuncia il proprio voto contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, ritenendo improprio disciplinare con provvedimento d'urgenza materie che implicano valutazioni di equilibrio ordinamentale.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BEDONI, premesso che la valutazione complessiva del provvedimento induce a ritenere sussistenti i presupposti di necessità e urgenza, ricorda che la manovra finanziaria per l'esercizio 1995 era stata congegnata con particolare riguardo ai problemi strutturali della previdenza e all'acquisizione di entrate derivanti dal cosiddetto concordato fiscale e dal condono edilizio, nel proposito di mantenere inalterata la pressione fiscale. Il successivo, brusco rialzo dei tassi di interesse e la non completa realizzazione delle previsioni di gettito, unitamente alla crisi valutaria in corso, rende indifferibile una manovra suppletiva, che rappresenti un positivo segnale per i mercati finanziari, anche al fine di ripristinare la fiducia degli operatori. Tale intervento, già annunciato come possibile e presumibilmente necessario da parte del Ministro del tesoro Dini, all'epoca del Governo Berlusconi, contiene misure non solo congiunturali ma con efficacia estesa al triennio 1995-1997, ad esempio attraverso la riduzione dei fondi speciali, e persino ad effetto strutturale sulla spesa pubblica. Si tratta, comunque, di misure coerenti all'ultimo documento di programmazione economica e finanziaria e ai vincoli comunitari, nell'intento di riequilibrare il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Ribadisce, infine, la proposta di formulare un parere favorevole.

Il presidente CORASANITI richiama l'attenzione sull'anomalia costituzionale derivante dalla disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, primo capoverso: di tale misura ricorda un precedente, in occasione del quale la Camera dei deputati, disponendone la soppressione, invitò il Governo a prendere iniziative adeguate per adottare provvedimenti concordati con gli organi costituzionali.

Il senatore GUERZONI sottolinea il carattere lesivo dell'autonomia degli enti locali, costituzionalmente protetta, di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge, con particolare riferimento all'articolo 8.

Il senatore MARCHETTI considera che il provvedimento contiene misure talvolta inique e talaltra illegittime, ed è comunque complessivamente eterogeneo. Sottolinea, in particolare, la carenza del requisito di urgenza per le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore SCALONE reputa indiscutibile la sussistenza dei presupposti costituzionali, in ragione delle esigenze connesse alla crisi finanziaria in corso, alle quali non si potrebbe corrispondere tempestivamente con un intervento legislativo ordinario. Si dichiara favorevole, pertanto, alla proposta della relatrice, pur rilevando che alcune delle mi-

sure in questione sono inefficaci, come dimostra la reazione dei mercati.

Il presidente CORASANTI prospetta l'eventualità di considerare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, i profili di legittimità costituzionale sottesi alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo capoverso.

Il senatore ELLERO segnala che la Commissione bilancio ha già avviato l'esame del provvedimento in sede referente, venendo meno di fatto, ancora una volta, la pregiudizialità dell'esame, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, da parte della Commissione affari costituzionali. Nel giudicare irrazionale tale prassi, annuncia la propria non partecipazione al voto per formale protesta. Osserva, inoltre, che l'urgenza del provvedimento non esige la compressione delle prerogative parlamentari, che si esprimono anche nella valutazione rituale dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, tradizionalmente svolta dalla 1^a Commissione con notevole sollecitudine.

Il senatore FIEROTTI osserva che tale questione esige un chiarimento definitivo, e propone di rappresentarne i termini al Presidente del Senato. Quanto al provvedimento in esame, esso è discutibile nel merito, e non risulta necessario e urgente in rapporto allo scopo perseguito, per il quale è inefficace in ragione dell'assenza di qualsiasi intervento sulla spesa previdenziale.

Il senatore PERLINGIERI si dichiara preoccupato per le circostanze nelle quali si svolge l'esame parlamentare del provvedimento: questo, infatti, è urgente e necessario, non già in riferimento alla crisi finanziaria in corso, ma per le condizioni ad essa preesistenti già all'epoca dell'approvazione della legge finanziaria per il 1995. Una materia così critica e complessa, pertanto, anzichè essere trattata nella sua sede naturale, per una serie di cause concomitanti forma oggetto di un provvedimento di urgenza, ciò che costituisce l'indice della scarsa serenità del clima politico e rappresenta un precedente pericoloso. Ricorda, in proposito, che la legge elettorale regionale è stata approvata in tempi rapidi con l'ordinario procedimento legislativo. D'altra parte, va rilevato che il Parlamento legifera ormai solo in termini di conversione dei decreti-legge. Trova singolare, dunque, la riproposizione - ancora nella discussione in corso - di un intervento su questioni controverse e complesse come la riforma previdenziale, da adottare nella forma dei provvedimenti d'urgenza.

Quanto al contenuto del provvedimento, esso presenta incongruenze e carenze molteplici, ma le misure sono complessivamente necessarie e urgenti. Circa le questioni di legittimità sollevate nella discussione, si associa alle riserve espresse in ordine all'articolo 2, comma 2, primo capoverso, e alle considerazioni svolta dal senatore Ellero in ordine alla prima fase dell'*iter* parlamentare del disegno di legge. Per senso di responsabilità, pertanto, si dispone a votare a favore della proposta di parere avanzata dalla relatrice, auspicando che il Parlamento intervenga sollecitamente, con legislazione ordinaria, per risolvere i nodi strutturali della crisi finanziaria. Segnala, infine, che il riferimento contenuto nel

titolo del decreto all'occupazione nelle aree depresse, non corrisponde minimamente al contenuto del provvedimento, che in proposito risulta assolutamente inidoneo allo scopo.

Il senatore VILLONE si associa ai rilievi attinenti la procedura in corso per l'esame del disegno di legge, sottolineando la priorità logica e funzionale, anche per l'economia del procedimento, della valutazione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento: ritiene opportuno, pertanto, affermare il principio che la prassi seguita in occasione del disegno di legge in titolo non può costituire un precedente. Quanto alla valutazione dei presupposti di costituzionalità, ritiene che essi sussistano, anche se non tutte le disposizioni risultano parimenti indifferibili. Circa la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, primo capoverso, essa è di indubbia rilevanza, e dovrebbe essere più opportunamente esaminata in sede consultiva ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, verificando se lo stesso Governo non sia dell'avviso di modificarne il contenuto, concordando con gli organi costituzionali implicati l'intervento più adeguato. Conviene, inoltre, sull'esigenza di assicurare la tutela delle autonomie locali, chiedendo in proposito, al rappresentante del Governo, un chiarimento in ordine alla formulazione dell'articolo 8.

Il senatore SPERONI ritiene che l'esame in sede referente da parte della Commissione bilancio, già avviato in pendenza della valutazione dei presupposti costituzionali, assuma rilievo prevalentemente per la funzionalità dei lavori della predetta Commissione che, in caso di parere negativo ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, eventualmente confermato dall'Assemblea, potrebbe svolgere un esame privo di risultato. Quanto alla sussistenza dei presupposti, essi ricorrono indubbiamente per l'insieme del provvedimento, ad eccezione dell'articolo 9, sul quale propone un parere contrario, in ragione dell'evidente carenza del presupposto dell'urgenza, poichè le misure ivi previste hanno effetto solo a decorrere dal 1996.

Il senatore MAGLIOZZI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ellero in ordine alla procedura in corso, dissentendo dall'opinione testè manifestata in proposito da parte del senatore Speroni. Auspica, pertanto, che la questione sia rappresentata al Presidente del Senato, nell'esigenza di un rigoroso rispetto delle regole. Ritiene, comunque, che i presupposti costituzionali siano da riconoscere, pur rilevando il condizionamento quasi aggressivo che le ragioni di urgenza, specie se di ordine finanziario, esercitano sull'attività parlamentare.

Anche la senatrice BRICCARELLO esprime una protesta per l'anomala procedura seguita e si dichiara indisponibile ad esaminare i presupposti di costituzionalità di altri decreti-legge qualora l'episodio dovesse ripetersi. Riguardo all'articolo 42, comma 3, osserva che la norma favorisce la definizione del contenzioso, tenuto conto che i relativi compensi sono di esigua entità, per cui non ricorrono ragioni di disomogeneità.

Il senatore PIERONI, rinviando ad altra occasione una discussione politica di carattere generale sull'argomento, critica una certa insoffe-

renza che talora si avverte nei confronti delle regole, anche procedurali, che presiedono alla formazione delle leggi ed alla conversione dei decreti-legge. Il richiamo al rispetto di queste norme non può però andare di pari passo con una propaganda contraria al Parlamento, definito come delegittimato e da sciogliere al più presto. Bisognerebbe, da parte degli stessi esponenti politici reagire inoltre contro la proliferazione dei provvedimenti d'urgenza.

Il PRESIDENTE, nel concludere la discussione sul punto, assicura che nella giornata successiva sottoporrà alla Commissione una missiva da inviare al Presidente del Senato, in merito all'osservanza del carattere pregiudiziale della procedura di cui all'articolo 78 del Regolamento. Consiglia poi, riguardo all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si procede alla diminuzione delle risorse disponibili per gli organi costituzionali, di riprendere la questione al momento dell'esame del parere sul merito del provvedimento.

Conviene in questo senso la Commissione.

Il senatore SPERONI preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo 9 e sull'articolo 42, comma 3, chiedendone la votazione separata.

Il senatore VILLONE raccomanda il senatore Speroni di riservare eventuali perplessità di ordine costituzionale all'esame di merito, in quanto ogni ritardo nell'approvazione del provvedimento potrebbe essere foriero di gravi conseguenze economiche.

Il senatore SPERONI insiste, ritenendo la presente sede consultiva più idonea per le questioni che intende sollevare.

Il sottosegretario CARDIA avverte che il Presidente del Consiglio dei ministri, con una propria lettera ai Presidenti delle Camere, ha informato di avere intrapreso contatti preliminari, che avevano fatto presumere la possibilità di introdurre riduzioni di spesa anche nei bilanci delle Camere. Nello stesso atto si assicura comunque che il Governo non intende, mediante decreto-legge, menomare l'autonomia delle Camere.

Il senatore FIEROTTI ritiene che la comunicazione del Sottosegretario non neghi, ma anzi confermi, la sussistenza della questione.

Previe dichiarazioni di voto di astensione dei senatori FIEROTTI, PERLINGIERI e MAGLIOZZI, la proposta di parere contrario sull'articolo 9 viene respinta.

La proposta di parere contrario sull'articolo 42, comma 3, con l'astensione del senatore PERLINGIERI, viene del pari respinta.

Con il voto contrario del senatore MARCHETTI, e con l'astensione del senatore FIEROTTI, previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BALLESI, VILLONE e GUBBINI, è quindi accolta la proposta di parere favorevole del relatore sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi

(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi

(758) PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse

(1330) TABLADINI ed altri - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 22 febbraio, di un testo unificato predisposto dal relatore.

Il presidente CORASANITI, in via preliminare, avverte che sono stati presentati molteplici emendamenti dopo la scadenza del termine convenuto: rimette alla Commissione la valutazione circa la loro ammissibilità.

Sulla questione intervengono i senatori VILLONE, PERLINGIERI, BRICCARELLO e FISICHELLA, favorevoli ad acquisire alla discussione anche tali proposte di modifica, nonchè il senatore PIERONI, propenso ad affermare un principio di rigoroso rispetto del termine convenuto. Interviene altresì, a tale proposito, il relatore CASADEI MONTI, che si dichiara dell'avviso di accogliere gli emendamenti.

Il PRESIDENTE, quindi, prende atto del prevalente orientamento manifestato al riguardo, disponendo che gli emendamenti in questione siano illustrati e discussi.

Il senatore FIEROTTI sollecita una pronuncia del Governo sulla complessiva impostazione del testo unificato predisposto dal relatore.

Il sottosegretario CARDIA dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione del testo, proponendo alcune modifiche che non ne alterano l'impianto.

Il relatore CASADEI MONTI precisa che alcune indicazioni formulate dal Governo nella fase di esame in sede ristretta sono state da lui recepite nel testo unificato o in appositi emendamenti.

Si procede, quindi, all'illustrazione delle proposte di modifica concernenti l'articolo 1 del testo unificato predisposto dal relatore.

Il senatore FIEROTTI, nell'illustrare l'emendamento 1.1, ricorda la critica da lui rivolta all'impianto generale del testo in esame, ancorchè progressivamente migliorato dallo stesso relatore. Il testo, infatti, non tiene conto sufficientemente del disegno di legge presentato dal Governo, preferendo alcune linee di tendenza proprie degli altri disegni di legge. In particolare, non risulta ancora chiarito se le fattispecie disciplinate afferiscono in ogni caso a profili di incompatibilità o non postulino invece misure di inibizione per l'accesso a cariche pubbliche. Il proposito condiviso di assicurare la tutela dell'interesse generale alla buona

amministrazione, evitando improprie commistioni di interessi, deve essere perseguito senza indulgere a pregiudiziali sospetti verso specifiche qualità personali e professionali. L'emendamento 1.1, pertanto, riprende alcune formulazioni del disegno di legge n. 1082 e prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della legge a cariche pubbliche anche non di Governo.

Il senatore PIERONI rivolge una richiesta di chiarimento al senatore Fierotti circa la previsione di una norma conseguente sanzionatoria. Risponde il senatore FIEROTTI sostenendo di aderire, sotto questo profilo, all'impostazione del disegno di legge del Governo.

Il presidente PERLINGIERI da un lato considera estensibili le incompatibilità previste ad altre funzioni di Governo, segnatamente regionali, dall'altro reputa però inopportuno riferirsi alle cariche parlamentari.

Il RELATORE raccomanda a sua volta di limitare la disciplina in esame alle sole funzioni riconducibili al Governo nazionale, in quanto l'estensione ad altre figure non è stata adeguatamente valutata.

Il sottosegretario CARDIA illustra l'emendamento del Governo 1.3, dal momento che a suo avviso i Commissari straordinari svolgono funzioni temporaneamente limitate.

La senatrice BRICCARELLO si esprime a favore dell'emendamento 1.1.

Il senatore FIEROTTI, illustrando l'emendamento 1.2, rileva che tutti gli incarichi di Governo sono nel nostro ordinamento provvisori, per cui non appare razionale penalizzare chi momentaneamente li ricopre. Certe situazioni di conflitto hanno d'altronde una portata di carattere generale.

Il senatore VILLONE giudica quanto mai difficile applicare gli stessi divieti a figure così eterogenee, come quelle elencate nell'emendamento 1.2.

Il senatore FIEROTTI insiste, al contrario, perchè a suo parere certi doveri si impongono a tutti i livelli di gestione di interessi pubblici.

Il senatore FISICHELLA sostiene che il titolare di un'impresa di rilevanza nazionale solleva un problema di incompatibilità anche quando egli si candidi a sindaco. Invita comunque a svolgere una riflessione preliminare sull'ambito soggettivo entro cui contenere il progetto di legge.

Il relatore CASADEI MONTI evidenzia come per alcuni casi, per esempio i giudici costituzionali, i sindaci e gli amministratori locali, i rispettivi *status* siano disciplinati da norme distinte e specifiche, per cui è quanto mai inopportuno assimilare ipotesi così eterogenee.

Anche il senatore STANZANI GHEDINI dubita dell'utilità di accumulare situazioni diverse, anche se certi doveri di imparzialità non possono che indirizzarsi a tutti coloro che ricoprono cariche pubbliche.

Il senatore BALLESI conferma che per molte delle figure elencate nell'emendamento 1.2 sono dettate discipline specifiche, ferme restando le norme generali del codice penale.

Il senatore SCALONE critica l'impostazione della disciplina in esame, che in modo trasparente è rivolta contro un preciso esponente politico.

Conclusa la discussione, sull'ordine dei lavori interviene quindi il senatore GUERZONI, rivolgendo una richiesta di chiarimento procedurale. Il senatore PIERONI auspica la non reiterazione della discussione generale e chiede il rinvio della votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1. Su questa proposta intervengono i senatori FIEROTTI, nuovamente i senatori PIERONI e GUERZONI. Il presidente PERLINGIERI, aderendo alla richiesta, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 19.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 278, 758, 1082, 1330**

**Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitti di interesse
per i titolari di cariche di Governo**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; devono inoltre astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.

2. Ai sensi della presente legge si considerano titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, di seguito denominati titolari di cariche pubbliche:

a) Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

b) i Presidenti delle Commissioni parlamentari;

c) i Presidenti delle Giunte regionali e i membri delle Giunte regionali».

1.1

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le norme della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

- 1) Presidenti, Vicepresidenti e Questori delle Camere;
- 2) Presidenti delle Commissioni parlamentari permanenti;
- 3) Presidenti e Assessori regionali e provinciali;
- 4) Sindaci e Assessori di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;
- 5) Presidenti e amministratori di enti, istituti, aziende o autorità di garanzia le cui nomine sono di competenza dell'amministrazione statale o regionale;
- 6) Presidenti e amministratori delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;
- 7) Presidenti e amministratori degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 1 miliardo;
- 8) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora sia estraneo alla pubblica amministrazione;
- 9) Membri della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti».

1.2

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non» e «di attività professionali».

2.16

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni pubbliche», sopprimere la parola: «non».

2.17

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di attività professionali».

2.18

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono incompatibili con le cariche di Governo le altre funzioni pubbliche non elettive, le cariche di sindaco e di presidente di provincia, gli incarichi direttivi in associazioni e organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché qualsiasi attività professionale e ogni impiego pubblico e privato.»

2.1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».

2.12

MENSORIO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».

2.23

IL GOVERNO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole «dal giorno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dal novantesimo giorno a decorrere dalla data del giuramento fino a quello di cessazione dalla carica. I predetti soggetti non potranno, comunque, dal giorno del giuramento, assumere nuovi incarichi».

2.19

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Gli iscritti» fino alla fine del comma.

2.13

MENSORIO

Al comma 2 sostituire le parole: «cessazione dalla carica» con le seguenti: «esaurimento della carica per qualunque motivo».

2.6

BRICCARELLO

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Gli iscritti negli albi e negli elenchi professionali conservano tutti i diritti ed i benefici connessi, compresi quelli relativi alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici.»

2.14

MENSORIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo, non possono subire, per effetto di tale assunzione, pregiudizi della propria posizione professionale e di carriera. Al termine del collocamento in aspettativa di cui al comma 2, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro. Hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto dello *status* di pubblico dipendente.»

2.24

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I titolari delle cariche di cui all'art. 1 non possono esercitare, in enti pubblici e nelle imprese di cui all'art. 3, funzioni di presidente e amministratore. Non possono altresì esercitare le funzioni di liquidatore, sindaco o revisore di tutte le imprese ed enti pubblici, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo.»

2.20

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 3, primo rigo, sostituire la parola: «esercitare» con le seguenti: «acquisire dopo la loro nomina».

2.21

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «in enti pubblici ed in imprese», con le seguenti: «in enti pubblici e in società commerciali», e le parole: «per tali enti ed imprese» con le seguenti: «nei confronti o per conto di tali enti e società commerciali».

2.25

IL GOVERNO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «direttore generale o centrale».

2.2

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo.»

2.3

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo.»

2.5

GUBBINI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, incarichi arbitrari di qualunque natura».

2.7

BRICCARELLO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi cessano di diritto dai predetti incarichi il quinto giorno successivo a quello del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di emolumento o compenso patrimonialmente rilevante.».

2.26

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

PASSIGLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.15

MENSORIO

Al comma 3, dopo le parole: «Le stesse attività» inserire le seguenti: «relativamente alle predette società commerciali».

2.26a

IL GOVERNO

Al comma 3, ultimo rigo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

2.9

BRICCARELLO

Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:

«Essi decadono dai predetti incarichi a decorrere dal giorno dell'assunzione della carica pubblica.»

Le stesse attività non possono essere esercitate se non dopo che siano decorsi due anni della cessazione delle funzioni pubbliche.»

2.10

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna forma di retribuzione» aggiungere le seguenti: «che non sia relativa alle prestazioni svolte in precedenza».

2.8

BRICCARELLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I titolari di cariche pubbliche sono tenuti a dichiarare l'incompatibilità agli enti pubblici e alle imprese interessati, ai fini delle eventuali sostituzioni. Sono tenuti, inoltre, a far valere la decadenza, che opera comunque di diritto. In caso di inottemperanza gli interessati e il pubblico ministero possono ricorrere alla Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. La Corte d'appello, assunte sommarie informazioni, provvede in Camera di Consiglio ai sensi degli articoli 737 e del Codice di procedura civile.

2.11

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro quindici giorni dalla data del giuramento, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le dichiarazioni di cui al successivo articolo 4 alle amministrazioni ed enti pubblici, nonchè agli enti privati interessati. Entro lo stesso termine, le dichiarazioni concernenti gli enti privati sono trasmesse al Procuratore del Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, che ne cura la iscrizione nel registro delle imprese.».

2.27

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle imprese controllate, anche per interposta persona o tramite fiduciari o indiretta-

mente, da titolari di cariche pubbliche che possono influenzare in modo determinante il mercato nazionale, o una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni, informatica;
- b) editoria di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa;
- c) radiodiffusione sonora e televisiva;
- d) servizi erogati in regime di concessione;
- e) credito, finanza e assicurazioni;
- f) opere pubbliche e lavori pubblici.

2. Per il rilievo delle situazioni di controllo si fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 2359 del Codice civile e all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990 n. 287, eventualmente integrati con quelli previsti dalle disposizioni di legge che disciplinano i settori di riferimento elencati nel comma precedente.

3. Si considerano appartenenti al titolare di carica pubblica le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data successiva all'anno che precede le elezioni con le quali il titolare stesso è stato eletto.

4. Sono nulli i contratti e gli altri atti, realizzati dopo l'assunzione della carica, che determinano, in favore del titolare, le condizioni di controllo in riferimento alle imprese elencate nel comma 1».

3.9

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) pubblicità commerciale.

2. Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 6 i titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:

a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.

3. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'Italia, la Consob, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'isvap, compila ed aggiorna ogni sei mesi l'elenco delle categorie di imprese, rilevanti ai sensi del comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) struttura e situazione competitiva dei mercati di riferimento;
- b) andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione;
- c) possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori;
- d) esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti;
- e) consistenza del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e, per le compagnie di assicurazione, del valore dei premi incassati.»

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «controllate anche per interposta persona» a: «o di una sua parte rilevante» con le seguenti: «sulle quali i titolari di cariche di Governo esercitino un'influenza direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o attraverso la partecipazione a gruppi di controllo, semprechè tali imprese abbiano una presenza rilevante sul mercato nazionale, o su di una sua parte considerevole, e comunque in ogni caso».

3.16

PASSIGLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «anche per interposta persona» con le seguenti: «direttamente o indirettamente».

3.3

BRICCARELLO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in modo determinante» con le seguenti: «in modo rilevante».

3.4

BRICCARELLO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «agenzie di stampa» aggiungere le seguenti: «concessionarie di pubblicità».

3.17

PASSIGLI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) industrie automobilistiche e collegate.».

3.10

MENSORIO

Sopprimere il comma 2.

3.13

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere le parole da: «le imprese che installano» a: «privata e».

3.14

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, secondo rigo, dopo le parole: «su concessione» aggiungere le seguenti: «o autorizzazione».

3.5

BRICCARELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «l'elenco delle categorie di imprese, rilevanti ai sensi» con le seguenti: «un elenco di imprese che ricadono nelle disposizioni».

3.18

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «ogni sei mesi» con le seguenti: «nel termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno».

3.20

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può stabilire con propria delibera motivata che le disposizioni del comma 1 si applicano anche ad imprese non incluse nel predetto elenco.».

3.19

PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: «L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato» inserire le seguenti: «entro il 15 gennaio di ciascun anno».

3.21

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.6

BRICCARELLO

Sopprimere il comma 5.

3.11

MENSORIO

Sopprimere il comma 5.

3.15

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sopprimere il comma 5.

3.22

PASSIGLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai sensi del comma 2 si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data successiva all'anno che precede le elezioni politiche, se il titolare della carica di Governo è parlamentare, oppure in data successiva ai trenta giorni che precedono la nomina, se non è parlamentare.»

3.7

BRICCARELLO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o allorchè venga così concordemente stabilito con proprie delibere motivate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla CONSOB.».

3.23

PASSIGLI

Al comma 7 dopo le parole: «le condizioni di cui» aggiungere le seguenti: «all'articolo 2359 del codice civile e».

3.8

BRICCARELLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualora a conclusione dell'incarico di Governo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, constatano una variazione in negativo dei contenuti di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 del presente articolo, l'amministrazione pubblica assume l'onere di risarcimento di eventuali danni subiti per tutto il periodo di ripristino delle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f).

3.12

MENSORIO

Sostituire la rubrica con la seguente: »(Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti)».

3.2

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Dichiarazioni dei titolari di cariche pubbliche)

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione delle cariche pubbliche i titolari comunicano al presidente del Collegio cui appartengono nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

- a) gli incarichi e le attività esercitate di cui all'articolo 2;
- b) le imprese controllate ai sensi dell'articolo 3;
- c) i valori mobiliari posseduti, anche tramite fiduciario o per interposta persona, per un valore, quotato in qualunque mercato, o stimato, eccedente la somma di cinque miliardi di lire, segnalando l'incarico di amministrazione fiduciaria conferito ai sensi dell'articolo 5.

2. L'Autorità garante accerta, esperita un'istruttoria sommaria, se le attività di impresa oggetto di comunicazione siano in concreto rilevanti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. Con lo stesso provvedimento fissa il termine per la presentazione del piano di cui all'articolo 6, comma 2 della presente legge».

4.2

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «prima della nomina» con le seguenti: «entro 30 giorni dalla nomina».

4.3

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1 sostituire le parole: «prima della nomina» con le seguenti: «subito dopo la nomina».

4.1

BRICCARIELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4.4

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Amministrazione fiduciaria di valori mobiliari)

1. Entro il termine di trenta giorni dall'assunzione delle cariche pubbliche, i titolari sono tenuti a conferire in amministrazione a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966, i valori mobiliari di cui all'articolo 4 comma 1, lettera c) per una durata pari a quella effettiva delle cariche.

2. La società fiduciaria opera con diligenza e correttezza nell'interesse del fiduciante, sotto la vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale presenta rendiconti trimestrali secondo le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. Essa non può acquisire il controllo di imprese elencate nell'articolo 3, nè stipulare contratti con pubbliche amministrazioni.

3. I titolari non possono prendere cognizione delle operazioni compiute dalle società fiduciarie, che sono tenute al rigoroso segreto sulle stesse; possono assumere informazioni circa l'andamento e il risultato dell'amministrazione fiduciaria presso l'Autorità.

4. L'Autorità vigila sulla gestione può disporre la revoca del mandato fiduciario per violazione del segreto ovvero, a richiesta del titolare della carica, per negligenza o gestione infruttuosa, con la contestuale nomina e l'immediato subingresso di altra società fiduciaria. L'Autorità può disporre la liquidazione di quote del capitale conferito in misura non superiore a lire un miliardo annuo.

5. Gli importi indicati nel comma 1, lettera b) dell'articolo 4 e nel comma 4 del presente articolo, sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

6. Per la violazione del segreto sulle operazioni dei valori mobiliari in gestione da parte della società fiduciaria si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del valore delle operazioni rivelate. La sanzione è irrogata dall'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5.10

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venticinque».

5.11

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per i valori non quotati, i rispettivi titolari devono presentare, nel termine di cinque giorni dal giuramento, istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci.»

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «I valori non quotati sono sottoposti» a «alle vigenti disposizioni in materia» con le seguenti: «Per i valori non quotati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce se essi vadano sottoposti alla disciplina di cui sopra o alienati secondo le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge.».

5.17

PASSIGLI

Al comma 1 sostituire le parole «previa quotazione nei mercati finanziari nazionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia» con le seguenti: «in base ad autocertificazione».

5.12

LA LOGGIA, D'ALÌ TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire la parola: «discrezionalità» con la seguente: «autonomia».

5.2

GUBBINI

Al comma 1, penultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni».

5.3

GUBBINI

Al comma 1, penultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni».

5.6

MENSORIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni».

5.13

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «per la parte che complessivamente eccede la somma di lire cinque miliardi» con le seguenti: «di valore complessivamente superiore all'importo di cinque miliardi».

5.4

BRICCARELLO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «ai quali» fino a: «operati dal fiduciario».

5.7

MENSORIO

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

5.14

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere le parole: «per giusta causa».

5.15

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Essi possono ricevere in denaro una quota di capitale conferito ai fini di investimenti non mobiliari».

5.16

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo

5.8

MENSORIO

Sopprimere il comma 5.

5.9

MENSORIO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «La Consob» con le seguenti: «L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».

5.5

BRICCARELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Alienazione temporanea di valori mobiliari)

1. Con apposito mandato al fiduciario di cui all'articolo 5, i titolari delle cariche di Governo devono trasferire, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1548 e seguenti del codice civile, la proprietà dei valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3, per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale e per l'intera durata della carica.

2. Il termine stabilito ai sensi dell'articolo 1548 del codice civile non può comunque precedere il 31 dicembre dell'anno in corso e la stessa data degli anni successivi per nuovi contratti stipulati ai sensi del comma 1.

3. Il diritto di voto spetta al riportatore e l'eventuale patto contrario è nullo ad ogni effetto. I diritti accessori e gli obblighi che spettano al riportato ai sensi della normativa vigente, sono esercitati dal fiduciario di cui all'articolo 5.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, comunicandolo alla CONSOB, il termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo devono provvedere all'alienazione temporanea ai sensi del comma 1, depositando copia dei relativi contratti presso la medesima Autorità e la CONSOB.

5. I valori non trasferiti nel termine di cui al comma 5, sono soggetti ad alienazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6.».

5.0.1

IL RELATORE

Art. 6.

IPOTESI A

Sopprimere l'articolo.

6(A).4.

MENSORIO

Sopprimere l'articolo.

6(A).6

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. I titolari di cariche di Governo devono affidare i valori che possiedono nelle imprese di cui all'articolo 3, nei limiti della quota che assicura il controllo delle stesse, ad un fiduciario, nei modi di cui all'articolo 5. L'obbligo sussiste indipendentemente dal valore della quota stessa.

2. Si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 5 per l'amministrazione fiduciaria.»

6(A).3

BRICCARELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Dismissione del controllo delle imprese rilevanti)

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da ingerenze, direttive o da ogni altra influenza dei titolari di cariche pubbliche.

2. A tal fine i titolari di cariche pubbliche presentano, entro il termine stabilito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, un piano di gestione dell'attività economica.

3. Il piano dovrà assicurare l'effettivo distacco della gestione da ogni influenza anche di fatto, dell'interessato; e prevedere, in alternativa:

le operazioni di cessione o di dismissione necessarie e sufficienti a far cessare il controllo; ovvero;

il trasferimento della gestione ad un fiduciario, se del caso a norma della legge 16 ottobre 1989 n. 364.

4. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità, anche per quanto attiene alla nomina del fiduciario, tenuto conto dei pareri resi dalle autorità di vigilanza eventualmente preposte ai settori di riferimento.

5. In caso di mancata approvazione del piano l'Autorità indica le integrazioni e gli emendamenti che ritiene necessari. In mancanza, prevede d'ufficio.

Fino all'approvazione del piano, le operazioni previste nel piano sono inefficaci; l'Autorità può disporre che nelle more gli interessati provvedano alla nomina di fiduciari provvisori.

6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta. Per la sostituzione del fiduciario si procede come per la nomina. Indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.

7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

6(A).5

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire le parole: «sono conferiti» con le seguenti: «sono mantenuti».

6(A).1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3

6(A).7

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «devono provvedere all'alienazione» con le seguenti: «avviano la procedura di alienazione».

6(A).10

IL RELATORE

Al comma 4 inserire, all'inizio, le seguenti parole: «Qualora il titolare di una carica di Governo non vi provveda direttamente,».

6(A).8

IL GOVERNO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In relazione alla specificità dei settori in cui operano le singole imprese o all'andamento generale dei mercati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può stabilire, comunicandolo alla CONSOB, un diverso termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo dovranno provvedere all'alienazione ai sensi del comma 1. Dopo l'alienazione copia dei relativi contratti dovrà essere depositata presso la medesima Autorità e la CONSOB per la pubblica consultazione.».

6(A).9

PASSIGLI

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi del comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 5».

6(A).2

IL RELATORE

IPOTESI B

Sopprimere l'articolo.

6(B).3

BRICCARELLO

Sopprimere l'articolo.

6(B).4

MENSORIO

Sopprimere l'articolo.

6(B).5

PASSIGLI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 5, ».

6(B).1

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di imposte sulle successioni».

6(B).2

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'articolo 5» con le seguenti: «negli articoli 5 e 6».

7.1

BRICCARELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nessuno può far parte di più di un collegio. La misura dei compensi da corrispondere ai garanti è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato».

7.3

IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Vigilanza sulle gestioni)

1. L'Autorità garante della concorrenza accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità non dichiarate ai sensi dell'articolo 4 e ne informa senza ritardo l'interessato. Si applicano di conseguenza gli articoli 2, 5 e 6 della presente legge.

2. L'Autorità esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario, avvalendosi dei poteri di indagine di cui agli articoli 12 e 14 della legge 1° ottobre 1990, n. 287.

3. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche pubbliche l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, ai fini del subingresso di altro fiduciario, nominato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4.

8.6

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, dopo la parola: «esercitano», inserire le seguenti: «d'intesa tra loro».

8.2

GUBBINI

Al comma 3 sopprimere il numero: «6».

8.7

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di situazioni non dichiarate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e ne informa immediatamente l'interessato e la CONSOB. Si applicano di conseguenza le disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 6.»

8.1

IL RELATORE

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alle Camere del Parlamento», con le seguenti: «ai Presidenti delle Camere».

8.3

GUBBINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «la CONSOB e».

8.4

BRICCARELLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «la CONSOB e».

8.5

BRICCARELLO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.5

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «interessi propri» aggiungere le seguenti: «per quanto di loro conoscenza».

9.7

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.8

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri dei parenti entro il secondo grado».

9.6 LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» sino alla fine.

9.1 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè delle persone con le quali essi abbiano grave inimicizia o causa pendente o rapporti di credito o debito».

9.4 BRICCARELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o rapporti di credito o debito».

9.9 PASSIGLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Con regolamento», fino a: «del Presidente», con le seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di Stato».

9.2 GUBBINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, l'astensione può essere richiesta dai controinteressati.»

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: «astensione», inserire le seguenti: «e ricusazione».

9.3 GUBBINI

Art. 10.

Al comma 1, dopo le parole: «valutato in lire» inserire la seguente: «seicento»; dopo le parole: «e in lire» inserire la seguente: «seicento»; dopo le parole: «all'uopo» inserire la seguente: «parzialmente»; e sopprimere le parole: «di cui alla tabella A allegata alla legge finanziaria 1995».

10.1 IL GOVERNO

Art. 11.*(Disposizioni transitorie)**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

11.2**LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ***Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni sui termini per le dichiarazioni di cui all'art. 4 si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.»

11.1**LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ**

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

57ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

indi del Vice Presidente

BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02ª, 0012ª)

Il Presidente GUARRA informa la Commissione che, a causa delle precarie condizioni di salute del Ministro Guardasigilli, Mancuso, non potrà aver luogo il previsto dibattito sulla politica del Governo in materia di Giustizia. Formula quindi al Ministro, anche a nome di tutti i commissari, i più cordiali auguri per un pronto e completo ristabilimento.

IN SEDE REFERENTE

(485) LAFORGIA ed altri. - *Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) PALUMBO ed altri. - *Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente propone di procedere congiuntamente all'esame dei due disegni di legge in titolo, connessi per materia.

Conviene la Commissione.

Riferisce quindi il senatore RUSSO rilevando, in primo luogo, che i due disegni di legge traggono spunto da una sentenza della Corte costi-

tuzionale del gennaio 1994 e, in secondo luogo, che entrambi perseguono il fine pienamente condivisibile dell'adeguamento delle garanzie processuali riconosciute alla difesa, pur suggerendo due distinte soluzioni legislative.

Infatti, il disegno di legge n. 485 prospetta l'inserimento dell'articolo 290-bis all'interno del codice di rito, prevedendo l'interrogatorio della persona entro cinque giorni dall'adozione di una misura interdittiva. Al contrario, il disegno di legge n. 639 intende innovare la formulazione del vigente articolo 294 del medesimo codice, colmando in modo diverso una grave lacuna, quello per cui attualmente è previsto l'interrogatorio in tempi brevi solo per persone in stato di custodia cautelare ovvero sottoposte agli arresti domiciliari. Conclude auspicando un intervento novellatorio e dà notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 445.

Interviene quindi il senatore LAFORGIA, proponente il disegno di legge n. 485: manifesta la sua disponibilità all'approvazione del disegno di legge n. 639, ma suggerisce di modificare il termine entro il quale disporre l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva. Bisognerebbe infatti tener conto del termine introdotto dalla Camera dei deputati nel testo approvato di recente sulla custodia cautelare. Ipotizza coerentemente un emendamento che porti il termine di cui sopra da giorni quindici a giorni dieci.

Dopo brevi interventi del senatore CONTESTABILE e del relatore RUSSO la Commissione reputa di differire il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in attesa dell'assegnazione a questa Commissione del disegno di legge sulla custodia cautelare proveniente dalla Camera dei deputati.

(854) LAFORGIA ed altri. Modifica della disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 dicembre 1994.

Il relatore LUBRANO DI RICCO ricorda i termini del problema in discussione e ricorda che, svoltesi ormai le repliche, dovrà aver luogo l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LAFORGIA prende brevemente la parola per sollecitare l'approvazione del provvedimento in titolo, che affronta un problema connotato purtroppo da un intenso livello di drammaticità. Segnala altresì l'impellente necessità di contribuire, in modo convinto ed efficace, alla rieducazione dei minori.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore SENESE illustra gli emendamenti 1.4 e 1.3.

Il senatore RUSSO, illustra l'emendamento 1.5, lo spirito informatore del quale non è di molto difforme a quello dell'emendamento 1.4. Si dichiara, tuttavia, disponibile ad una riformulazione dell'emendamento da lui presentato, ma esclude la soluzione di ricorrere all'enumerazione dei reati connessi ed accertati con sentenza definitiva.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Siliquini è, stante la sua assenza, fatto proprio dai senatori LISI e BUCCIERO, che però rinunciano ad illustrarlo.

Si apre quindi la discussione sugli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore CONTESTABILE chiede alla Commissione di riflettere sull'opportunità di un ripensamento generale sulla materia dei cosiddetti giovani-adulti (coloro cioè che hanno più di diciotto anni e meno di ventuno), anche per quanto attiene al rito procedurale da applicare loro e in particolare sull'opportunità che il giovane occasionalmente delinquente, di età compresa fra 18 e 21 anni, sia sottoponibile al rito processuale minorile. Propone per questo di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

Sulla proposta di rinvio interviene in senso contrario il senatore RUSSO che, pur riconoscendo la serietà della questione sollevata dal senatore Contestabile, sottolinea come essa debba essere affrontata correttamente in una sede propria.

Il senatore BECCELLI manifesta invece il suo favore per la proposta di rinvio che darebbe tempo alla Commissione di riflettere meglio sull'argomento per approntare una disciplina più organica su tutta la materia.

Posta ai voti, la proposta di rinvio risulta quindi respinta.

Prosegue perciò la discussione sugli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore LAFORGIA sottolinea che la peculiarità delle fattispecie a cui ci si riferisce nel disegno di legge in esame sono state mal considerate dagli emendamenti 1. e 1.5.

Il senatore PALUMBO afferma di considerare positivamente alcuni aspetti degli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4. A quest'ultimo proposito, sostiene in particolare come sia opportuno privilegiare l'esercizio della discrezionalità da parte del giudice, ma afferma di dubitare che il giudice della esecuzione sia il più adatto per le decisioni in oggetto.

Nel suo successivo intervento, il senatore SENESE sostiene che la Commissione deve sfruttare la possibilità di iniziare ad attenuare la rigidità di alcuni aspetti della legge penale nei confronti dei minori o di quanti si trovano fra il diciottesimo e il ventunesimo anno di età.

Riguardo poi all'osservazione del senatore Palumbo sul suo emendamento 1.4, ribadisce che già il giudice dell'esecuzione appare essere

giudice specializzato ed adeguato per il giudizio discrezionale in questione. Si manifesta comunque disponibile a valutare la proposta del senatore Palumbo di prevedere la figura del giudice di sorveglianza al posto di quella del giudice dell'esecuzione. Si dichiara infine contrario all'emendamento 1.2 della senatrice Scopelliti.

Su proposta del Presidente, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(987) *Disposizioni in materia di usura*, approvato dalla Camera dei deputati

(384) *MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura*

(490) *LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura*

(552) *DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale*

(Rinvio dell'esame)

Il Presidente GUARRA comunica che, in ragione dell'assenza della relatrice Siliquini, sarà necessario rinviare l'inizio dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Prende quindi la parola la senatrice SCOPELLITI per dare brevemente conto dei lavori sin qui svolti presso la Commissione bicamerale Antimafia sul problema dell'usura e invita la Commissione a tenerne conto con la massima attenzione. Il senatore CONTESTABILE reputa, indipendentemente da ogni scelta legislativa che il Senato riterrà di adottare, inevitabile il ritorno del testo della Camera dei deputati. Il senatore RUSSO segnala infine l'opportunità di approfondire le problematiche sottese ai provvedimenti in titolo, anche tramite incontri con interlocutori esperti ed interessati alla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 854**Art. 1.**

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «o sia imputato».

1.1

SILIQINI, LISI, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano a chi, da maggiorenne, sia stato detenuto in istituti di pena per adulti e a chi sia stato condannato con sentenza definitiva. In caso di sentenza di primo grado, il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza, non impugnabile, sull'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi, sentita una commissione composta da tre membri scelti dalla direzione dei centri per la giustizia minorile tra il personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano altresì ai soggetti rinviati a giudizio, per fatti commessi da maggiorenne, per taluno dei delitti previsti dal codice penale di cui agli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 368 (calunnia), 371-bis (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza), 378 (favoreggiamento personale), 379 (favoreggiamento reale), 385 (evasione), 386 (procurata evasione), 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso) nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, 422 (strage), 423 (incendio), 430 (disastro ferroviario), 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti), 436 (sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni), 453 (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 455 (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 519 (violenza carnale), 521 (atti di libidine violenti), 523 (ratto a fine di libidine), 524 (ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), 564 (incesto), 575 (omicidio), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto - se aggravato ai sensi dell'articolo 625), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 644 (usura), 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Tali disposizioni infine non si applicano ai delitti di induzione e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e a quelli di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.2

SCOPELLITI

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole da «da maggiorenne» sino alla fine con le seguenti: «sia stato condannato per fatto commesso dopo il raggiungimento della maggiore età con sentenza definitiva a pena detentiva che deve essere eseguita».

1.3

SENESE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“salvo che il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, su richiesta del pubblico ministero competente, disponga con provvedimento motivato che l'applicazione delle suddette disposizioni non abbia luogo perchè pregiudizievole al raggiungimento delle finalità perseguite con la normativa speciale in materia di esecuzione di misure restrittive della libertà personale a carico di minore”».

1.4

SENESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

«1. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Tuttavia, la misura cautelare della custodia in carcere e le pene detentive sono eseguite in istituti di pena per adulti nei confronti di chi, da maggiorenne, è stato detenuto in taluno di detti istituti per almeno trenta giorni, ovvero è stato condannato, con sentenza definitiva, per fatti commessi da maggiorenne, a pena detentiva che deve essere eseguita”».

1.5

RUSSO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse**(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente MIGONE premette che il decreto di risanamento della finanza pubblica, presentato dal Governo il 26 febbraio, interessa la Commissione affari esteri per la parte riguardante i tagli apportati al bilancio del Ministero degli affari esteri, nonché per una modifica del regime dell'imposta sul valore aggiunto riguardante gli acquisti effettuati dalle ambasciate e dalle organizzazioni internazionali.

Quanto ai tagli sul bilancio, fatti salvi tutti gli oneri derivanti da accordi internazionali, il decreto attraversa in orizzontale le competenze di tutti i dicasteri prevedendo una riduzione del 6 per cento per le categorie II (personale in servizio) e IV (acquisto di beni e servizi): sono colpite le indennità di missione, di servizio all'estero e gli assegni di sede, e quant'altro non rientri nello stipendio od altro assegno fisso, salvo le indennità di trasferimento e il rimborso delle spese di viaggio, e sono altresì ridotte tutte le spese per acquisto di beni e servizi. Se ciò riguarda in egual misura in percentuale tutte le Amministrazioni dello Stato, il taglio effettuato orizzontalmente, nella sua dichiarata obiettività, incide in misura diversa a seconda del dicastero di riferimento: ben più profondo è infatti il sacrificio imposto al Ministero degli affari esteri laddove, per natura del servizio, è proprio il suo personale a ricevere questo tipo di indennità che per altri riveste invece carattere occasionale e sicuramente non così indispensabile alle funzioni svolte. Peraltro ciò è compensato dalle riduzioni delle «altre indennità», che riguardano soprattutto i Ministeri finanziari e quelli della difesa, della giustizia e dell'interno.

Quanto alla modifica del regime dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 13 del decreto in esame prevede un aumento del limite minimo di esenzione da 100.000 a un milione di lire per cessione di beni e

prestazioni di servizi, ed innova circa i soggetti destinatari della norma inserendovi le sedi e i rappresentanti diplomatici, consolari e internazionali: se questa misura da un lato rischia di sollevare le proteste delle rappresentanze straniere a fronte di un vantaggio economico per lo Stato italiano comunque limitato, dall'altro una tal manovra potrebbe costituire il segnale che porta a conoscenza dei rappresentanti esteri la politica di austerità messa in atto dal Governo.

In conclusione, se i tagli apportati risultano accettabili in una logica perequativa dei sacrifici richiesti dal momento difficile che attraversa il paese, non si può non rilevare come in preda all'emergenza si colpisca in modo indifferenziato, precludendosi un intervento di carattere più organico. La questione delle indennità del personale all'estero, per la sua importanza e delicatezza, richiede una riforma ponderata dell'intero settore, così come è stata prefigurata nella delega legislativa recata dall'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, non ancora esercitata, benchè il Ministro degli esteri del precedente Governo avesse insediato un gruppo di lavoro *ad hoc*.

Il senatore CAPUTO chiede preliminarmente le ragioni dell'assenza del Governo in una seduta in cui si tratta un provvedimento così rilevante.

Il presidente MIGONE chiarisce che un sottosegretario è in missione all'estero con il Capo dello Stato e l'altro è impegnato alla Camera dei deputati. Concorda che sul piano della prassi e dell'opportunità politica sarebbe stato preferibile discutere in presenza di un membro del Governo ma rileva che dal punto di vista procedurale ciò, per la sede consultiva, non è reso obbligatorio dal Regolamento del Senato.

Il senatore CAPUTO chiede precisazioni circa la copertura delle maggiori spese dovute al terremoto valutario che ha così penalizzato il cambio della lira.

Il presidente MIGONE, nel segnalare l'esistenza nel bilancio di un fondo previsto per l'oscillazione dei cambi, si augura che ciò sia sufficiente a coprire la perdita che si verificherà nel 1995.

Non essendovi altre osservazioni, chiede alla Commissione che gli sia dato mandato di redigere un parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la richiesta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(591) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990*

(Esame)

Il relatore CASTELLANI illustra il protocollo in esame, che reca modifiche alla Convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari. Scopo di tale revisione è di armonizzare le norme riguardanti i trasporti internazionali di viaggiatori e di merci alla mutata realtà mondiale, anzitutto aumentando da 11 a 12 il numero dei rappresen-

tanti degli Stati membri del Comitato amministrativo, per assegnare un posto in più ai paesi dell'Est. È stata poi soppressa la regola che attribuiva la presidenza di tale Comitato alla Svizzera, che ha rinunciato a tale privilegio.

Tra le altre modifiche degne di rilievo, vi è quella che assoggetta alle regole del traffico ferroviario internazionale anche i viaggi o le spedizioni fatti su veicoli stradali, quando completano un trasporto ferroviario. Per quanto riguarda la responsabilità per il danno, è stata abolita la distinzione tra dolo e colpa grave e il limite massimo dell'indennizzo è stato portato dal triplo del prezzo del trasporto al quadruplo.

In conclusione esprime un giudizio favorevole alla ratifica dell'accordo in esame.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(665) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989

(Esame)

Il senatore CASTELLANI fa presente che il protocollo in esame reca una modifica assai limitata alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, trattandosi soltanto di aumentare da 15 a 19 il numero dei membri della Commissione della navigazione aerea. L'Italia, che è assente da questa Commissione dal 1969, è stata favorevole a tale allargamento e auspica che una più rapida rotazione tra i paesi europei favorisca la designazione, in tempi brevi, di un candidato italiano in tale importante organismo.

Per tali ragioni si esprime in senso favorevole alla ratifica del protocollo in esame.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(861) Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore VISENTIN, pone in risalto l'importanza del trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Canada, paesi la cui collaborazione giudiziaria era precedentemente fondata soltanto sul principio di reciprocità. Il contenuto del trattato è sostanzialmente conforme agli analoghi accordi già stipulati con gli altri paesi, ma presenta caratteristiche di flessibilità imposte dalle differenze tra il sistema giudiziario italiano e quello canadese.

In particolare, assume importanza l'articolo 3 del trattato, per il quale l'assistenza può essere rifiutata qualora lo Stato richiesto ritenga che essa comprometterebbe la sua sovranità, la sua sicurezza nazionale o altri suoi interessi pubblici essenziali, o sarebbe contraria ai principi

fondamentali del suo sistema giuridico; è inoltre possibile rifiutare l'assistenza ove si consideri il reato in oggetto di natura politica o esclusivamente militare, nonchè se vi siano ragioni per ritenere che il procedimento possa essere influenzato da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità o alle opinioni politiche; infine è contemplato anche il caso in cui nello Stato richiesto sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la stessa persona e per lo stesso fatto per il quale l'assistenza è richiesta.

Tenuto conto anche di tali garanzie, il relatore si dichiara favorevole alla ratifica del trattato.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(863) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore VISENTIN ricorda anzitutto che Italia e Bulgaria hanno già stipulato un trattato di assistenza giudiziaria in materia civile, che è stato poi integrato, per ciò che concerne l'assistenza in materia penale, con il trattato fatto a Roma il 3 luglio 1991. La conclusione dei due accordi si è resa necessaria per l'aumento considerevole delle relazioni tra i due Stati dopo la recente trasformazione politica ed economica della Bulgaria.

Rilevato che il trattato in esame è il primo in materia penale che è stato firmato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il relatore osserva che l'Italia è riuscita ad inserire una clausola grazie alla quale le disposizioni del trattato si applicano anche alle richieste di assistenza avanzate prima della sua entrata in vigore, nonchè a quelle successive che siano avanzate in relazione a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore. È evidente l'interesse di tale clausola per le indagini tuttora in corso per l'attentato al Pontefice del 13 maggio 1981.

In conclusione, ritiene opportuno procedere alla ratifica del trattato in esame.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(864) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore VISENTIN osserva che il trattato in esame completa gli accordi di cooperazione giudiziaria stipulati tra Italia e Bulgaria, disciplinando l'estradizione. Anche in questo caso si tratta del primo trattato firmato dall'Italia dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; pertanto potrà rappresentare un modello per la stipula di analoghi trattati bilaterali in materia di estradizione.

Anche in questo caso appare opportuna la ratifica dell'accordo internazionale in esame.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa SANTORO.**La seduta inizia alle ore 15,50.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C04^a, 0018^o)

Il PRESIDENTE ricorda che nei giorni 9 e 10 marzo si svolgerà la prima fase di visite e sopralluoghi presso istituti di formazione e stabilimenti militari previsti nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sul Nuovo modello di difesa e per i quali è pervenuto l'assenso del Presidente del Senato.

La visita riguarderà l'Accademia di Modena, l'arsenale di Piacenza e la Scuola di applicazione di Torino: invita pertanto i senatori che intendano far parte della delegazione della Commissione a darne notizia all'ufficio di segreteria della Commissione.

Il senatore MAIORCA fa presente di avere avuto notizia che due deputati, membri della Commissione difesa della Camera, sono sbarcati a Mogadiscio, al seguito delle truppe italiane impegnate nelle operazioni di supporto al ritiro del contingente UNOSOM II. Ricorda di avere a suo tempo proposto la visita di una delegazione parlamentare alle truppe impegnate in tale operazione nelle acque territoriali somale. Il Ministero, interpellato in proposito, aveva rappresentato una serie di difficoltà logistiche tali da scoraggiare l'iniziativa. Esse erano state anche oggetto di un breve scambio di opinioni nel corso della recente audizione in Commissione del Ministro della difesa. Esprime pertanto stupore per la presenza di due parlamentari in Somalia e chiede che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti sulle modalità di essa.

Il presidente BERTONI si associa alle perplessità espresse dal senatore Maiorca e alla sua richiesta di chiarimenti, tanto più che egli stesso aveva avuto occasione di affrontare la questione con il Presidente della Commissione difesa della Camera, con il quale aveva anche avuto modo

di constatare l'esistenza di difficoltà logistiche, rappresentate dal Ministero della difesa, tali, effettivamente, da rendere problematico l'invio di una delegazione parlamentare presso le truppe impegnate in Somalia.

Il sottosegretario SANTORO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Maiorca e dal presidente Bertoni, non disponendo al momento di elementi di informazioni sufficienti a fornire una risposta esauriente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1416) - Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Introduce l'esame il relatore LORETO il quale osserva preliminarmente che la manovra in esame è finalizzata alla stabilizzazione prima e alla riduzione poi del rapporto tra prodotto interno lordo (PIL) e debito pubblico, agendo sul versante del contenimento della spesa per 5.000 miliardi e su quello dell'incremento delle entrate, per 15 mila miliardi. Per quanto riguarda l'assetto del bilancio statale, la strada scelta per il contenimento della spesa è quella di una riduzione conseguita mediante l'adozione di un parametro automatico, con il contenimento in termini percentuali degli stanziamenti originari, fissando l'entità di tale percentuale secondo le categorie economiche della spesa, con esclusione di quelle assolutamente incompressibili.

Scendendo più nel dettaglio, mentre le spese per interessi, retribuzioni, pensioni pubbliche, obblighi internazionali, rate di ammortamento mutui e trasferimenti al sistema previdenziale non subiscono decurtazioni, le categorie di spese per il personale, per trasferimenti agli enti locali, per trasferimenti correnti, per acquisto di beni e servizi, per somme non attribuibili, le spese in conto capitale e i fondi speciali di parte corrente e in conto capitale subiscono tagli che variano da un minimo dello 0,50 per cento per il personale, al 20 per cento per i fondi speciali. Per quanto concerne la parte della manovra di competenza della Commissione, l'articolo 2, al comma 2, disciplina la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di previsione dello Stato; in particolare, per il Ministero della difesa viene esclusa la riduzione del 6 per cento operata in generale sulla spesa per acquisto di beni e servizi, in considerazione degli impegni di carattere straordinario già assunti, al cospetto di una dotazione finanziaria ridimensionata dalla manovra di finanza pubblica per il 1995. Sono altresì esclusi dalla riduzione del 10 per cento applicata a parte degli stanziamenti afferenti alla categoria IX, relativa alle somme non attribuibili, i seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa: 1244, ripianamento di eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione e reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili, nel quale sono iscritti 50 milioni di lire per la cassa e la competenza; 1245, fondo a disposizione per eventuale deficienza dei capitoli relativi alle tre Forze armate, nel quale sono iscritti 64.196 milioni per la cassa e la competenza; 4796, recante la stessa denominazione del capitolo 1244 per la spesa in conto

capitale, che non reca per questo anno stanziamenti di bilancio; 4797, fondo a disposizione per eventuali deficienze relative ai servizi dell'Arma dei carabinieri, nel quale sono iscritti 15 miliardi di lire, per la cassa e la competenza.

Il relatore osserva quindi che nello stato di previsione del Ministero è prevista la possibilità di alimentare, per il tramite dei capitoli 1245 e 4797, una serie di capitoli di spesa afferenti anche alle categorie interessate ai tagli recati all'articolo 2 e che vi è pertanto la possibilità che i tagli operati su detti capitoli vengano almeno in parte compensati con trasferimenti di risorse dai sopra citati capitoli 1245 e 4797, comunque in misura non superiore all'1 per cento nel triennio 1996-1998, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo 2.

Gli effetti, in termini di risparmio, derivanti dalla manovra in esame relativamente allo stato di previsione del Ministero della difesa sono valutabili in circa 60 miliardi di lire e riguardano, oltre a quelli indicati, in particolare i tagli operati sui capitoli afferenti alla categoria II, relativa al personale in attività di servizio e destinati ad incidere soprattutto sulla spesa per gli straordinari; alle categorie V e XII, relative ai trasferimenti; alla categoria X, relativa alla spesa per beni ed opere immobiliari a carico dello Stato e alla categoria XI, relativa alla spesa per beni mobili, macchine e attrezzature a carico dello Stato.

In conclusione, considerata la grave situazione della finanza pubblica e la preoccupante crisi monetaria in corso, l'indifferibile necessità di interventi incisivi e la sostanziale tollerabilità dei sacrifici richiesti al Ministero della difesa, il relatore propone alla Commissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRONZUTI esprime la preoccupazione della sua parte politica per i tagli apportati dalla manovra finanziaria allo stato di previsione del Ministero della difesa, già fortemente penalizzato in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1995. Le decurtazioni subite dalla spesa complessiva per la difesa rischiano di raggiungere una dimensione tale da compromettere la capacità delle Forze armate di assicurare un grado di efficienza e funzionalità adeguato anche agli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia.

Il senatore REGIS ritiene che i tagli operati sul bilancio di previsione del Ministero della difesa diminuiscano ulteriormente la già scarsa efficienza delle Forze armate, fortemente penalizzate dalla legge finanziaria del 1995 e, complessivamente, da una politica degli investimenti che, lungi dal privilegiare l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento dello strumento di difesa, ha di fatto svolto una funzione di mero supporto finanziario a una serie di aziende di Stato scarsamente impegnate nel settore della ricerca e sviluppo. Ulteriori vincoli, di natura politica, hanno inoltre ulteriormente compromesso la posizione internazionale dell'industria bellica italiana, limitandone fortemente le capacità competitive sui mercati mondiali. I vertici militari, dal canto loro, appaiono sempre più acquiescenti nei confronti di una situazione gravemente deteriorata. Esprime pertanto forti perplessità sui tagli operati sullo stato di previsione del Ministero della difesa dal decreto-legge in titolo.

Il presidente BERTONI dissente dalle osservazioni critiche del senatore Regis sullo stato di inefficienza delle Forze armate che, a suo avviso, si sono sempre rivelate all'altezza delle aspettative della Nazione e degli impegni assunti in sede internazionale.

La senatrice BAIOLETTI conviene con le preoccupazioni espresse nel dibattito in ordine alla eventualità che ulteriori decurtazioni del già esiguo bilancio della difesa possano compromettere definitivamente l'efficienza delle Forze armate. Esprime pertanto un avviso contrario ai tagli recati dal decreto-legge n. 43. Con riferimento ai tagli effettuati alle spese per il personale, richiama l'attenzione sulla particolarità delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale militare impegnato in operazioni fuori area e in servizio di ordine pubblico.

Il senatore DELFINO, nel prendere atto della puntuale relazione svolta dal senatore Loreto, ritiene che le riduzioni riguardanti il bilancio della Difesa non siano affatto eccessive ed anzi desidera ricordare che l'emendamento da lui proposto in sede di discussione sulla tabella della Difesa era assai più incisivo, mirando ad una complessiva opera di razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Anche le Forze armate, prestigiosa istituzione al servizio della Repubblica, sono chiamate a concorrere ai generali sacrifici che le pubbliche amministrazioni debbono affrontare per il risanamento finanziario, conseguibile soprattutto attraverso una riorganizzazione complessiva dell'apparato statale ed in primo luogo proprio delle Forze armate. Alla luce di queste motivazioni, auspica che la Commissione difesa voglia esprimere il proprio parere favorevole per quanto di competenza sul provvedimento in esame.

Per il senatore PERUZZOTTI la situazione di emergenza in cui ancora versano le finanze statali ha imposto una manovra correttiva che ha toccato anche, sia pure in misura non rilevante, il bilancio della Difesa la cui esiguità va in ogni caso ancora una volta sottolineata.

Nell'esprimere quindi l'auspicio che questa condizione emergenziale possa presto avere fine, attraverso provvedimenti di carattere non più congiunturale ma realmente strutturale, si dichiara a favore del testo in esame.

Il senatore CASILLO non può non muovere rilievi critici al decreto che reca misure correttive alla finanza pubblica, poichè si continua con il vecchio metodo di colpire proprio laddove sono state già sottratte ingenti risorse; gli stessi criteri adottati per attingere ai fondi del settore della difesa sono, a suo avviso, assai discutibili poichè invece di incidere in quegli ambiti di spesa che presentano forti incongruenze o addirittura rischi di sprechi, incidono sugli straordinari e sull'indennità di missione, colpendo ancora una volta i dipendenti civili e militari della difesa che, nonostante i bassi livelli retributivi, sono da anni in attesa del rinnovo del contratto di lavoro.

Dopo un breve intervento del senatore DOLAZZA, il quale, nel sollecitare il Governo ad intervenire drasticamente nel settore delle indennità che presenta preoccupanti anomalie e palesi ingiustizie, si esprime in

senso favorevole al provvedimento in esame, prende la parola il senatore DE NOTARIS che invece si dichiara insoddisfatto delle misure recate dal decreto-legge, poichè i tagli di spesa vanno a incidere senza equità in settori non strategici, mentre non si provvede ad eliminare quelle sacche di spreco e di inefficienza che pure sono state da tempo individuate.

Nell'intervenire in sede di replica, il relatore LORETO prende atto della difformità delle opinioni che sono state espresse e soprattutto dei rilievi mossi ai criteri di individuazione dei tagli; si tratta di temi assai rilevanti che meriterebbero però ben altro approfondimento e più ampie modalità di discussione. Il senatore Loreto fa poi osservare che la somma complessiva dei tagli apportati al bilancio della difesa, pari a circa 60 miliardi, corrisponde grosso modo all'importo di quel capitolo 1245 su cui non viene a incidere nessuna riduzione e che è destinato a reintegrare proprio quei capitoli su cui sono stati operati i tagli: anche tale considerazione deve pertanto indurre a ritenere ingiustificabili quegli accenti un pò troppo allarmati che hanno caratterizzato taluni degli odierni interventi.

Per quanto riguarda in particolare i tagli sugli straordinari, prosegue il senatore Loreto, va ricordato che in sede di discussione di bilancio egli fu presentatore di un emendamento che proponeva una assai più incisiva riduzione e che la stessa senatrice Baiocchi, allora relatore sul bilancio, aveva ritenuto di poter accogliere; nè si dimentichi che la Commissione difesa aveva anche deciso di approvare un emendamento, proposto dal senatore Delfino, finalizzato ad avviare una vera e propria opera di riqualificazione della spesa militare. Il relatore Loreto pertanto conferma la proposta che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario per la difesa SANTORO il quale prende atto che dal dibattito sono emersi da un lato un sostanziale riconoscimento della esiguità delle risorse finanziarie riservate alla difesa, dall'altro l'esigenza di procedere concretamente ad una ristrutturazione incisiva del bilancio di questo settore che, in ogni caso, pur essendo ai minimi storici, non si sottrae alla generale operazione di ridimensionamento richiesta da una inoppugnabile situazione di emergenza dei conti pubblici.

Per quanto concerne le obiezioni mosse al funzionamento e all'efficienza delle Forze armate, il sottosegretario Santoro ritiene che il problema debba essere affrontato in un contesto globale che non si limiti alle mere questioni di bilancio, ma che affronti prioritariamente i temi strutturali e concettuali da porre alla base della definizione e della attuazione di un Nuovo modello di difesa.

In sede di dichiarazione di voto, intervengono per annunciare l'astensione dei gruppi di appartenenza il senatore CASILLO per Alleanza nazionale, il senatore FRONZUTI per il Centro Cristiano democratico e il senatore RIANI per Forza Italia.

Il presidente BERTONI pone quindi ai voti la proposta, formulata dal relatore Loreto, di esprimere parere favorevole, la quale è approvata a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

57ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi e Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05ª, 0020ª)

Il PRESIDENTE dà conto dei lavori dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, testè conclusosi.

Dopo aver comunicato di aver designato quale relatore sul disegno di legge n. 1416 il senatore Cavazzuti, il presidente Boroli avverte che l'esame del suddetto disegno di legge inizierà nella seduta pomeridiana odierna con l'intervento del Presidente del Consiglio Dini. La seduta proseguirà fino alle ore 21,00 circa e sarà sconvocata la seduta prevista per le ore 21.

L'Ufficio di Presidenza ha anche stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 1º marzo 1995, nella previsione di concludere l'esame in Commissione tendenzialmente per la giornata di giovedì, salvo verificare l'esito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che avrà luogo nel pomeriggio di oggi. Sempre nell'Ufficio di Presidenza, il rappresentante del Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti ha proposto di concludere i lavori in vista dell'inizio dell'esame in Assemblea a partire da martedì 7 marzo.

Il Presidente informa poi che i rappresentanti dei Gruppi presenti alla riunione dell'Ufficio di presidenza, con l'eccezione di quello del Gruppo di rifondazione comunista-progressisti, hanno manifestato l'intenzione di non presentare emendamenti volti a peggiorare i saldi stabiliti dall'articolo 1; dopo la conclusione dell'esame di detto articolo, comunque, gli emendamenti presentati a quelli successivi dovranno essere compensati per tener conto di quanto definito dall'articolo 1. In caso contrario, saranno dichiarati preclusi.

Precisa inoltre che è stato ritenuto possibile, anche dopo che sono stati votati gli emendamenti all'articolo 1 e concluso l'esame di quest'ul-

timo, alterare la composizione della manovra modificando il livello delle spese e delle entrate previste, senza ovviamente dar luogo ad una variazione peggiorativa dei saldi totali. Si provvederà poi in sede di coordinamento, se possibile in Commissione o in Assemblea in caso contrario, a variare le cifre relative nell'articolo 1.

Avverte, infine, che l'Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tornerà a riunirsi al termine della seduta pomeridiana odierna della Commissione.

La seduta termina alle ore 11,05.

58ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BOROLI

Intervengono il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del Tesoro Dini, il ministro del bilancio e della programmazione economica Maserà, il ministro delle finanze Fantozzi e i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Esame e rinvio)

Ha la parola preliminarmente il Presidente del Consiglio e ministro del Tesoro, DINI. Egli fa presente che tra gli impegni prioritari che il governo ha assunto, e per i quali ha ottenuto la fiducia delle Camere, era prevista la manovra finanziaria aggiuntiva che il sopravvenuto divario tra le previsioni di entrata e quelle di spesa ha reso indispensabile per correggere i conti pubblici del 1995. Preannunciando questa manovra egli disse che essa sarebbe stata portata a compimento con rapidità, nella misura necessaria per una significativa riduzione del disavanzo, ricorrendo il più possibile ad interventi strutturali e rispettando i principi dell'equità.

Le misure contenute nel decreto di cui il Governo chiede al Parlamento la conversione in legge – ed è costretto dalle circostanze a chiederla senza indugi e senza variarlo – corrispondono a queste intenzioni e a queste attese: i tempi brevi sono stati rispettati, l'entità della manovra è adeguata ai fini che persegue, i sacrifici imposti sono proporzionati al reddito e ai consumi. Inoltre, i provvedimenti adottati non hanno le caratteristiche degli interventi *una tantum* ai quali si ricorre per tamponare soltanto provvisoriamente falle di bilancio altrimenti destinate a

riprodursi. Essi sono qualcosa di più: sono un passo determinante per la stabilizzazione dei conti finanziari dello Stato da cui deriveranno non effimeri effetti positivi.

La pronta attuazione di questa manovra, se ne rimarrà integra la consistenza, permetterà di raggiungere alcuni importanti ed essenziali obiettivi.

Il primo riguarda la riconduzione del probabile *deficit* di bilancio per il 1995 al di sotto del minimo indispensabile per correggerne il più alto onere derivante dagli interessi del debito pubblico. Rispetto alla legge finanziaria in vigore la riduzione del *deficit* è dunque maggiore, sia pure di poco, e tuttavia in misura significativa come indicazione di volontà e possibilità virtuose.

Il secondo risultato positivo riguarda la possibilità di stabilizzare ed invertire fin da quest'anno, quindi in anticipo rispetto alle previsioni che lo ipotizzavano nel 1996, il rapporto debito pubblico-prodotto nazionale lordo. Questa è la condizione essenziale per poter ridurre il peso del debito che grava sulla nostra economia e per riagganciarsi ai principali Paesi industrializzati dell'Occidente. Così sarà più agevole riportare l'Italia, che ne ha ogni altro titolo, nel gruppo di testa delle nazioni europee.

Il carattere duraturo degli effetti che la manovra è destinata a produrre anche nel 1996 e nel 1997 fa sì, inoltre, che le leggi finanziarie dei prossimi due anni ne risulteranno alleggerite sensibilmente, e perciò minore sarà l'entità dei provvedimenti da adottare per diminuire ulteriormente il *deficit* di bilancio. Non è un «regalo» per coloro che prenderanno il posto di questo Governo. È un atto dovuto, richiesto dall'esigenza di imprimere una risoluta e chiara inversione di rotta all'andamento della finanza pubblica italiana, ma certamente i Governi futuri ne potranno ricavare qualche non trascurabile vantaggio.

Dai provvedimenti in esame il Governo si attende, infine, l'effetto che oggi è assolutamente, - si può dire drammaticamente - più urgente. Da esso dipende, infatti, la possibilità o l'impossibilità di acquisire ogni altro risultato. Il riferimento è all'esigenza di dimostrare nelle prossime ore, e con non equivocabili atti concreti, la volontà dell'Italia di mettere ordine almeno nei propri conti.

Il tempo lavora contro di noi. Già la settimana scorsa, illustrando alla stampa la portata e il significato delle misure decise dal Consiglio dei ministri, ricorda di aver detto che la loro rapida approvazione era indispensabile per dare una immediata risposta alle apprensioni e alle inquietudini crescenti, in Italia e all'estero, circa la tenuta della lira e la stessa credibilità del nostro paese.

Per sottolineare la gravità della situazione, l'urgenza delle decisioni da prendere e perciò la necessità di assicurare alle misure predisposte dal Governo il più ampio e convinto sostegno delle forze politiche e sociali, ricorda di aver usato una metafora che qualcuno giudicò eccessiva: «quando la casa brucia, non si possono aspettare mesi per spegnere l'incendio, rischiando così danni gravi e forse incalcolabili». Il riferimento era nell'ipotesi, non soltanto da lui ritenuta incauta, di lasciare a un governo eletto da un nuovo Parlamento, il compito di avviare la correzione della finanza pubblica.

Purtroppo, da giovedì a oggi le ragioni che giustificavano tali timori non sono venute meno. Esse si sono pericolosamente accentuate. La

tempesta monetaria che ha colpito i mercati finanziari internazionali ha reso ancora più difficile la difesa della lira, già fiaccata dalle perduranti incertezze del quadro politico nazionale e dalla scarsa fiducia nella nostra capacità di contrastare i fenomeni degenerativi in corso.

Nelle ultime ore, le tensioni valutarie provocate dal progressivo apprezzamento del marco e dalle esasperate polemiche sulla data delle elezioni politiche hanno marcato ancora di più i fattori della nostra debolezza. Si è diffusa la preoccupazione che i contrasti tra le forze politiche possano impedire o ritardare eccessivamente la conversione in legge del decreto presentato dal Governo. Dunque, un ulteriore motivo di sfiducia e di rischio pesa sulla nostra moneta. Ciò rende ancora più arduo il compito che è stato affidato al Governo e a cui esso sta cercando di assolvere con la fermezza e la determinazione imposte dalle circostanze eccezionali in cui si deve operare.

Per invertire questa pericolosa tendenza, al termine della quale - non si può ignorarlo - c'è una irreversibile e devastante crisi finanziaria, è assolutamente indispensabile - a questo punto - un'immediata conversione in legge del decreto del Governo. Ciò è indispensabile anche per fugare ogni dubbio sulla volontà dell'Italia di spegnere l'incendio che rischia di bruciare le sue risorse.

Perciò il Governo chiede ai senatori e ai deputati della Repubblica, quale che sia lo schieramento cui appartengono, di approvare subito la manovra sottoposta al loro giudizio senza alterare l'entità e l'equilibrio delle misure che essa prevede.

Il Governo non ignora e certamente non intende surrogare le prerogative delle Assemblee legislative, nè pretende di sottrarsi, già in questa Commissione, a un costruttivo confronto sull'efficacia dei provvedimenti adottati. Ma ricorda che essi sono stati già discussi con le parti sociali, dalle quali il Governo ha ottenuto un responsabile assenso, a conferma della diffusa convinzione che l'interesse dell'intera comunità nazionale comporti anche l'accettazione di sacrifici, purchè equamente ripartiti.

Questa sostanziale equità è stata riconosciuta. L'equilibrio della manovra risulta dal bilanciamento degli interventi previsti. Il Governo si augura che anche il Parlamento condivida questi giudizi di congruità, di necessità e di urgenza, e perciò approvi il decreto nella sua interezza.

Ne deriva un pressante appello a tutti i gruppi parlamentari perchè rinuncino a presentare, o limitino al massimo, le richieste di emendamenti, e quanto meno li concordino preventivamente.

Nel rispetto della sovranità delle Camere e dell'autonomia della politica, egli sente l'obbligo di richiamare tutti alla gravità del momento, che richiede a chiunque l'assunzione di indeclinabili responsabilità.

Si è sull'orlo di una drammatica emergenza. Il Parlamento è in condizione di sventarla: esprime l'augurio che le divisioni tra le forze politiche non impediscano ciò. Sarebbe un tragico errore se per inseguire possibili, ma forse improbabili vantaggi elettorali, pur riconoscendo la necessità delle scelte che si è deciso di compiere, qualcuno si sottraesse al dovere politico e morale di dividerle, magari sperando di strumentalizzarne a proprio favore il rigore di cui non possiamo più fare a meno.

Il Governo sa, e anche il Parlamento sa, che il pieno risanamento dei conti pubblici richiede orizzonti temporali, programmi d'azione e maggioranze parlamentari ben più ampi di quelli che oggi definiscono e

limitano la durata e i compiti di questo Governo. Ma questo Governo sa altrettanto bene, e anche il Parlamento lo sa, che ora e subito bisogna fronteggiare una crisi alla quale ulteriori indugi e irresponsabili sottovalutazioni conferirebbero sciagurate connotazioni di irreversibilità. Ciò potrebbe compromettere forse per sempre le prospettive di crescita dell'economia nazionale, che pure sono già in atto con esiti incoraggianti.

Il Governo ha indicato e ha incominciato a percorrere, sperando che l'appoggio del Parlamento permetta di proseguirla, la strada che esso riteneva più giusta - non se ne intravedono altre - ben consapevole che le incertezze e i calcoli della politica non debbono condizionare e meno che mai impedire il governo dell'economia.

Il Governo sa di non aspettarsi, al termine del proprio, lavoro, applausi. E infatti non li chiede. Ma per quello che sta facendo nell'interesse di tutti, e per l'impopolarità che ne potrà derivare, crede di poter meritare il rispetto.

Il presidente BOROLI, dopo aver ringraziato il presidente Dini per il suo intervento in Commissione, dà la parola al senatore Cavazzuti per lo svolgimento della relazione.

Il relatore CAVAZZUTI precisa che, a suo avviso, la Commissione ha già dimostrato di voler fornire una risposta positiva alla richiesta testè ribadita dal Presidente del Consiglio di giungere alla conversione in legge del provvedimento in tempi rapidi. L'Ufficio di presidenza ha, infatti, stabilito che l'esame da parte della Commissione si concluderà entro la giornata di giovedì e, considerata la portata del decreto-legge, si può ben dire che non vi sono precedenti di trattazioni parlamentari così tempestive. Si è dato quindi atto di aver ben presente la situazione esistente nei mercati finanziari.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, ritiene che esso possa essere modificato in qualche aspetto, evitando però di dar luogo ad una attività emendativa particolareggiata che faccia seguito a richieste provenienti da singoli settori. L'esame del decreto dovrà quindi essere rapido, ma dovrà anche valutare i problemi di carattere generale sottesi alle disposizioni in esso contenute. La dimensione dei problemi è tale, infatti, da richiedere l'assunzione da parte di ciascuno delle proprie responsabilità, in modo analogo a quanto avviene per le questioni di politica estera.

In effetti, all'inizio dell'anno, dopo l'approvazione della finanziaria e del bilancio per il 1995, ci si è trovati di fronte ad un fabbisogno superiore alle previsioni di oltre 20.000 miliardi. Ciò è avvenuto per varie cause su cui è inutile oggi soffermarsi, anche per evitare di entrare in polemiche sul passato e per concentrare l'attenzione su quanto è opportuno fare per il futuro. La dimensione dell'aggiustamento proposto appare, pertanto, in linea con la nuova situazione del fabbisogno ed è funzionale a determinare una stabilizzazione nel rapporto fra debito e prodotto. È augurabile che in tal modo si possano determinare effetti virtuosi anche sui tassi di interesse, dato che l'attenzione degli operatori è rivolta soprattutto alla crescita o meno del debito in termini relativi. Un aiuto, in tal senso, potrà venire anche dal leggero incremento dell'inflazione, nell'ordine dello 0,5 per cento, che potrà derivare dalle misure

contenute nel provvedimento, anche se è importante che ciò non rappresenti una linea di tendenza duratura.

Ritiene poi che certe affermazioni – rese da rappresentanti del precedente Governo – sulla non percorribilità della strada tracciata con il Trattato di Maastricht siano state inopportune, in quanto si è ingenerata la sensazione che ciò precludesse ad un allentamento dell'attenzione su problemi di finanza pubblica: la tendenza deve comunque essere quella di migliorare i relativi indicatori, anche se con ordini di grandezze realisticamente più contenuti rispetto a quanto previsto dal Trattato.

Il provvedimento si rivolge ai tre comparti delle imprese, del lavoro autonomo e delle famiglie con misure riguardanti rispettivamente l'IR-PEG, i contributi sanitari, le detrazioni IRPEF, l'IVA e la imposizione sui prodotti energetici. Con riferimento alla spesa, apprezzamento va espresso sugli interventi proposti e anche per il metodo adottato, con riferimento ai tagli di bilancio, che è finalizzato a responsabilizzare l'amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi.

La parte prevalente di esso riguarda però le entrate e per circa il 50 per cento le imposte indirette o quelle che si trasferiscono direttamente sui prezzi. Precisa che la sua parte politica avrebbe preferito, relativamente alle aliquote IVA, che ci si muovesse con maggiore determinazione verso le indicazioni provenienti dall'Unione europea. Viceversa, viene previsto il mantenimento di quattro aliquote, anche se tale scelta non è compiuta in modo alternativo e non rappresenta una rinuncia rispetto all'obiettivo della omologazione europea.

Fa anche presente che nel decreto-legge sono contenute alcune misure di carattere straordinario o di razionalizzazione nel sistema fiscale che si configurano, nella sostanza, come *una tantum* e ciò appare contraddittorio rispetto alla scelta di dar luogo ad interventi di carattere strutturale.

Dopo essersi soffermato su altri aspetti specifici del provvedimento, raccomanda infine alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sul decreto-legge ed invita a non procedere a modifiche che intervengano su aspetti particolari dello stesso, anche in considerazione della elevata complessità tecnica di talune norme. Si augura, pertanto, che la discussione si soffermi sulle questioni di carattere generale e che anche gli emendamenti siano conseguenti a questa impostazione.

Ritiene, in tale chiave, che, tenendo conto del fatto che l'inflazione, anche a seguito del provvedimento, andrà oltre il tasso previsto del 2,5 per cento, si pone concretamente il problema della protezione delle fasce più deboli della società. Sarebbero pertanto opportune modifiche che, senza intaccare i saldi stabiliti dall'articolo 1, dessero luogo a miglioramenti della equità complessiva del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROVEDA premette di essere contrario ad aumenti della pressione fiscale che, sottraendo risorse dall'economia privata e destinandole a quella pubblica, si sostanziano in una crescita delle inefficienze e degli sprechi.

Tuttavia, in considerazione della grave situazione internazionale, comprende come sia necessario dare segnali del tipo di quelli contenuti nel provvedimento in esame. È dell'avviso, in pari tempo, che ciò non

sia sufficiente e che si debba intervenire anche sul fronte della eliminazione degli sprechi.

Osserva che su tale versante il provvedimento non prevede alcuna misura, mentre sarebbe importante far comprendere che è necessaria una inversione di tendenza rispetto ad una situazione in cui i contribuenti sono chiamati, nella sostanza, a sostenere le rendite finanziarie. È evidente che è difficile, specie per un Governo di transizione, realizzare risultati che incidano direttamente su tale questione, ma è altrettanto chiaro che si potrebbe giungere a provvedimenti, come ad esempio un condono sulle false invalidità, che siano indicativi della direzione verso cui ci si vuole incamminare. Preannuncia un emendamento in tal senso.

Si augura, infine, che il Governo possa ottenere risultati positivi e che sia sostenuto nella sua opera. Successivamente, si potrà andare al voto, ma è bene che non si debba lavorare con l'assillo continuo delle elezioni.

Il senatore CAPONI, pur apprezzando l'appello alla responsabilità rivolto dal Presidente del Consiglio, respinge la logica da cui esso muove. In effetti, la manovra prevista dal decreto-legge in esame si mostra ingiusta ed inefficace. Per questo, qualora non siano introdotte modifiche tali da correggerne l'impostazione, il suo Gruppo si esprimerà in senso contrario.

Precisa, tuttavia, che si tratta di una opposizione del tutto diversa rispetto a quella che prevedibilmente sarà portata avanti dai gruppi appartenenti alla precedente maggioranza di Governo: è evidente infatti la strumentalità della posizione da essi assunta e la contraddittorietà degli orientamenti preannunciati in ordine alle singole misure.

Si sofferma, quindi, sul contenuto del provvedimento ribadendo che esso si presenta come inefficace soprattutto perchè prevede sacrifici senza dar luogo a benefici di carattere duraturo. Occorrerebbe, viceversa, procedere con determinazione verso una riforma fiscale che riduca l'evasione e che colpisca i grandi patrimoni e la rendita finanziaria. In caso contrario, vi è il rischio di un azzeramento dello Stato sociale e di un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria.

Ricorda peraltro che anche il compianto senatore Visentini ebbe a proporre l'introduzione di una imposta patrimoniale che non si presenta, pertanto, come una misura di carattere eversivo.

Pur non mettendo in discussione la necessità di approvare il provvedimento in tempi rapidi, ritiene che la reazione dei mercati non discenda da una scarsa fiducia rispetto alla approvazione del provvedimento da parte del Parlamento. Si assiste, piuttosto, all'affermazione di posizioni strumentali volte ad imporre una certa linea di politica economica.

Quanto alla iniquità del provvedimento, sottolinea come le imposte indirette, di cui in esso si fa largo uso, siano la forma di imposizione meno equa. La conseguenza di ciò è che le misure introdotte colpiscono soprattutto i redditi medi e bassi e che solo una parte minoritaria di esse concernono la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. È paradossale peraltro che interventi di questo tipo siano sostenuti da una certa parte della sinistra e osteggiati dal centro-destra: anche per evitare il perpetuarsi di simili paradossi è opportuno andare alle urne nel mese di giugno.

Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti volti a determinare risparmi di spesa in settori quali l'alta velocità e la difesa, mantenendo inalterati i trasferimenti a favore degli enti locali, e a prevedere una riduzione delle imposte indirette ed un incremento della parte delle entrate concernente le misure antievasione.

Il senatore SECCHI, nell'esprimere la completa adesione del suo Gruppo alle proposte del Governo contenute nel provvedimento in esame, ricorda che già in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 1995, nonché nel dibattito sulla fiducia al Governo Dini, il suo Gruppo aveva sottolineato la necessità di una manovra aggiuntiva. Ritiene in particolare appropriato il *quantum* della manovra proposta dal Governo, nonché il *mix* di interventi sul versante della spesa e incrementi delle entrate. Rileva inoltre la sostanziale equità del provvedimento, e la sua conformità agli orientamenti del diritto comunitario. In proposito, ritiene peraltro che il Governo avrebbe potuto spingersi più oltre nell'armonizzazione del diritto interno alle prescrizioni dettate in sede di Unione europea. Ricorda infine che questa manovra fa parte di un disegno più generale che include l'attuazione della riforma del sistema previdenziale, nonché un'accelerazione al processo delle privatizzazioni. Dopo essersi soffermato infine sulla necessità di una sollecita approvazione del provvedimento da parte del Parlamento, rappresenta l'impegno del suo Gruppo all'accelerazione dell'*iter* parlamentare di approvazione del decreto-legge.

Il senatore PAGLIARINI ricorda che, in sede di approvazione della manovra di bilancio per il 1995, egli aveva ideato alcuni congegni normativi suscettibili di produrre significativi risparmi di spesa, riguardanti in particolare l'erogazione delle pensioni di invalidità e l'utilizzo dei lavoratori posti in mobilità in lavori socialmente utili, che non vennero poi a tradursi effettivamente in norme, a causa di condizionamenti politici. Prospetta pertanto l'eventualità di presentare nell'esame del decreto-legge emendamenti aventi analogo contenuto. Si sofferma infine sulla tecnica contabile del *zero base budgeting*, che si contrappone alla logica incrementale posta a base dell'attuale tecnica di costruzione del bilancio dello Stato.

Ad avviso del senatore GRILLO, di fronte alla richiesta di un gesto di responsabilità, formulata dal Presidente del Consiglio, è opportuno non giudicare nel merito la manovra proposta dal Governo. Ritiene peraltro di dover sottolineare che la manovra proposta dal Governo risulterebbe del tutto inefficace qualora non fosse accompagnata da una riforma strutturale del sistema previdenziale, in attuazione dell'accordo stipulato dal precedente Governo con le organizzazioni sindacali. La mancata definizione di tale importante riforma strutturale, causata dall'atteggiamento ostruzionistico delle organizzazioni sindacali, rende peraltro la manovra ora proposta dal Governo solo interlocutoria, per far fronte a un'emergenza la cui unica causa risiede nell'instabilità politica del paese, la cui economia reale sembra godere di ottima salute.

La senatrice ROCCHI esprime l'auspicio che la manovra sia approvata in tempi molto brevi. Ritene infatti inaccettabile la tesi di coloro

che negano il proprio consenso al provvedimento invocando alternative ritenute migliori e disconoscendo l'urgenza degli interventi proposti dal Governo. Sarebbe certamente desiderabile un provvedimento che, evitando interventi congiunturali e di breve respiro, stabilisse secondo regole chiare e certe la misura del contributo di ogni cittadino alle finanze pubbliche, ma tale obiettivo non può portare al differimento di un provvedimento ora più urgente. Sottolinea infine l'atteggiamento responsabile del suo Gruppo, che limiterà le proprie proposte emendative al minimo indispensabile, presentando solo due emendamenti ispirati alla necessità di assicurare l'equità tra le varie categorie.

Il senatore ZACCAGNA sottolinea la continuità della manovra proposta dal Governo con analoghi interventi adottati nel passato meno recente, incapaci di operare una riduzione strutturale del *deficit* di bilancio. L'approvazione del provvedimento, dettata da senso di responsabilità, non potrà perciò servire a risolvere i problemi della finanza pubblica, se non nel contesto ben più ampio di altri provvedimenti, come testè evidenziato dal senatore Grillo. Preannuncia infine la presentazione di alcuni emendamenti, il cui effetto non sarà però peggiorativo sui saldi indicati nel decreto-legge in esame, che ne risulteranno addirittura migliorati.

Il senatore CHERCHI esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato dal senatore Cavazzuti nell'accettare l'incarico di relatore di un provvedimento che contiene misure il cui tenore rappresenta l'impopolarità. Ricorda poi che la manovra proposta dal Governo appare perfettamente in linea con quanto dichiarato dal suo Gruppo in occasione della manovra di bilancio per il 1995, durante la quale fu più volte sottolineata la necessità di operare una significativa manovra sulle entrate. Di ciò è conferma il fatto che il Governo ritiene gli interventi proposti necessari per il mantenimento dei saldi iscritti nella legge finanziaria, ammettendo con ciò implicitamente la falsità delle assunzioni allora poste a base dal Governo per la definizione della decisione di bilancio. Il suo Gruppo si impegna quindi all'approvazione del provvedimento ora all'esame del Parlamento come atto di responsabilità nazionale, limitando la presentazione di emendamenti al minimo indispensabile, peraltro richiesto dalla necessità di tutelare il livello reddituale delle famiglie più disagiate, che si trovano maggiormente colpite dai previsti inasprimenti fiscali. Dichiarò infine che il proprio Gruppo è pronto ad affrontare una riforma organica del sistema previdenziale, purchè questa sia attuata nel rispetto dei principi generali posti a fondamento di un sistema di assicurazione generale di vecchiaia per i lavoratori.

Il senatore CORRAO assicura l'assunzione delle necessarie responsabilità da parte del Gruppo della Sinistra democratica, che darà il suo contributo alla sollecita approvazione del provvedimento in esame, la cui urgenza impedisce di soffermarsi a vagheggiare riforme ottimali che è impossibile approntare con immediatezza. Esprime quindi preoccupazione per il recente aumento del tasso ufficiale di sconto, da cui può derivare il pericolo di una sottovalutazione del fabbisogno, come determinato dalla stessa manovra correttiva. Sottolinea inoltre come l'incidenza

degli interventi contenuti nel provvedimento si concentri principalmente sulle famiglie monoreddito, quindi sulle fasce più deboli della popolazione, che risultano per di più escluse dalla ripresa economica. Da tale situazione si evince la necessità di una maggiore coesione politica che superi la logica dei blocchi contrapposti in alternanza, i cui effetti negativi sono attualmente visibili e che non fa che incrementare la confusione generale.

Il senatore TAMPONI, associandosi alle considerazioni prima espresse dal senatore Secchi, ricorda lo spirito di responsabilità del proprio Gruppo, già manifestato in occasione della manovra di bilancio per il 1995, della quale sottolineò a suo tempo l'insufficienza. Ribadisce quindi il sostegno del proprio Gruppo al Governo Dini, dal quale si attende la realizzazione degli ulteriori punti programmatici: solo dopo l'esaurimento di tali impegni politici sarà possibile parlare di elezioni anticipate. Al momento il suo Gruppo contribuirà con responsabilità alla rapida approvazione del provvedimento in esame, limitando al massimo la presentazione di emendamenti, nell'auspicio che la Commissione possa licenziare il provvedimento già nella giornata di domani, onde consentirne l'approvazione da parte dell'Assemblea entro la settimana.

Il senatore CRESCENZIO esprime un giudizio positivo sulla manovra, che risulta abbastanza equa, anche se qualche modifica deve essere introdotta per le fasce più deboli. La manovra peraltro si rendeva ampiamente necessaria perchè, come il dibattito aveva già rilevato, esistevano nei documenti di bilancio approvati sul finire del 1994 le più ampie premesse perchè occorresse intervenire in via correttiva, per una entità che può essere considerata vicina a quella di cui all'attuale manovra: tutto ciò conferma il totale fallimento della politica finanziaria perseguita dal precedente Governo, tra l'altro aggravata dalla carenza di strumenti e servizi di carattere amministrativo.

Oltretutto, non può essere condiviso l'orientamento del senatore Grillo, volto a fissare l'equazione tra stabilità politica e voto perpetuo: infatti, la stabilità si ottiene solo se si inviano segnali di responsabilità e di governo efficace dell'economia.

Indubbiamente, non possono non essere accolte le perplessità del senatore Pagliarini sulle pensioni-*baby*, che è un settore estremamente delicato per il quale occorre pervenire ad un maggior rigore che consenta di fissare il principio dell'equivalenza tendenziale tra contributi e pensioni. Ugualmente è da accogliere l'invito del senatore Pagliarini in materia di utilizzo dei cassaintegrati.

Il senatore BONAVITA dissente dall'impostazione del senatore Zaccagna, perchè, già nel corso dell'esame del decreto dell'estate scorsa in tema di sviluppo dell'economia attraverso agevolazioni fiscali, era emersa chiaramente non solo l'inutilità di una simile manovra - essendo in atto già una ripresa economica -, ma la sua dannosità in termini di perdita di gettito. Di ciò è conferma la necessità di varare la manovra in atto. Peraltro, è vero che esiste il problema dell'evasione fiscale, ma è vero pure che esso è stato ingigantito dall'introduzione del patteggiamento per adesione, che ha annacquato il lavoro dell'amministrazione

finanziaria: appare dunque positivo che il Governo abbia modificato la strategia di quello precedente al riguardo.

In conclusione, la manovra, con qualche correttivo per farla diventare più equa, va approvata come segnale positivo per l'economia.

Viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C05*, 0030*)

Il presidente BOROLI fa presente che è opportuno sconvocare la seduta già prevista per le ore 21, come peraltro già esplicitato nel corso della seduta antimeridiana, ed è necessario convocare l'Ufficio di presidenza, a rettifica della precedente convocazione, per un orario immediatamente susseguente alla Conferenza dei gruppi parlamentari in corso di svolgimento. Peraltro, la stessa Sottocommissione per i pareri riprenderà i lavori con un congruo termine dopo la conclusione della seduta in corso.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BOROLI avverte che la seduta di oggi, già convocata per le ore 21, non avrà più luogo.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BOROLI avverte che l'orario d'inizio della seduta antimeridiana di domani 1° marzo 1995 è spostato alle ore 9,30.

MODIFICA DELL'ORARIO D'INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BOROLI avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione è convocato, anzichè alle ore 21 o comunque al termine della seduta pomeridiana in corso, al termine della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, ugualmente in corso di svolgimento.

La seduta termina alle ore 17,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.**La seduta inizia alle ore 15,50.***SULLA SCOMPARSA DEI SENATORI VISENTINI E GAROFALO**
(A003 000, C06^a, 0002^o)

Il Presidente FAVILLA ricorda con commozione le recenti scomparse dei senatori Visentini e Garofalo, sottolineando come essi fossero «da sempre» membri della Commissione finanze e tesoro del Senato, alla quale erano forse particolarmente legati anche in considerazione del loro interesse e della loro esperienza in campo tributario.

Dopo aver rammentato le loro qualità umane, politiche e professionali, il Presidente rinnova i sentimenti di cordoglio, suoi e della Commissione tutta.

IN SEDE CONSULTIVA**(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse**(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio).

Il presidente-relatore FAVILLA, rammentando che il provvedimento in titolo è stato deferito alla 5^a Commissione permanente, fa presente che ciò è probabilmente avvenuto poichè esso è stato considerato strettamente connesso con la manovra di bilancio per il 1995, già approvata dal Parlamento nello scorso dicembre, previo esame in sede referente delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Il senatore D'ALÌ, rilevato che il decreto-legge contiene in prevalenza disposizioni in materia di entrate, ritiene che esso avrebbe dovuto essere assegnato per lo meno alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Chiede altresì quali siano i tempi prevedibili per l'esame del provvedimento in Commissione.

Il senatore ROSSI dichiara non convincenti le motivazioni che hanno probabilmente portato al deferimento del provvedimento alla 5ª Commissione; sarebbe stato più logico, consideratone il contenuto, il deferimento alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Per tale motivo propone di sollevare formalmente il conflitto di competenza sul disegno di legge n. 1416, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

Il senatore PEDRIZZI concorda sulla proposta del senatore Rossi, non essendo sufficientemente chiare le motivazioni dell'assegnazione alla 5ª Commissione.

Il senatore VIGEVANI fa presente che il decreto-legge in esame è senza dubbio connesso con la manovra di bilancio per il 1995, anche se qualche perplessità comunque rimane in merito alle motivazioni che hanno portato all'assegnazione del provvedimento alla 5ª Commissione. Preannuncia tuttavia che il proprio Gruppo non è favorevole alla proposta di sollevare il conflitto di competenza, in quanto l'urgenza del provvedimento è chiaramente sottolineata dalle recenti vicende monetarie che hanno caratterizzato la lira.

Il senatore BERSELLI dichiara di concordare con le osservazioni testè formulate dal senatore Pedrizzi; allo stesso modo il senatore LONDEI si associa a quelle del senatore Vigevani.

Il senatore PAINI considera singolare l'assegnazione alla sola 5ª Commissione, anche considerato che il provvedimento è in prevalenza incentrato sul versante delle entrate. Tuttavia, data la delicatezza della situazione finanziaria del nostro Paese, non ritiene opportuno frapporre ostacoli ad una pronta conversione del decreto-legge, occorrendo invece dare segnali positivi ai mercati.

I senatori GUGLIERI e VENTUCCI si dichiarano, rispettivamente, favorevoli a sollevare il conflitto di competenza.

Il senatore ROMOLI ritiene che non è certo la manovra contenuta nel decreto-legge in esame (peraltro non condivisibile nei contenuti) a poter ridare fiducia ai mercati interni ed internazionali, essendo invece necessari ben altri interventi di carattere strutturale.

Il presidente FAVILLA sottolinea che è la conferenza dei Capi-gruppo ad essere competente circa i tempi d'esame del provvedimento in Commissione e in Assemblea, mentre per quanto riguarda la proposta di sollevare il conflitto di competenza occorre una deliberazione formale della Commissione.

Il senatore ROSSI ritiene che le perplessità manifestate in prevalenza dai membri della Commissione siano sufficienti perchè il Presidente Favilla rappresenti al Presidente del Senato l'opportunità di rivedere il criterio di assegnazione.

Concorda con tali osservazioni il senatore CAPONE, mentre disente il senatore VIGEVANI.

Il presidente FAVILLA ribadisce la necessità di una deliberazione formale da parte della Commissione.

La proposta del senatore ROSSI di sollevare un conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, posta ai voti, è infine respinta.

Il presidente-relatore FAVILLA riferisce quindi, per le parti di competenza, sul provvedimento in titolo.

Per quanto riguarda i tagli di spesa, l'unico aspetto di competenza della Commissione - egli afferma - è l'articolo 3, il quale prevede una decurtazione di circa 600 miliardi dei trasferimenti a favore degli enti locali.

Con riferimento alle maggiori entrate il Governo ha invece impostato una manovra caratterizzata da equità, considerato che essa intacca tutte le categorie di contribuenti (famiglie, lavoratori autonomi ed imprese), evitando peraltro un impatto significativo sull'inflazione; in tal modo la pressione tributaria del 1995 viene ad aumentare di circa un punto rispetto al PIL.

Il Presidente si sofferma poi dettagliatamente sui singoli articoli riguardanti le entrate. Il primo capo dell'articolato è diretto ad interventi in materia di imposta sul valore aggiunto che vanno nella direzione di una progressiva armonizzazione della struttura delle aliquote a quella futura prevista dalle direttive comunitarie in materia. Con l'intervento attuato permane l'aliquota del 4 per cento, quella del 9 passa al 10 per cento, quella del 13 aumenta al 16 per cento, mentre rimane immutata l'aliquota ordinaria del 19 per cento; conseguentemente, avviene uno spostamento (o una riconferma) dei diversi beni nelle varie aliquote, che egli illustra in dettaglio. Tra l'altro, egli si sofferma sulla riduzione dal 19 al 16 per cento delle cosiddette «carni rosse», prosciutti e prodotti insaccati, che vengono così inseriti in una fascia inferiore rispetto a quella attuale. A questo proposito, il relatore fa presente che tale manovra non sembra sufficiente ad evitare le evasioni e gli abusi in materia di importazione e cessione di animali vivi, essendo più opportuno, per eliminare tali fenomeni, una sensibile riduzione della relativa aliquota, attualmente al 19 per cento; tuttavia in questa prima fase essa potrebbe essere diminuita, senza perdita di gettito, al 16 per cento come per le «carni rosse».

Dopo essersi soffermato sugli articoli 11, 12, 13 e 14, sempre in materia di aliquote IVA, il Presidente-relatore illustra dettagliatamente alcune misure antielusive contenute negli articoli 15 e 16. Con riferimento poi all'articolo 17, fa presente che con esso vengono aumentate le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi, sul gas metano e sull'energia elettrica in modo tale che, per esempio, viene ad ottenersi un aumento del prezzo della benzina, con e senza piombo, di 110 lire al litro. Per quanto riguarda le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, vengono aumentate le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano nella misura di 36 lire al metro cubo, pari a circa il 50 per cento dell'aumento stabilito per il gasolio; a tal proposito, egli dichiara di non comprendere questo ulteriore trattamento di favore verso il gas metano, il cui consumo è già sufficientemente agevolato. Allo stesso modo, esprime perplessità sul comma 2 il quale prevede l'aumento dell'aliquota

agevolata per il gasolio per uso agricolo, che passa dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale. Tale misura, insieme anche a quella che dispone al comma 6 l'aumento dell'imposta di consumo per ogni kwh sull'energia elettrica consumata, risolvendosi in maggiori imposte sulle attività produttive, finiscono per «spiazzare» le produzioni nazionali rispetto a quelle estere: meglio sarebbe, se si vuol procurare maggior gettito, tassare il consumo finale.

Con il capo terzo - egli continua - si procede a rivedere alcune disposizioni in materia di imposte sui redditi; in particolare, viene ridotta dal 27 al 22 per cento l'ammontare delle detrazioni d'imposta su alcuni oneri deducibili, mentre viene aumentata di un punto l'aliquota IRPEG, elevata conseguentemente al 37 per cento. L'articolo 20 introduce la previsione di un acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. L'articolo 21 si occupa delle operazioni di fusione e di scissione, mentre l'articolo 22 intende agevolare l'affrancamento di talune riserve dal regime di sospensione d'imposta cui soggiacciono, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento che tuttavia sembra essere troppo elevata. L'articolo 23 procede ad un allineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio dipendenti dalle operazioni della cosiddetta «legge Amato», anche in questo caso attraverso l'applicazione di un'aliquota sostitutiva del 20 per cento; a tal proposito egli rileva che il termine del 30 giugno del 1995 previsto nel comma 5 dovrebbe essere più opportunamente spostato alla fine dello stesso anno. Con l'articolo 27 si dettano poi norme integrative ed interpretative dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 in tema di società di comodo.

Il Presidente-relatore si sofferma poi sinteticamente sul contenuto degli articoli da 28 a 33 dichiarandone di condividere il contenuto, mentre per quanto riguarda gli articoli 34 e 35, in materia di acquisizione dei dati di operazioni intracomunitarie, egli sottolinea che si tratta di disposizioni opportune per evitare abusi ed evasioni, anche attraverso l'incentivazione della trasmissione dei dati stessi da parte degli operatori, con un alleggerimento delle relative sanzioni. Gli articoli da 36 a 40 dettano poi la disciplina ai fini IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. L'articolo 41 detta invece norme che mirano a razionalizzare, facilitando l'acquisizione del previsto gettito, le normative in materia di concordato di massa e di conciliazione giudiziale, mentre l'articolo 43 prevede una sanatoria fiscale per le violazioni in materia di tasse automobilistiche.

Il Presidente-relatore, dopo aver sinteticamente accennato al contenuto degli articoli 44, 45 e 46, esprime il proprio giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, richiamando tuttavia le osservazioni da lui formulate nel corso della propria relazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAVITELLI, a proposito dell'IVA sugli insaccati, ricorda che il prosciutto cotto sconta un'aliquota del 9 per cento, contro quello crudo che è soggetto al 19 per cento; ciò ha portato ad uno «spiazzamento» nei consumi a favore del primo, per cui sarebbe più opportuno allineare le due aliquote per esempio al 16 per cento.

Il senatore LONDEI, dopo aver chiesto alcune spiegazioni su quali siano i fondi speciali soggetti a decurtazione, dichiara di condividere

l'osservazione del Presidente Favilla in merito all'opportunità di diminuire l'aliquota del 19 per cento sull'importazione e la cessione di animali vivi.

Il senatore VIGEVANI dichiara di apprezzare lo sforzo del Governo volto ad impostare una manovra caratterizzata da equità e dall'intenzione di evitare al minimo l'impatto sull'inflazione. La manovra stessa - egli continua - non è di poco conto poichè ammonta a più di 20.000 miliardi e potrà contribuire, nel 1995, alla stabilizzazione del rapporto debito-PIL, col conseguimento di un avanzo primario di circa il 3 per cento. Egli preannuncia poi che il proprio Gruppo presenterà pochi emendamenti, alcuni dei quali finalizzati a reperire gettito a compensazione di altre modifiche di carattere sostanziale (per esempio minor impatto sugli enti locali e sulle fasce più deboli). A titolo d'esempio ricorda che è il caso di intervenire su alcune questioni riguardanti l'Enel, che vedono tale ente continuare a percepire, a suo parere indebitamente, alcune risorse non di sua pertinenza.

Il senatore VENTUCCI ricorda come la caratteristica principale dell'attuale manovra, rispetto a quella attuata dal precedente Governo, sia un sostanziale intervento sul lato delle entrate. Ritiene comunque estremamente positive le norme contenute negli articoli 34 e 35 in materia di acquisizione di dati sulle operazioni intracomunitarie, anche se egli è costretto ad esprimere forti perplessità sui tempi stretti a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento.

Il senatore FARDIN ricorda che già a dicembre si cominciava a parlare della necessità di una nuova manovra, da attuarsi prevalentemente sul versante delle entrate, al fine di reperire ulteriori risorse necessarie a compensare la tendenza all'aumento dei tassi di interesse. Di conseguenza, il provvedimento in esame è assolutamente urgente, anche considerate le recenti vicende monetarie che hanno interessato la lira. Egli riconosce poi che il decreto-legge è complessivamente ben strutturato nel senso della equità, poichè colpisce tutte le categorie di contribuenti, famiglie, imprese e lavoro autonomo, quest'ultimo non adeguatamente inciso nella manovra finanziaria di fine 1994. Per quanto riguarda le spese egli dichiara che si può operare una riduzione più rilevante del lavoro straordinario nelle amministrazioni pubbliche al fine di liberare risorse per allentare il peso della manovra sulle fasce più deboli.

L'oratore dichiara poi di concordare con le osservazioni del Presidente Favilla sulla necessità di allineare al 16 per cento le aliquote IVA sulla vendita di carni fresche e sull'importazione e cessione di animali vivi, cosa che potrebbe essere attuata senza alcuna perdita di gettito. Dopo essersi espresso favorevolmente sul contenuto degli articoli 34 e 35, egli auspica che al provvedimento non vengano presentati emendamenti di dettaglio riguardanti singoli fattispecie e questioni particolari, ma eventualmente emendamenti «più sostanziali» che servano a spostare il prelievo a favore delle fasce più deboli.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la Commissione è convocata domani mattina, mercoledì 1° marzo alle ore 9,00, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

65^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali D'Addio.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(1404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente BISCARDI, in sostituzione del relatore designato, senatore Bevilacqua, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per motivi di salute.

Il decreto-legge n. 4, di cui il provvedimento in titolo prevede la conversione in legge, reitera un provvedimento già approvato dal Senato, con il quale si disponeva la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella attuale composizione al 30 giugno prossimo, termine entro il quale dovrebbero avere luogo le elezioni per il rinnovo dell'organo. Nel corso dell'esame della precedente versione del decreto, il Senato aveva approvato un emendamento volto ad impedire, nelle prossime elezioni, la conferma di coloro che avevano fatto parte del Consiglio nella composizione precedente a quella attuale. Tale norma, recepita dal Governo in sede di reiterazione, è stata tuttavia modificata dalla Camera dei deputati nel senso di disporre la non rieleggibilità dei membri dell'attuale Consiglio. Dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per tale modifica ed aver conseguentemente sollecitato la conversione del decreto-legge nel testo trasmesso dai deputati, il Presidente invita il Ministro a confermare l'impegno, già assunto presso l'altro ramo del Parlamento, ad emanare quanto prima il regolamento di organizzazione del CUN.

Il MINISTRO chiede chiarimenti in ordine ai tempi entro cui dovrebbe essere emanato tale regolamento.

A giudizio del senatore MASULLO, essendo il regolamento essenziale per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo, previste - ai sensi dello stesso decreto-legge n. 4 - entro il 30 giugno prossimo, esso dovrebbe essere emanato in tempo utile per il regolare svolgimento della tornata elettorale.

Il MINISTRO fornisce assicurazioni per l'emanazione del regolamento nei termini suddetti.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MERIGLIANO deplora la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, giudicando inopportuno un rinnovo contestuale di tutti i membri del CUN.

Il senatore SERRA giudica invece condivisibile la norma introdotta dall'altro ramo del Parlamento, soprattutto per la parte in cui esclude al contempo la rieleggibilità e la designabilità dei membri del Consiglio. In tal modo si evita infatti il pericolo della permanenza in seno al Consiglio degli stessi membri, a diverso titolo.

Il senatore MASULLO, rinviando ad altra sede la ridefinizione delle funzioni proprie del CUN, dichiara di condividere le motivazioni di urgenza del provvedimento, del quale auspica la conversione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati; così modificato, esso va infatti nella direzione a suo tempo prospettata dal Gruppo Progressisti-Federativo nel corso dell'esame del precedente decreto.

Poichè nessun altro chiede di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Quindi dopo dichiarazioni in senso favorevole al provvedimento delle senatrici VEVANTE SCIOLETTI, ABRAMONTE e MANIERI, e dei senatori SERRA, MAGRIS, BRIENZA e MASULLO, ed una dichiarazione in senso contrario del senatore MERIGLIANO la Commissione conferisce mandato al Presidente a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(1397) Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Esame e rinvio)

La relatrice MANIERI, prima di riferire alla Commissione sul provvedimento in titolo - il cui contenuto è peraltro ampiamente noto, trattandosi della settima reiterazione di un provvedimento che risale al dicembre 1993 - chiede a tutti i membri della Commissione un chiaro impegno a mantenere nel testo del decreto solo quelle disposizioni effettivamente caratterizzate dai requisiti costituzionali della necessità e della urgenza. In mancanza di tale impegno, ella non ritiene realistico sperare nella conversione definitiva del provvedimento e si troverebbe pertanto nelle condizioni di dover rinunciare al proprio incarico di relatore.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo e i membri della Commissione a esprimersi sulla questione sollevata dalla relatrice.

Il ministro SALVINI sottolinea che il Governo, in sede di reiterazione di un provvedimento che - ricorda - fu emanato per la prima volta dal Governo Ciampi oltre un anno fa, ha già espunto alcuni articoli rispetto alla precedente versione. Tale opera di contenimento non ha peraltro potuto essere più ampia, in considerazione degli effetti ormai prodotti da molte norme del decreto in oltre un anno di vigenza nell'ordinamento. Egli auspica pertanto una conversione del decreto nella sua formulazione attuale, ritenendo che ogni altra questione in esso non contemplata debba essere affrontata in sede di esame di un disegno di legge ordinario, che il Consiglio dei ministri si è peraltro impegnato ad adottare in tempi brevi.

Il senatore MERIGLIANO concorda sulla opportunità di ridurre al minimo indispensabile il contenuto del provvedimento in esame. Una norma, già approvata dalla Commissione nel corso dell'esame del precedente decreto e inspiegabilmente non recepita in sede di reiterazione, è tuttavia a suo giudizio irrinunciabile: si tratta in particolare dell'inquadramento in ruolo del personale non docente delle università, di cui alla legge n. 63 del 1989, che versa in una situazione tale da ingenerare un nutrito contenzioso.

Il senatore SERRA dà atto alla relatrice delle sue doti di pazienza e di mediazione e auspica pertanto che ella non rinunci all'incarico. Ritiene tuttavia che una sanatoria, analoga a quella di cui all'articolo 1, dovrebbe essere introdotta anche per coloro che sono stati illegittimamente esclusi dalla terza tornata idoneativa dei concorsi a professore associato. Dai documenti in suo possesso risulta infatti che tale disposizione non comporterebbe alcun onere a carico dello Stato, facendo invece giustizia di una situazione di intollerabile discriminazione.

La RELATRICE chiarisce che non è sua intenzione mantenere l'incarico se non vi è un preciso impegno da parte di tutti i membri della Commissione a non presentare emendamenti al provvedimento in esame.

Il senatore SERRA riprende brevemente la parola per dichiarare la propria disponibilità nel senso richiesto dalla relatrice, a condizione che dal decreto-legge vengano contestualmente espunte tutte le disposizioni a carattere particolaristico, di dubbia opportunità e non urgenti che vi sono state introdotte.

Conviene la RELATRICE, suggerendo che le disposizioni in questione confluiscono eventualmente in un distinto provvedimento, che la Commissione potrebbe esaminare distintamente rispetto a quello in esame.

Interviene quindi la senatrice ABRAMONTE, la quale concorda pienamente con l'esigenza di ricondurre il provvedimento agli originari motivi di urgenza che ne determinarono l'emanazione nel dicembre 1993.

Il ministro SALVINI ricorda che, a fronte di una originaria ipotesi di scindere il contenuto del precedente decreto-legge in due distinti provvedimenti d'urgenza, il Governo ha preferito la strada - cui egli stesso è più favorevole - di emanare un solo decreto-legge, cui far seguire un ordinario disegno di legge.

Il senatore MASULLO rileva che la nuova stesura del decreto-legge suscita perplessità, poichè riproduce articoli di scarsa importanza e di stampo particolaristico, sui quali la stessa Commissione, in sede di esame del precedente decreto, si era espressa unanimemente in senso contrario; ciò giustifica pienamente il disagio manifestato dalla relatrice. Auspica pertanto che la Commissione riesca a ridurre il testo ai suoi contenuti veramente essenziali, così da inviare anche all'Assemblea un messaggio circa la non disponibilità di tutti i Gruppi a introdurre nuovi argomenti. In caso contrario, non varrebbe neppure la pena di riprendere un cammino destinato ad arrestarsi sui medesimi ostacoli sempre incontrati fino ad oggi.

Il presidente BISCARDI invita quindi il ministro Salvini a fornire una risposta alle indicazioni emerse dall'odierno dibattito.

Il ministro SALVINI si impegna nel senso richiesto e si dichiara disponibile ad ogni iniziativa utile per raccogliere il necessario consenso, al fine di proseguire produttivamente l'iter del testo senza perdite di tempo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(395) BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali
(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Riprende l'esame dell'articolo 16.

A una richiesta di chiarimenti della senatrice BUCCIARELLI, il presidente BISCARDI risponde che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti del Governo; in particolare la nuova copertura finanziaria consente di superare il precedente parere contrario sugli articoli 16 e 22. Circa la mancanza della relazione tecnica per gli emendamenti governativi 16.1 e 22.1, il problema può essere superato se il relatore li fa propri.

Il relatore BRIENZA dichiara di fare propri tali emendamenti; successivamente l'emendamento 16.1, interamente sostitutivo dell'articolo, viene approvato senza discussione.

Parimenti senza discussione, con separate votazioni e previo parere favorevole del RELATORE, sono approvati gli emendamenti 17.1, 17.2 e l'articolo 17 emendato.

Sugli articoli 18 e 19, risultando presentati i soli emendamenti del Governo 18.1 e 19.1 soppressivi (sui quali il RELATORE si esprime favorevolmente), viene posto separatamente ai voti il mantenimento dei due articoli, che risulta in entrambi i casi respinto.

Senza discussione, previo parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 20.1 e l'articolo 20 emendato.

Sull'emendamento 21.1, la senatrice BUCCIARELLI deplora l'orientamento ad imporre un termine troppo breve e perentorio alle regioni, mentre tutte le fasi del procedimento che riguardano l'amministrazione statale risultano particolarmente favorevoli a quest'ultima.

Il presidente BISCARDI giudica opportuna, per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, la precisazione - contenuta nell'emendamento 21.1 - sul carattere perentorio del termine. Propone peraltro di prolungarlo a 30 giorni.

Dopo che il relatore BRIENZA si è pronunciato favorevolmente, il sottosegretario D'ADDIO modifica l'emendamento nel senso proposto dal Presidente e l'emendamento stesso, posto ai voti, viene approvato.

Senza discussione, con il parere favorevole del RELATORE, vengono quindi approvati l'emendamento 21.2 e l'articolo 21 emendato.

Si passa all'articolo 22.

La senatrice BUCCIARELLI illustra l'emendamento 22.2, sostitutivo dell'articolo con una nuova formulazione nella quale si prevede che, avverso il rifiuto dell'attestato o il suo mancato rilascio, l'interessato possa presentare ricorso al Ministro, il quale entro 90 giorni si pronuncia sentito il Comitato di settore. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intenderebbe accolto. La senatrice avverte di avere elaborato l'emendamento, dopo una riflessione condotta con il relatore e il Sottosegretario allo scopo di superare i dubbi suscitati dal testo del Governo (emendamento 22.1), nel quale sostanzialmente si prevedeva l'esame del ricorso da parte della medesima autorità che aveva rigettato l'istanza.

Il sottosegretario D'ADDIO esprime una valutazione complessivamente favorevole, proponendo talune modificazioni meramente formali al testo dell'emendamento ed una sostanziale, nel senso di prevedere che, in caso di silenzio del Ministro, il ricorso si intenda rigettato. Si tratta di una soluzione prudente, suggerita dalla delicatezza delle questioni che verrebbero sottoposte al Ministro; il ricorrente, poi, potrebbe comunque tutelarsi impugnando di fronte agli organi della giustizia amministrativa il silenzio del Ministro.

Il relatore BRIENZA concorda con il Sottosegretario e fa presente che la sua posizione, originariamente favorevole al testo del Governo che appariva comunque conforme ai principi dell'ordinamento giuridico, è favorevole alla mediazione proposta dalla senatrice Bucciarelli con il suo emendamento. Ritira pertanto l'emendamento 22.1.

La senatrice BUCCIARELLI dichiara quindi di accogliere tutte le modifiche proposte dal Sottosegretario al suo emendamento (interamente sostitutivo dell'articolo) che, posto ai voti, risulta approvato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 23, si passa all'articolo 24: con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva senza discussione, con separate votazioni, gli emendamenti 24.1, 24.2 e l'articolo 24 emendato.

Parimenti senza discussione e previo parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva gli emendamenti 25.1, 25.2 e 25.3, nonchè l'articolo 25 emendato, quindi l'emendamento 26.1 e l'articolo 26 emendato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 27, si passa all'articolo 28: con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 28.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Sull'articolo 29 (relativamente al quale è stato presentato il solo emendamento soppressivo 29.1, sul quale il RELATORE si esprime favorevolmente), viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che risulta respinto.

Passandosi agli emendamenti recanti articoli aggiuntivi, il presidente BISCARDI avverte che l'emendamento 29.0.1 è ritirato, quindi pone ai voti l'emendamento del relatore 29.0.2, recante la copertura finanziaria in una formulazione rispettosa del parere espresso dalla Commissione bilancio; con il parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento è approvato.

Riprende l'esame degli articoli accantonati nella precedente seduta.

Senza discussione, con separate votazioni e previo parere favorevole del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 emendato, l'emendamento 10.1 e l'articolo 10 emendato nonchè l'emendamento 15.1 e l'articolo 15 emendato.

Concluso l'esame degli articoli, il presidente BISCARDI propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato, una volta acquisito il consenso di tutti i Gruppi e del Governo, il trasferimento alla sede deliberante; la Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Su segnalazione della senatrice BUCCIARELLI, la Commissione dà inoltre mandato al relatore di apportare al testo approvato le modifiche formali e di coordinamento che apparissero necessarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1146) SCAGLIONE: *Celebrazione dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della repubblica Astese*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice PAGANO, sottolineando come il provvedimento in titolo sia volto a celebrare contestualmente tre

importanti avvenimenti per la città di Asti la cui ricorrenza cade nell'anno in corso: i novecento anni della città; il millennio della imprenditoria astigiana e il secondo centenario della repubblica Astese. A fronte di una nutrita serie di iniziative, la cui organizzazione è affidata ad un comitato nazionale nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, è peraltro previsto uno stanziamento abbastanza esiguo, pari a 2 miliardi per il 1995 e 2 miliardi per il 1996, che rappresenta un onere compatibile con le pur gravose condizioni in cui versa il bilancio dello Stato. Per quel che riguarda la norma di copertura finanziaria, attualmente riferita al 1994, la relatrice prospetta d'altro canto lo slittamento all'esercizio in corso, ipotizzando altresì la possibilità di fare ricorso all'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare a giovedì, 2 marzo, alle ore 10, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI

Norme sulla circolazione dei beni culturali (395)

Art. 7.

Al comma 2, sostituire la parola «Ministro» con la seguente «Ministero» e sostituire le parole «all'Autorità di garanzia» con le seguenti «al competente Ufficio centrale del Ministero stesso».

7.1

IL GOVERNO

Art. 10.

Al comma 3, sostituire le parole «Il Ministro, sentita l'Autorità di garanzia» con le seguenti: «Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentito il Comitato di settore».

10.1

IL GOVERNO

Art. 15.

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita l'Autorità di garanzia» con le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

15.1

IL GOVERNO

Art. 16

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. A tal fine il Ministero si avvale del sistema informa-

tico dell'Arma dei Carabinieri, per mezzo del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati».

16.1

IL GOVERNO

Art. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di realizzare scambi» fino alla fine del comma.

17.1

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

17.2

IL GOVERNO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

IL GOVERNO

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

IL GOVERNO

Art. 20.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «o considerati in sè stessi o in relazione» con le seguenti: «in relazione alla loro natura o».

20.1

IL GOVERNO

Art. 21.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «entro quindici giorni dalla richiesta» con le seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta».

21.1

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati».

21.2

IL GOVERNO

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089)

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

“Art. 37. 1. L'attestato di libera circolazione previsto dal comma 2 dell'articolo 36 è rilasciato entro quaranta giorni dalla presentazione del bene. L'ufficio di esportazione entro tre giorni dà notizia dell'avvenuta presentazione al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi venti giorni, inibire il rilascio. Avverso il rifiuto dell'attestato o il suo mancato rilascio, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro.

2. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

3. Il Ministro, sentito il Comitato di settore, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende accolto.

4. Qualora il Ministro accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei successivi venti giorni, rilascia l'attestato di libera circolazione.

5. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”.

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 200 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-bis».

22.2

BUCCIARELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089)

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

“Art. 37. 1. L'attestato di libera circolazione previsto dal comma 2 dell'articolo 36 è rilasciato entro quaranta giorni dalla presentazione del bene. L'ufficio di esportazione entro tre giorni dà notizia dell'avvenuta presentazione al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi venti giorni, inibire il rilascio. Avverso il rifiuto dell'attestato o il suo mancato rilascio nel termine da parte dell'ufficio di esportazione, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, domanda di riesame al competente Ufficio centrale del Ministero.

2. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

3. L'Ufficio centrale, sentito il Comitato di settore, decide sulla richiesta di riesame entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4. Qualora l'Ufficio centrale accolga la richiesta, l'ufficio di esportazione, nei successivi venti giorni, rilascia l'attestato di libera circolazione.

5. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409”.

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 200 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-bis».

22.1

IL GOVERNO

Art. 24.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui all'articolo 12».

24.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

24.2

IL GOVERNO

Art. 25.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'autorizzazione ha validità non superiore a sei mesi, prorogabili, a richiesta dell'interessato, per non oltre ulteriori sei mesi».

25.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3, 4, 5 e 6.

25.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65».

25.3

IL GOVERNO

Art. 26.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati».

26.1

IL GOVERNO

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Attività degli Uffici centrali)

1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:

a) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 21 della presente legge;

b) decidono sulle richieste di riesame proposte avverso i provvedimenti degli uffici di esportazione per i beni culturali e adottano i provvedimenti di sospensione e di annullamento degli attestati di libera circolazione;

c) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

d) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

e) dichiarano, sentito il competente Comitato di settore, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

f) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri della Comunità europea o di esportazione verso altri Stati.»

Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo V con la seguente: «Norme finali».

28.1

IL GOVERNO

Art. 29.

Sopprimere l'articolo.

29.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 16 e 22, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 milioni annue a decorrere dal 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1994 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

29.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 16 e 22, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 milioni annui, a decorrere dal 1995. Al relativo onere si fa fronte, quanto al 1995, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

29.0.2

IL RELATORE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

72ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FAGNI*La seduta inizia alle ore 9,50.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C08ª, 0024ª)

Il presidente FAGNI avverte che, nella seduta antimeridiana di oggi dell'Assemblea, convocata per le ore 11, ove venissero respinte eventuali proposte di modifica, diventerebbe definitivo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tenutasi il 23 scorso, che prevede l'immediato avvio della discussione dei disegni di legge concernenti il Consiglio di amministrazione della RAI. Tale decisione, evidentemente, non consentirebbe alla Commissione di concludere l'esame dei disegni di legge in questione. Pertanto, è necessario ora sospendere la seduta in attesa delle determinazioni dell'Assemblea. La seduta stessa riprenderà in mattinata qualora, dopo le votazioni sul calendario, il Presidente del Senato volesse concedere alla Commissione un breve lasso di tempo per conferire formalmente mandato alla Presidenza della Commissione a riferire sulla mancata conclusione dei lavori da parte della stessa Commissione. Qualora invece, dopo le votazioni sul calendario, l'Assemblea dovesse immediatamente passare all'esame dei disegni di legge sulla RAI, la seduta riprenderà nel pomeriggio, subito dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, per il solo annuncio dell'ordine del giorno o per la sconvocazione della seduta pomeridiana. Infine, ove in Assemblea dovessero essere approvate modifiche al calendario o emergessero altre novità, sarà comunque possibile riprendere i lavori della Commissione per valutarne le conseguenze.

La Commissione prende atto e il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 15,30.

Il presidente FAGNI, dato conto delle determinazioni assunte in Assemblea sui provvedimenti concernenti il consiglio di amministrazione della RAI, illustra le decisioni assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presi-

denza della Commissione. Esse prevedono la trattazione in sottocommissione pareri del disegno di legge n. 1416, concernente la manovra economica, nel pomeriggio, nonchè la convocazione di due sedute, rispettivamente domani alle ore 15,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1298 in materia marittima e giovedì alle ore 15, per l'esame dello schema di decreto legislativo concernente gli appalti nei settori esclusi.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

La presidente FAGNI avverte che al termine della seduta della Commissione è convocata la sottocommissione pareri per esprimere parere alla 5^a Commissione sul disegno di legge n. 1416, concernente la manovra economica.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente FAGNI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il Sottosegretario Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1409) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Il presidente FERRARI annuncia che il Sottosegretario Prestamburgo ha testè presentato, sul decreto-legge in titolo, degli emendamenti il cui testo è già in distribuzione ai Commissari.

Propone, quindi, di rinviare l'inizio dell'esame, con la relazione del senatore Di Bella, alla seduta di domani, nell'attesa che la 1^a Commissione si pronunci sui requisiti di costituzionalità: la Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 10,15.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

102ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARPI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Franco DORIGONI, presidente della Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici, accompagnato dal professor Enrico CERRAI e dagli ingegneri Nunzio SILVESTRO e Giorgio SOLDADINO, dal dottor Germano BULGARELLI, presidente della Federgas-Acqua, e dal dottor Enrico TESTA, presidente della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: seguito dell'audizione del Presidente della Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici (R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 febbraio.

Dopo una breve introduzione del presidente CARPI, prosegue l'audizione del dottor DORIGONI interrotta nella seduta dello scorso 6 ottobre. Egli ricorda che nel settore elettrico è ampiamente riconosciuta l'esistenza di economie di scala: tale principio, tuttavia, riferito alla produzione e alla trasmissione, non viene considerato determinante ai fini di una più precisa individuazione delle dimensioni del gestore. Al riguardo, pertanto, occorre fare riferimento a criteri che tengano conto dell'esigenza di pervenire al pareggio dei conti di bilancio: in tal modo, sia grandi che piccole imprese possono essere in grado di conseguire idonei livelli di efficienza. Relativamente alla privatizzazione dell'Enel sottolinea la necessità che l'attività di trasmissione e di dispacciamento resti di competenza dello Stato ovvero sia sottoposta a un incisivo controllo pubblico. Quanto poi agli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazioni, ritiene che essi tendano a stabilire la *par condicio* fra tutti gli esercenti il servizio elettrico, a introdurre elementi di concor-

renza nell'attività di produzione, a eliminare le barriere esistenti nell'attività di *import-export* e a prevedere una separazione contabile fra le attività di produzione, trasmissione e distribuzione. Auspica inoltre nuove regole nel settore, affinché si preveda un ruolo di indirizzo da parte dello Stato in materia di attività di trasmissione e dispacciamento. Quanto al ruolo dell'Autorità nel settore del gas, osserva che il disegno di legge n. 359 prevede una competenza limitatamente alle attività di distribuzione tramite reti urbane, lasciando fuori dal controllo, l'attività di trasporto e la distribuzione alle utenze industriali.

Circa la tariffa unica nazionale, poi, osserva che allo stato attuale non sembrano derivare squilibri da tale previsione. Riguardo alle ipotesi di energia da cogenerazione, fa invece presente che numerosi progetti nel settore si propongono di trovare soluzione allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso il loro recupero energetico. Fornisce inoltre alcuni dati relativi al numero di utenti per addetto nell'Enel e nella Federelettrica pari, rispettivamente, a 264 e 240.

Si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge n. 359, licenziato dalla 10ª Commissione. Ravvisa innanzitutto l'inopportunità che la medesima Autorità abbia competenza sul gas ed elettricità: a suo avviso, infatti, per quanto riguarda il gas la competenza deve essere estesa al trasporto e alla distribuzione alla utenza industriale mentre, per quel che riguarda l'acqua, le funzioni attribuite all'Autorità non devono contrastare con i principi di cui alla legge n. 36 del 1994 e devono, in ogni caso, articolarsi a livello regionale. Ritiene, inoltre, che debbano essere salvaguardate le competenze attribuite alle amministrazioni locali, prevedendo la redazione di concessioni-tipo concordate fra il Governo e le Associazioni delle autonomie locali, ovvero la Conferenza delle regioni. Nell'ambito delle tariffe, dichiara che il Ministero dell'industria dovrebbe conservare, oltre a un parere generale di indirizzo, anche quello di stabilire la loro struttura; ferma restando la tariffa unica nazionale nel settore elettrico, si dovrebbero individuare criteri oggettivi e trasparenti modalità di applicazione dei sistemi di perequazione tariffaria. Venendo, infine, alla questione relativa alle fonti di energia assimilate a quelle rinnovabili, ritiene che l'efficacia del provvedimento CIP n. 6 del 1992 debba permanere solo per i progetti presentati entro la data di entrata in vigore della legge sulle Autorità. Ribadisce, infine, l'esigenza che, nell'ambito del processo di privatizzazione dell'Enel, venga assicurato che le funzioni di trasmissione e dispacciamento siano esercitate sulla base di direttive del Ministero dell'industria, in accordo tra Enel e Federelettrica, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dovrebbero essere attribuite sulla base di concessioni che garantiscano la parità di trattamento tra tutti i concessionari.

Ha quindi la parola il dottor BULGARELLI il quale ritiene che il disegno di legge n. 359 sia in contrasto con la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali: ritiene, infatti, di scarsa funzionalità l'accorpamento in una medesima Autorità delle attività di controllo sull'acqua e il gas, in considerazione del fatto che le condizioni di produzione e distribuzione delle due fonti di energia sono diametralmente opposte: mentre per quel che riguarda l'acqua solo il 3 per cento è gestito attraverso concessioni ai privati, la gestione del gas si articola su 3.500 concessioni nel settore. Esprime, pertanto, l'avviso che il ruolo

delle Autorità di controllo debba limitarsi alla gestione dei servizi pubblici a carattere nazionale mentre, per quel che riguarda i servizi locali, sarebbe opportuno intervenire con apposite leggi di settore.

Ha poi la parola il dottor TESTA il quale, pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario alle privatizzazioni, esprime talune preoccupazioni in merito alla possibilità che da esse possano trarre origine monopoli privati che non introdurrebbero nessun elemento di liberalizzazione e concorrenza nel mercato. Qualora, pertanto, l'Enel dovesse venire privatizzato «in blocco», non dovrebbero per questo venir meno le garanzie di salvaguardia della *par condicio* per tutti i concessionari, sia a livello statale sia locale, affinché la privatizzazione dell'Enel non comporti il travolgimento dell'intero sistema dei servizi pubblici.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente CARPI tiene a precisare che l'articolo 1, comma 2, del testo del disegno di legge n. 359 approvato dalla 10ª Commissione, prevede una definizione di servizi di pubblica utilità proprio in riferimento a prestazioni oggetto del servizio su tutto il territorio nazionale.

Il senatore FERRARI Karl, preso atto che gli organi di informazione negli ultimi giorni hanno dato notizia di una serie di emendamenti elaborati dal Ministro dell'industria sul testo del disegno di legge n. 359, già licenziato dalla Commissione, chiede che essi vengano attentamente esaminati. Chiede, altresì, che la Commissione industria proceda in una prossima seduta all'audizione dei rappresentanti delle aziende municipalizzate.

Il senatore LOMBARDI CERRI condivide le perplessità espresse dal senatore Ferrari Karl e fa presente come il progetto di privatizzazioni presentato dal precedente Ministro dell'industria tenesse conto delle preoccupazioni formulate dal dottor Testa. Si domanda infine quale sia il ruolo svolto dalle Commissioni di merito in sede di esame di un disegno di legge, qualora in Assemblea gli emendamenti ad esso presentati apportino sensibili modifiche ad un testo sul quale si era registrata l'unanimità dei consensi.

Il presidente CARPI fa presente che il testo approvato in sede referente dalla Commissione si qualifica come una proposta all'Assemblea la quale può ovviamente apportarvi le modifiche ritenute opportune o necessarie.

Il dottor DORIGONI, a conclusione dell'audizione, fa presente che destano preoccupazione le dichiarazioni rese dal Ministro del bilancio circa la possibilità che la privatizzazione dell'Enel non preveda l'istituzione di una *public company* bensì di un «nocciolo duro» di azionisti.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

103ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Zanetti.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Elio Troili, Rubino Alfani ed Enzo Canettieri, rappresentanti sindacali nazionali per la CGIL, la CISL e la UIL dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, nonché i signori Riccardo Astazi, Francesco Berardelli, Francesco Diano, Aldo Favilla, Savino Ragno, Giulio Sorella e Giorgio Subini rappresentanti sindacali delle società collegate SAF, RESS e SIVA.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore LADU riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione, che risponde all'inevitabile esigenza di contemperare l'ulteriore riduzione delle spese statali con l'aumento delle entrate, al fine di contenere il disavanzo pubblico entro i limiti già prefissati dal precedente Governo. Resta fuori dalla manovra finanziaria in esame la riforma della previdenza, il cui progetto, peraltro, è stato preannunciato dal Governo per il prossimo mese. In conclusione si sofferma analiticamente sul contenuto degli articoli 2, 5 e 44, dal 21 al 31 e dal 36 al 40.

La Commissione unanime, infine, conferisce al senatore Ladu il mandato di trasmettere alla 5ª Commissione uno schema di parere favorevole.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore

(R048 000, C10ª, 0004ª)

Ha inizio l'indagine conoscitiva in titolo con l'audizione dei signori Elio Troili, Rubino Alfani, Enzo Canettieri, Riccardo Astasi, Francesco Berardelli, Francesco Diano, Aldo Favilla, Savino Ragno, Giulio Sorella e Giorgio Subini.

Il signor ALFANI, nel dare atto al sottosegretario Zanetti del qualificato contributo da lui reso per la soluzione dei problemi dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, si sofferma sulla situazione produttiva e occupazionale dell'ente e delle società collegate. Egli, tra l'altro, lamenta la disparità di trattamento dei lavoratori dipendenti dalla RESS e, più in generale, l'adempimento meramente burocratico del ruolo svolto da parte del liquidatore Nannerini.

Il signor CANETTIERI, nel ricordare quanto disposto dalla legge n. 595 del 1994 per la liquidazione dell'Ente e il recupero occupazionale, auspica più efficaci e incisive iniziative a opera del Dicastero della funzione pubblica, anche per superare i limiti presenti nella citata normativa: ciò anche al fine di equiparare il trattamento dei lavoratori dipendenti a quello disposto dagli ordinari ammortizzatori sociali, tenendo presente, tra l'altro, la vigente disciplina per la liquidazione dell'EFIM.

Il signor TROILI sottolinea le difficoltà ascrivibili all'operato del commissario liquidatore dell'Ente e prospetta soluzioni alternative volte a favorire la riallocazione dei dipendenti. Esprime infine il timore che si voglia favorire il mercato privato della forestazione e della ricerca scientifica e tecnologica, a detrimento del patrimonio di notevoli competenze acquisite dal settore pubblico.

Seguono interventi di alcuni senatori.

Il senatore LADU ritiene che l'attenzione della Commissione debba concentrarsi principalmente sul controllo della gestione dell'attività di liquidazione dell'ente, coerentemente con gli indirizzi contenuti nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1020, recante appunto la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Il senatore MICELE constata l'inadempienza della gestione commissariale dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta: la legge n. 595 del 1994 prevede, infatti, termini ben precisi, che al momento risultano disattesi, per la redazione del piano di liquidazione dell'ente che, una volta approvato con decreto del Ministro dell'industria, deve essere presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Non essendo stato ancora presentato il suddetto piano, chiede che la gestione della liquidazione si svolga nel rispetto del dettato della legge e che il Governo esponga in Commissione le linee di intervento in materia di impiego del personale dell'ente e delle società collegate in differenti strutture della pubblica amministrazione.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

80ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali

(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale

(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale

(847) MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali

(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale

(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 23 febbraio 1995.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che erano stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al testo unificato. Avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Sull'emendamento 0.1 esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Il senatore MANZI annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Posto ai voti, l'emendamento 0.1 è respinto.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 0.2.

Il senatore SPISANI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 0.2 risulta respinto.

Posti separatamente ai voti risultano respinti, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, anche gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.10 presentato dal Governo.

Interviene quindi il senatore DE LUCA che illustra: il subemendamento 1.10/1 che propone di sostituire le parole: «costituire» e «costituzione» con le seguenti: «eleggere» ed «elezione»; il subemendamento 1.10/2 che propone di sostituire le parole: «rappresentanza sindacale unitaria» con le seguenti: «rappresentanza unitaria»; il subemendamento 1.10/3 che propone di aggiungere alla lettera *b*), dopo le parole: «voto segreto su liste» le seguenti: «e con sistema proporzionale»; il subemendamento 1.10/4 che propone di aggiungere alla lettera *c*) le seguenti parole: «a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza». Illustra infine il subemendamento 1.10/5 che propone di aggiungere all'emendamento 1.10 il seguente comma: «La rappresentanza unitaria delibera il proprio regolamento di funzionamento che può prevedere procedure di verifica della attività della rappresentanza stessa».

Il relatore, presidente SMURAGLIA, esprime il proprio parere favorevole su tutti i subemendamenti illustrati dal senatore De Luca.

Il sottosegretario LISO esprime parere contrario sui subemendamenti 1.10/1, 1.10/3, si rimette alla volontà della Commissione sui subemendamenti 1.10/2 e 1.10/4. Esprime invece parere contrario sul subemendamento 1.10/5, proponendo semmai di modificare l'emendamento 1.10 ed aggiungere, dopo le parole: «la costituzione» le altre: «il funzionamento».

Il senatore TAPPARO esprime parere favorevole sul subemendamento 1.10/3 che se accolto, rende in parte superfluo il subemendamento 1.10/1. Ritiene invece che possa sussistere la dizione «rappresentanze sindacali unitarie». Dichiaro infine di non condividere del tutto il rinvio totale alla negoziazione e fa presente come l'emendamento 1.10 tocchi in modo profondo l'impianto globale del disegno di legge.

Il senatore FLORINO avanza un'ulteriore proposta rispetto al subemendamento 1.10/1, sottolineando che potrebbero essere mantenute entrambe le parole «costituire» ed «eleggere», nonchè «costituzione» ed «elezione». Ritiene inoltre necessario mantenere la dizione «rappresentanze sindacali unitarie». Propone inoltre una modifica al subemendamento 1.10/5, nel senso di sostituire la parola: «delibera» con la parola: «sancisce».

Il senatore PUGLIESE annuncia il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti sull'emendamento 1.10 in quanto esso rimette in discussione una serie di questioni lungamente dibattute e concordate all'interno del Comitato ristretto che ha elaborato il testo unificato. La norma in esso contenuta tende a riaffermare la situazione che si vuole mettere in discussione con i quesiti referendari. Esprime quindi il voto contrario della sua parte politica anche su tutti i subemendamenti.

Il senatore PELELLA ribadisce le ragioni del subemendamento 1.10/1 e si dichiara contrario alla modifica proposta dal senatore Florino. Sottolinea inoltre l'opportunità di inserire esplicitamente nel testo dell'emendamento 1.10 il riferimento alla proporzionalità e mette in luce come i subemendamenti tendano a rendere più equilibrata la norma proposta dal Governo.

Il senatore BASTIANETTO annuncia il voto contrario della Lega nord sull'emendamento 1.10, per le stesse ragioni ricordate dal senatore Pugliese e il voto favorevole sui subemendamenti.

Il senatore BEDIN annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 1.10 e al subemendamento che introduce il sistema proporzionale. Esprime invece il proprio voto contrario su tutti gli altri subemendamenti, ritenendo, in particolare, preferibile la proposta avanzata dal rappresentante del Governo in relazione al subemendamento 1.10/5.

Il senatore DE GUIDI, sottolineando come i subemendamenti illustrati dal senatore De Luca non mettano in discussione i concetti affermati dal Governo nell'emendamento 1.10, ritiene tuttavia preferibile il mantenimento della dizione «rappresentanza sindacale unitaria» piuttosto che quella proposta dal subemendamento 1.10/2.

Il senatore SPISANI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.10 anche con la eventuale modifica prospettata dal sottosegretario Liso in relazione al subemendamento 1.10/5. Annuncia inoltre il proprio voto favorevole anche sul subemendamento 1.10/1, mentre esprime il proprio disaccordo sulle altre proposte illustrate dal senatore De Luca.

Il sottosegretario LISO sottolinea come l'introduzione del riferimento al sistema proporzionale sia il punto più delicato che, se introdotto nell'emendamento 1.10, rischia di compromettere i contenuti dell'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

Il relatore SMURAGLIA sottolinea come da lettere ricevute dalle tre confederazioni CGIL, CISL e UIL risulti il parere favorevole di quest'ultime sul criterio della proporzionalità nel sistema elettorale delle rappresentanze unitarie.

Il senatore TAPPARO ritiene che dai documenti citati dal Presidente, non risulti con chiarezza un orientamento del tutto ed incondizionatamente favorevole ad una proporzionalità estesa a tutti i livelli. Poichè quello in discussione costituisce il nodo centrale del provvedimento in esame, chiede se non sia opportuno valutare l'accantonamento di questo punto.

Il senatore DE LUCA ribadisce la necessità di introdurre la specificazione contenuta nel subemendamento 1.10/3, volta soprattutto ad evitare il *referendum* sull'articolo 19 della legge n. 300 del 1970.

Il sottosegretario LISO fa presente che i *referendum* sull'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori si pongono in relazione al criterio della maggiore rappresentatività presunta. Quello che invece il subemendamento va a toccare è un ganglio più profondo dell'organizzazione dei lavoratori, per la protezione dei loro interessi, sul quale la Corte Costituzionale si è sempre espressa favorevolmente. Chiede quindi se non sia necessario riflettere sul rischio di inserire meccanismi di destrutturazione delle organizzazioni sindacali che nuocerebbero pesantemente alla tutela dei diritti dei lavoratori. Invita pertanto i membri della Commissione a riflettere sulla diversità dei due aspetti richiamati. Ricorda inoltre il valore dell'accordo del 23 luglio 1993 quale strumento di protezione dei diritti dei lavoratori.

Il senatore BARRA, dichiarando di condividere i subemendamenti all'emendamento 1.10, ritiene necessaria una riflessione sui sistemi di raccordo tra le rappresentanze aziendali e la contrattazione nazionale, problema questo che non sembra legato all'introduzione di criteri di proporzionalità.

Il senatore MAGLIOCCHETTI sottolinea come l'intento del Governo sia assai chiaro ma presenti, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie aziende, il rischio di una scarsa rappresentanza di lavoratori all'interno delle unità produttive: per questo è indispensabile indicare chiaramente la proporzionalità del sistema di elezione.

Interviene da ultimo il senatore MANZI il quale, osservato che lo spirito con cui sono state raccolte le firme per i *referendum* è ben diverso da quello che aveva ispirato i sottoscrittori dell'accordo di luglio, fa rilevare che una parte consistente dei lavoratori ritiene che non ci sia abbastanza democrazia nei posti di lavoro. Tenuto conto inoltre che il cosiddetto problema della «riserva del terzo» sembra superato anche agli occhi dei sindacati, risulta assai opportuno optare per una chiara indicazione del sistema proporzionale, mentre la posizione del Governo sembra voler mantenere ad ogni costo le cose come erano prima.

Il Presidente mette quindi ai voti il subemendamento 1.10/1 che la Commissione approva.

Dopo che il presentatore ha ritirato il subemendamento 1.10/2 il Presidente mette separatamente ai voti i subemendamenti 1.10/3, 1.10/4 e 1.10/5, che vengono tutti approvati dalla Commissione.

Posto ai voti, viene successivamente approvato l'emendamento 1.10, nel testo modificato.

Il Presidente dichiara precluso l'emendamento 1.3 e l'emendamento 1.4 assorbito.

Sull'emendamento 1.11, di iniziativa governativa, il relatore esprime parere contrario.

Il senatore MAGLIOCCHETTI illustra quindi il subemendamento 1.11/1 che si propone di aggiungere dopo le parole «a tempo indeterminato», le seguenti: «ed ai lavoratori collocati in cassa integrazione».

Posto ai voti il subemendamento 1.11/1 è approvato.

Il senatore TAPPARO dichiara che voterà contro l'emendamento 1.11 in quanto è in controtendenza con la volontà dichiarata dal Governo di voler dare maggior peso ai contratti atipici.

Il senatore PUGLIESE si associa alle dichiarazioni del senatore Tapparo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 nel testo modificato è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, risultano respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore DE LUCA illustra quindi due subemendamenti all'emendamento 1.12. Il subemendamento 1.12/1 propone che nell'emendamento 1.12 sia soppresso il riferimento ai commi 3 e 6. Il subemendamento 1.12/2 si propone di aggiungere un comma all'emendamento 1.12 che recita: «Le controversie relative alle elezioni di cui al presente articolo rientrano nella competenza del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui le elezioni si svolgono».

Il senatore PUGLIESE avanza quindi un ulteriore subemendamento 1.12/3 volto a sopprimere, all'emendamento 1.12, i riferimenti ai commi 4 e 5.

Il sottosegretario LISO modifica l'emendamento 1.12 nel senso di sopprimere il riferimento al comma 3 dell'articolo 1, presentando un altro emendamento volto a sopprimere l'ultimo periodo dello stesso comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore CARNOVALI annuncia il voto contrario della Lega nord oltre che sull'emendamento in questione anche su tutti i subemendamenti.

I senatori FLORINO e PUGLIESE si dichiarano contrari alla proposta da ultimo avanzata dal rappresentante del Governo.

Si dichiara invece favorevole il senatore BEDIN che propone inoltre di sostituire nella parte del comma 3 che rimarrebbe in vita la parola: «costituite» con la parola: «elette» per rendere la norma conforme al comma 1 appena approvato.

Il senatore SPISANI si dichiara favorevole tanto alla proposta del senatore Bedin quanto a quella del rappresentante del Governo.

Dello stesso avviso si dichiara anche il relatore SMURAGLIA.

Poste separatamente ai voti, vengono approvate la proposta avanzata dal senatore Bedin e la proposta del sottosegretario Liso intesa a sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

Viene quindi posto ai voti il subemendamento 1.12/1 per la parte relativa alla soppressione del riferimento al comma 6 che risulta accolto.

Il subemendamento 1.12/3 presentato dal senatore Pugliese relativo alla soppressione dei riferimenti ai commi 4 e 5 nell'emendamento 1.12, posto ai voti risulta respinto.

Posti ai voti, vengono infine approvati il subemendamento 1.12/2 e l'emendamento 1.12, nel testo emendato.

Con il parere favorevole del relatore posto ai voti, risulta successivamente approvato l'emendamento 1.7.

Il Presidente dichiara infine preclusi gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Posto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato risulta approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI

al testo unificato risultante dai disegni di legge nn. 1, 104, 328, 765, 847, 909,
1073

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

1. L'organizzazione sindacale è libera. Considerata la particolare natura delle associazioni sindacali, alle stesse è fatto obbligo di deposito dello Statuto e di Registrazione dell'organizzazione presso il Ministero del Lavoro.

2. È condizione per la registrazione che gli Statuti dei sindacati contengano norme chiare e rigorose a garanzia della democraticità interna».

0.1

LA LOGGIA, SPISANI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 01.

1. La costituzione, la composizione, il funzionamento, la durata in carica e i rinnovi della rappresentanza sindacale unitaria sono disciplinati da accordi interconfederali o da contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In difetto di detti accordi o contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva, la costituzione, la composizione, il funzionamento, la durata in carica e i rinnovi della rappresentanza sindacale unitaria sono disciplinati dalle norme della presente legge».

0.2

SPISANI, ZANETTI

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

ZACCAGNA, SPISANI

Sopprimere il comma 1.

1.2

ZACCAGNA, SPISANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Tutti i lavoratori hanno diritto di eleggere o rinnovare con voto segreto e col sistema proporzionale una rappresentanza unitaria aziendale in ogni impresa che occupi più di 15 dipendenti, salvo che accordi collettivi di categoria o di settore prevedano livelli inferiori».

1.3

LA LOGGIA, SPISANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire una rappresentanza sindacale unitaria. I contratti e gli accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 9, stabiliscono le modalità per la costituzione, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

- a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
- b) voto segreto su liste;
- c) periodicità delle elezioni almeno triennale.

1.10

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

1.4

ZACCAGNA, SPISANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e può essere esteso agli altri lavoratori alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 1.».

1.11

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

1.5

ZACCAGNA, SPISANI

Sopprimere il comma 3.

1.6

SPISANI, ZANETTI

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6, con il seguente:

«3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dove manchino i contratti collettivi di cui al comma 1, le rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite in base ai criteri che risultino più diffusi nei contratti collettivi, rilevati a cura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

1.12

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «di livello nazionale», inserire le seguenti: «, fermi restando i principi generali contenuti nella presente legge».

1.7

PUGLIESE, MANZI

Al comma 4, sostituire le parole: «3 anni» con le seguenti: «5 anni».

1.8

ZACCAGNA, SPISANI

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «I componenti delle rappresentanze» alla fine.

1.9

MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,
FLORINO

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

58ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità CONDORELLI.**La seduta inizia alle ore 15,40.*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12ª, 0011ª)

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che la Sottocommissione per i pareri ha rimesso alla Commissione plenaria, in sede consultiva, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, che potrà essere esaminato dalla Commissione al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore GALLOTTI, il quale osserva che il settore della sanità risulta interessato dalla riduzioni di spesa disposte con il decreto in esame agli articoli 2, 4 e 8. In particolare fa presente che con l'articolo 2, comma 1, vengono ridotti del 20 per cento i fondi speciali di parte corrente e di parte capitale per ciascuno degli anni del triennio 1995, 1996 e 1997, e, conseguentemente risultano ridotte di tale percentuale anche le quote del fondo speciale di parte corrente relative al Ministero della sanità.

Con il comma 2 del medesimo articolo 2, prosegue il relatore, viene disposta la riduzione degli stanziamenti iniziali di bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997, con percentuali differenziate per le varie categorie di

spesa; secondo quanto si evince dalla tabella 2 della relazione tecnica allegata, le autorizzazioni di spesa di parte corrente del Ministero della sanità che subiscono una riduzione riguardano gli oneri relativi al personale in servizio, (ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio), le spese per acquisto di beni e servizi e, nell'ambito della categoria IX relativa alle somme non attribuibili (assoggettata ad una riduzione del 10 per cento), gli stanziamenti relativi all'Istituto superiore di sanità e lo stanziamento relativo alla lotta alla droga.

Il relatore fa poi presente che l'articolo 4 prevede che, a decorrere dal 1995, l'aliquota relativa ai contributi sanitari a carico dei redditi fino a 40 milioni da lavoro autonomo e di altri redditi, per la parte eccedente i 4 milioni, venga aumentata di un punto percentuale e sia quindi pari al 6,6 per cento. Ricorda al riguardo che, a decorrere dall'esercizio 1993, i contributi sanitari affluiscono direttamente alle regioni e sono destinati, insieme al Fondo Sanitario Nazionale determinato annualmente con la legge finanziaria, al finanziamento delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale; l'aumento dei contributi sanitari, comportando un maggior afflusso diretto di risorse alle regioni, viene quindi con il decreto in esame associato ad una contestuale riduzione del Fondo Sanitario stesso. Dopo aver precisato l'effetto sul fabbisogno corrispondente al maggior gettito contributivo ottenuto con l'aumento di un punto, fa rilevare come l'ammontare del risparmio netto della misura, che viene scontato in bilancio tramite la riduzione del Fondo Sanitario Nazionale, è leggermente inferiore al dato precedente, a causa dei diversi criteri di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, (che provvedono al finanziamento della spesa sanitaria senza apporti da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994). Fa poi presente, con riferimento all'articolo 8, che vengono modificate alcune disposizioni in materia di personale introdotte con la legge n. 724 del 1994, prevedendosi, per il settore della sanità, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 2 della citata legge n. 724: la sanità viene ora assoggettata alla nuova disciplina, prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto in esame, che estende a tutto il 1995 il divieto di assunzioni, fatte salve le assunzioni con ricorso a procedure di mobilità nei limiti del 50 per cento del *turn-over*, mentre viene riconfermata la deroga già prevista nella legge n. 724 che facoltizza le assunzioni del personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.

Infine, con riferimento all'articolo 10, relativo alle variazioni di aliquote dell'IVA, il relatore Gallotti fa rilevare che viene prevista l'applicazione della aliquota IVA al 4 per cento ai medicinali (esclusi i prodotti omeopatici e da banco), con anticipo rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 724, che stabiliva l'applicazione di tale aliquota IVA sui farmaci a decorrere dal 1° giugno 1995.

Il relatore, conclusivamente, prendendo atto della necessità di approvare le misure finanziarie in relazione alla gravità dell'attuale situazione economica e valutaria, esprime tuttavia forti riserve in merito all'articolo 4, e pertanto dichiara di riservarsi di presentare uno schema di parere anche in base alle considerazioni che emergeranno dal dibattito.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GREGORELLI, nel ringraziare il relatore per l'onestà intellettuale della sua esposizione, esprime apprezzamento sulla manovra finanziaria, in quanto non incide ulteriormente sui *ticket* per le prestazioni sanitarie; mentre individua nelle spese delle amministrazioni centrali la sede più appropriata per i tagli del bilancio; inoltre l'abbassamento dell'aliquota IVA per determinati farmaci accoglie, a suo avviso, l'orientamento già espresso dalla propria parte politica. Pur esprimendo quindi alcune perplessità in merito al blocco del personale, auspica per senso di responsabilità politica l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento in esame, e illustra il seguente schema di parere, di cui è firmatario:

«Le misure del decreto-legge n. 41 all'attenzione della Commissione sono il segno della gravità e dell'urgenza, sottese alla nuova manovra del Governo sulla finanza pubblica. Non può sfuggire ad alcuno che la turbolenza costante della lira sui mercati valutari chiama in causa la capacità di realizzare un efficace intervento strutturale sui conti pubblici.

Ogni settore, dunque, dell'intervento pubblico è sottoposto ad una attenta verifica dei *trends* di spesa, ad una più attenta ed oculata verifica, di quanto non sia stato fatto con la recente approvazione della manovra finanziaria. In quella occasione si sottolineò come la manovra finanziaria fosse improntata ad una logica approssimativa nei contenuti e velleitaria negli strumenti, laddove a tagli consistenti della spesa corrente per la Sanità per circa 6.200 miliardi non corrispondesse alcuna logica di maggiori entrate, che potessero da un lato sgravare la quota a carico dello Stato e dall'altro affermare quel principio di equità e solidarietà per il Servizio sanitario nazionale ancora sperequato e in parte regressivo, consono al vecchio sistema di contribuzione di malattia poi transitato nel Servizio sanitario nazionale riformato.

A distanza di due mesi, si deve prendere atto che i tagli introdotti con norme di tipo vincolistico rischiano di paralizzare l'avvio del nuovo sistema aziendale, se non si attua una gestione a stralcio del 1994 e se non si pone mano al debito pregresso, attraverso un piano di rientro del debito concordato tra Stato e Regioni. Ma si deve prendere ulteriormente atto che comprimere la spesa sanitaria, oltre un certo limite, rischia di tradursi unicamente in un danno troppo elevato per la stessa salute dei cittadini, nonchè in un aggravio economico troppo oneroso per i lavoratori dipendenti e i pensionati, che, a parità di contributi versati, corrono il rischio della riduzione di prestazioni e servizi resi, non potendo accedere a forme integrative o ad assicurazioni di malattia.

Il Governo ha perciò dovuto affrontare la questione dell'aumento della contribuzione del lavoro autonomo, elevando dell'1 per cento l'attuale contribuzione al Servizio sanitario nazionale da parte delle categorie interessate, così come è previsto dall'articolo 4 del decreto in esame.

Pertanto, si può ritenere condivisibile il meccanismo di reperimento di maggiori entrate per ridurre la quota a carico dello Stato destinata al Fondo sanitario nazionale.

Infine, si mantiene l'abbassamento dell'aliquota IVA dal 9 al 4 per cento sui farmaci, già previsto a partire dal 1° giugno 1995, e ciò appare corretto, non solo in considerazione del fatto che il nostro Paese al riguardo prevedeva un'aliquota molto più alta rispetto ai paesi della Comunità, ma anche in conseguenza della crisi del settore in Italia che

presenta già oggi, di fatto, una scarsa competizione sui mercati, con il rischio di perdere circa 6.000 posti di lavoro del settore medesimo. Infine, poichè attualmente il metodo di definizione del prezzo è ancorato al prezzo medio europeo, un differente regime IVA rende la comparazione tra industrie ancora più disomogenea.

Pur riconoscendo, infine, che la manovra poggia su un *mix* di interventi ispirati al criterio della generalità per grandi aggregati di spesa in modo da evitare di danneggiare un settore a favore di altri, occorre sottolineare un punto, valido anche nei periodi di emergenza: non c'è riduzione oculata di spesa che funzioni in termini strategici e di prospettiva se non si accompagna a misure che non comprimano la spesa per investimenti. Ciò è tanto più vero per la sanità pubblica.

Pertanto, accanto al provvedimento, che è ora legge dello Stato, per le aree alluvionate, che consente di accedere prioritariamente ai fondi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per le regioni colpite da calamità naturali, occorre analogamente consentire la possibilità di accesso soprattutto alle regioni del Mezzogiorno, che non possono, proprio sulla salute, essere ancora agli ultimi posti nel Paese: è un fatto di equità, di rinascita e di sviluppo; si tratta di porre in essere un vero meccanismo di riequilibrio e di garanzia del diritto tra nord e sud.

Con spirito costruttivo, con senso di responsabilità, oltrechè in ragione delle forti motivazioni in tema di equità - che occorre rispettare anche situazioni di grave emergenza finanziaria - la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge in titolo, auspicando che possa essere perseguita la ricerca di maggiore equità.

BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, MANARA»

Il senatore DIONISI dichiara il proprio dissenso rispetto alla manovra nel suo complesso, in quanto inutile ed inefficace, nonchè, in particolare, sugli interventi in materia di sanità, invitando quindi ad una riflessione sulla situazione paradossale della politica italiana in cui una parte delle forze politiche di sinistra sostiene un governo moderato e conservatore che si pone in linea di sostanziale continuità con il precedente Esecutivo. Le misure proposte incidono sulle fasce più deboli della società, mentre sarebbe stato più opportuno per ragioni di equità sociale aumentare la cosiddetta tassa sulla salute per i redditi superiori a 150 milioni di lire, come proposto dalla sua parte politica. A suo avviso, non è giustificabile non ridurre sprechi e inefficienze, e procedere, invece, nella privatizzazione del Servizio sanitario nazionale: la necessità di risanare la finanza statale, non può infatti prescindere dal rispetto dei principi di equità fiscale e di giustizia sociale.

Il senatore BINAGHI rileva che se un analogo provvedimento fosse stato proposto dal precedente Governo, sarebbe stato fortemente avvertito proprio da quelle parti politiche che oggi invece sostengono la necessità della manovra finanziaria. Il nocciolo del problema non è la spesa sanitaria, ma l'obiettivo di eliminare gli sprechi in altri settori, in quanto lo stato di salute della popolazione nel nostro Paese contrasta con le inefficienze del Servizio sanitario nazionale. Nell'esprimere quindi preoccupazione per gli ulteriori tagli nella sanità, dichiara di essere contrario all'articolo 4. In conclusione, ritenendo non condivisibile anche l'articolo 10, in quanto penalizza la ricerca e la produzione di

quei farmaci ancora sottoposti all'aliquota del 19 per cento, si esprime in senso contrario sul provvedimento.

Il senatore **SIGNORELLI** dichiara di non condividere l'ineluttabilità della manovra finanziaria addotta a giustificazione della stessa da parte di talune forze politiche, rilevando che nessuna misura di emergenza potrà avere effetti positivi se non viene prima risolta la contraddittorietà dell'attuale quadro politico. Senza approfondire il merito del provvedimento, che ripropone interventi obsoleti che incidono sui consumi, esprime il proprio orientamento contrario.

Il senatore **CAMPUS**, nell'osservare che qualunque manovra finanziaria è destinata ad essere tanto più impopolare, quanto più è critica la situazione economica del Paese, osserva che per realizzare l'obiettivo del risanamento, si fa leva ancora una volta sul contributo di solidarietà da parte delle classi produttrici di reddito, mentre occorrerebbe invece soprattutto ridare stabilità al quadro politico.

Nel preannunciare quindi la propria astensione, fa presente di condividere la necessità di intervenire sulla finanza pubblica con misure correttive, pur ritenendo che solo un nuovo Esecutivo potrà procedere al vero risanamento della finanza pubblica.

Il senatore **PETRUCCI**, nel sottolineare la particolare drammaticità della situazione economica italiana, esprime apprezzamento per gli interventi correttivi proposti dal Governo in quanto il decreto non incide negativamente sul contesto sociale, ed inoltre costituisce il presupposto per una manovra più ampia, che potrà restituire credibilità e fiducia al nostro sistema economico e politico in ambito internazionale. Pertanto, nel condividere l'articolo 4, in quanto viene rispettato il principio solidaristico, nonchè l'articolo 10, auspica, peraltro, che si possa avviare il processo di riforma contenuto nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, risolvendo il problema dei debiti pregressi delle Unità sanitarie locali, nonchè avviando la contrattazione per i dipendenti del settore sanitario. Esprime, pertanto, un orientamento favorevole a nome del proprio gruppo.

Il senatore **MARTELLI**, nell'esprimere apprezzamento per l'articolo 10 concernente l'abbassamento dell'aliquota IVA sui farmaci, dichiara di non condividere invece il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 8, data la grave situazione degli organici negli ospedali, anche perchè tale divieto potrebbe essere aggirato utilizzando le deroghe già previste. Dichiara pertanto il proprio orientamento contrario sul provvedimento.

Il senatore **MANARA** dichiara, a nome del suo gruppo, un orientamento favorevole sulla manovra proposta nel disegno di legge in esame, in quanto le misure correttive, pur richiedendo una certa dose di sacrifici, sono abbastanza eque e comunque potranno essere riconsiderate in sede di predisposizione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Pur ritenendo condivisibile l'aumento dei contributi al Servizio sanitario nazionale contenuto nell'articolo 4, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno agire sugli sprechi e sulle inefficienze dell'apparato burocratico del sistema sanitario nazionale. Esprime poi perplessità sul

blocco del personale contenuto nell'articolo 8, auspicando che in futuro non sia necessario incidere ulteriormente sul settore sanitario.

Il senatore BRUGNETTINI, dichiarando il proprio orientamento favorevole sul provvedimento, esprime l'avviso che gli interventi finanziari proposti con il provvedimento siano assolutamente necessari per sopprimere alle gravi difficoltà della situazione economica e valutaria e che, pertanto, sarebbe irresponsabile non consentire l'approvazione del provvedimento.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, nel prendere atto della particolare gravità dell'attuale momento politico ed economico, esprime forti perplessità sui contenuti della manovra proposta, che non può essere approvata in modo aprioristico sulla base di mere considerazioni politiche, prescindendo dalla valutazione di merito. Dichiarò pertanto il proprio orientamento contrario, in quanto il provvedimento in esame contraddice l'impegno assunto di fronte agli elettori, alla vigilia delle elezioni del 27 marzo, di non aumentare la pressione fiscale introducendo ulteriori aggravii, a fronte dei quali non sono erogate prestazioni corrispettive da parte dello Stato in termini di miglioramento dei servizi. Sottolinea quindi che l'ulteriore compressione delle risorse nel settore sanitario può compromettere la realizzazione della tutela del diritto alla salute dei cittadini.

La senatrice MODOLO, nel concordare che sarebbe stato opportuno aumentare la cosiddetta tassa della salute per i redditi superiori a 150 milioni, esprime apprezzamento per la misura del blocco del personale dell'articolo 8, ritenendola una misura necessaria per evitare eventuali, inopportune pressioni sui direttori generali. Nell'auspicare quindi una *rapida soluzione al problema del debito pregresso delle Unità sanitarie locali*, dichiara il proprio orientamento favorevole al provvedimento.

Il relatore GALLOTTI in sede di replica, pur condividendo l'appello al senso di responsabilità politica, ritiene comunque di sottolineare che, nella campagna elettorale per le elezioni del 27 marzo, era stato assunto l'impegno di non aggravare la pressione fiscale e che pertanto ragioni di coerenza con tale posizione non gli consentono di formulare uno schema di parere favorevole sul complesso della manovra proposta; pertanto presenta uno schema di parere favorevole, ma condizionato alla soppressione dell'articolo 4.

Il sottosegretario CONDORELLI, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti sull'articolo 4, osserva che la manovra è rispettosa dell'esigenza di non gravare sulle classi meno abbienti; quanto all'articolo 8 rileva che è necessario procedere quanto prima alla revisione degli organici, in modo da rispondere alle esigenze di personale delle aziende ospedaliere; mentre l'articolo 10 prelude alla progressiva razionalizzazione della spesa farmaceutica. Auspica quindi l'approvazione del provvedimento in considerazione della grave situazione economica del nostro paese.

Il presidente ALBERTI CASELLATI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole al disegno di legge in titolo presentato dai

senatori Bettoni Brandani, Gregorelli e Manara che risulta accolto con le astensioni dei senatori Gallotti, Dionisi e Campus. Conseguentemente il Presidente dichiara precluso lo schema di parere del relatore Gallotti.

La Commissione, rinunciando il senatore Gallotti a redigere il parere, su proposta del Presidente, conviene di affidare al senatore Gregorelli, l'incarico di estensore del parere favorevole da trasmettere alla Commissione competente sul provvedimento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1317) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali
(Esame e rinvio)

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in via preliminare dà conto dei pareri pervenuti dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame.

Il relatore GREGORELLI, illustrando il provvedimento in esame, esprime perplessità sull'articolo 1, che al comma 1, conferma la disciplina transitoria dei prezzi delle specialità medicinali delle fasce a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, invitando quindi il Governo a fornire chiarimenti in merito. Quanto alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, ritiene non più proponibile un ulteriore blocco del prezzo dei farmaci della fascia c), chiedendo pertanto precise assicurazioni in merito al Governo. Sull'articolo 2, che si riferisce all'adozione da parte della Commissione unica del farmaco delle linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della medesima del 30 dicembre 1993, esprime l'avviso che tale disposizione sia inutilmente ripetitiva, alla luce anche della intervenuta approvazione del provvedimento collegato.

Quanto all'articolo 3, che riguarda l'assistenza sanitaria erogata ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia ed iscritti agli uffici di collocamento, fa presente che tale norma si è resa necessaria per sanare una lacuna normativa.

In conclusione il relatore, nel ribadire le proprie perplessità in merito alla proroga indiscriminata del blocco dei prezzi dei farmaci inseriti in fascia c), in quanto si compromette gravemente la ricerca scientifica in tale settore, auspica la rapida conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BINAGHI ritiene sia necessario distinguere nella categoria dei farmaci quelli che chiedono un notevole impegno di ricerca scientifica. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento, o in alternativa, di un ordine del giorno sulle biotecnologie. Condivide le perplessità in merito all'articolo 2, che non si armonizza con la definizione delle competenze della Commissione unica per il farmaco in vigore.

Il senatore MARTELLI preannuncia la presentazione di un emendamento volto alla soppressione dell'articolo 2, che, a suo avviso, non può sanare i profili di illegittimità dell'attività della Commissione unica per il farmaco, che egli, in base alla documentazione, in suo possesso, ha in più occasioni fatto rilevare.

Il senatore PEPE si associa alle osservazioni del senatore Binaghi.

Il senatore CAMPUS auspica che il Governo faccia chiarezza sull'articolo 1, comma 1, del provvedimento, ritenendo non più giustificabile il regime attuale di indeterminatezza sui prezzi dei farmaci. A suo avviso anche l'articolo 2 risulta inutile e pleonastico in relazione all'attuale disciplina delle competenze della Commissione unica per il farmaco, mentre, quanto all'articolo 3, ne condivide la finalità di carattere solidaristico.

Non essendoci altri interventi in sede di discussione generale, si passa alle repliche del relatore e del Governo.

Il relatore GREGORELLI, nel ribadire la necessità di approvare rapidamente il decreto-legge per evitare ulteriori reiterazioni, invita ancora una volta il Governo a fornire chiarimenti in merito alla questione dei prezzi dei farmaci.

Il sottosegretario CONDORELLI, a nome del Governo, dichiara il proprio impegno a fornire i chiarimenti richiesti, riservandosi di acquisire ulteriori dati informativi precisi in merito al regime dei prezzi.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, ed avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame è stabilito alle ore 19 di giovedì 2 marzo 1995.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive EURATOM nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di tutela della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti

(R144 003, C12ª, 0001ª)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi delle leggi 22 febbraio 1994, n. 146, 30 luglio 1990, n. 212 e 19 febbraio 1992, n. 142, previe osservazioni della 11ª e della 13ª Commissione: favorevole con osservazioni e proposte emendative)

Il relatore MONTELEONE illustra lo schema di decreto in esame che, dando attuazione alle direttive EURATOM, costituisce anche una revisione complessiva del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, testo fondamentale della disciplina vigente in materia di radioprotezione, suggerita dalla notevole incidenza delle disposizioni comunitarie sull'attuale legislazione italiana. Passando alla disamina del testo, mentre il capo I individua il campo di applicazione delle

disposizioni contenute nel decreto, il capo II precisa le definizioni ivi utilizzate, comprese quelle dei termini derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda le grandezze radiometriche, i lavoratori esposti, la classificazione degli ambienti di lavoro. Il capo III, dedicato agli organi, colloca in una posizione centrale l'ANPA. Il capo IV si riferisce alle lavorazioni minerarie, mentre il capo V definisce il regime giuridico per l'importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materie radioattive. Il capo VI detta il regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi, mentre il capo VII disciplina gli impianti. Il capo VIII, detta la normativa per la protezione sanitaria dei lavoratori, stabilendo gli obblighi dei datori di lavoro nonché dei lavoratori, prevedendo la sorveglianza fisica per la protezione di questi ultimi, mediante esperti qualificati. La sorveglianza medica è invece affidata dall'articolo 83 ai medici competenti e ai medici autorizzati. Il capo IX, che disciplina la protezione sanitaria della popolazione, detta nella prima sezione le disposizioni per la protezione generale della medesima, mentre nella sezione seconda prende in considerazione, in particolare, la protezione dei pazienti. Il capo X disciplina lo stato di emergenza nucleare, mentre nel capo XI sono dettate le norme penali per le contravvenzioni ai singoli capi. Infine nel capo XII sono contenute le disposizioni transitorie e finali. Completano il testo gli allegati I-V.

Il relatore esprime quindi apprezzamento per la totale revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, proposta con il decreto in esame, in quanto esso ha recepito i principi protezionistici dalle radiazioni che si sono affermati nel mondo occidentale nell'ultimo ventennio. In particolare si è passati dal principio di «tendenza» alla dose più bassa, tipico degli anni sessanta, a quello di ricerca continua e di applicazione immediata della più bassa dose. Andrebbe comunque auspicato un maggior decentramento regionale delle competenze, che nel decreto in esame sono centralizzate nell'ANPA. Il decreto prevede poi - in ben 41 articoli - la regolamentazione del dettaglio normativo con il rinvio a ulteriori decreti ministeriali da emanare in molti casi addirittura in concerto fra diversi Ministeri, acquisito il parere di molteplici organi ed enti. Tali procedure burocratiche rischiano di compromettere sul piano concreto la puntuale attuazione del dettato legislativo.

Per quanto riguarda poi la vigilanza e il controllo, si assiste, a suo avviso, ad una moltiplicazione degli organismi preposti: infatti, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 185 affidava al solo Ispettorato del lavoro la vigilanza per la tutela dei rischi da radiazione dei lavoratori, nell'attuale testo al medesimo sono affiancati per gli stessi compiti l'ANPA, nonché gli organi del Servizio sanitario nazionale nel caso di macchine radiogene, come detta l'articolo 59 comma 2.

Infine il relatore rileva che vari articoli fanno riferimento all'obbligo, non chiaramente definito, di rispettare norme di «buona tecnica» o di «buona pratica» e che le disposizioni concernenti la protezione dei pazienti, attuative di una specifica direttiva EURATOM del 1984, pur essendo innovative rispetto al decreto del Presidente della Repubblica del 1985, non sono del tutto esaustive in quanto non prevedono opportunamente la definizione analitica delle competenze degli specialisti in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare.

Sulla base delle predette considerazioni, il relatore propone di esprimere un parere favorevole, con osservazioni e proposte emendative, del seguente tenore:

«All'articolo 9, si segnala l'opportunità di integrare la commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria con membri rappresentanti delle società scientifiche d'area radiologica e cioè l'AIMR (Associazione italiana di radiologia medica), l'AIMN (Associazione italiana di medicina nucleare) e l'AIRO (Associazione italiana di radioterapia oncologica).

Si propone inoltre di sostituire il comma 7 con il seguente: "Il Presidente, per speciali problemi, invita a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti italiani o stranieri di società scientifiche, qualificati in particolari settori".

All'articolo 22, al comma 1, si propone di sopprimere dopo le parole "vigili del fuoco", le parole "e all'ANPA, nonchè ove di loro competenza". Tale modifica è suggerita dalla necessità di snellire la procedura di controllo e di informativa a carico degli operatori dell'area radiologica.

All'articolo 24, comma 1, si propone di aggiungere in fine le seguenti parole: "salvo che nei casi previsti dal comma 2", per evitare che si debba procedere a denuncia per i residui radioattivi e materiali contaminati (siringhe usate, boccette ad esempio), che abitualmente si producono nelle applicazioni della medicina nucleare e che vengono consegnati per lo smaltimento a terzi autorizzati.

L'articolo 25, concernente lo smarrimento, perdita, ritrovamento di materia radioattive andrebbe totalmente riformulato in quanto non risulta con chiarezza il soggetto tenuto alla comunicazione ed inoltre la procedura è complessa.

All'articolo 61 si propone di aggiungere al comma 3 le seguenti lettere:

i) assicurare la sorveglianza medica ai sensi dell'articolo 83 e seguenti, anche con la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee, ai sensi dell'articolo 88, lettera *d*);

l) in caso di superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 86, effettuare le segnalazioni previste all'articolo 92 e assicurare l'intervento di un medico autorizzato per gli adempimenti riguardanti la sorveglianza medica eccezionale prevista dall'articolo 91;

m) adempiere agli obblighi di conservazione e di consegna della documentazione riguardante la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica, ai sensi degli articoli 81 e 90".

Tali integrazioni sembrano opportune poichè il comma 3 si riferisce solo agli obblighi per la sorveglianza fisica e non anche a quelli per la sorveglianza medica.

All'articolo 69 si osserva che le direttive europee vietano l'impiego di donne che allattano solo in caso di rischio di contaminazione elevata. Occorrerebbe invece precisare eventualmente in allegato le pratiche e le procedure vietate in rapporto all'impiego di radio nuclidi eliminabili con il latte.

All'articolo 72, comma 1, si propone di aggiungere dopo le parole: "ragionevolmente ottenibile" le seguenti: "tenendo conto dei fattori economici e sociali", in virtù del coordinamento con l'analoga disposizione dell'articolo 2, lettera b). Si propone poi la soppressione del comma 3, in quanto riduttivo per l'obiettivo dell'ottimizzazione che si consegue anche con altre misure, ad esempio l'obbligo di informazione da parte del datore di lavoro.

All'articolo 78 sarebbe opportuno modificare la formulazione di cui alla lettera b) del comma 1 che fa riferimento all'energia degli elettroni accelerati "compresa fra 400 KV e 10 MeV", con la seguente: "energia degli elettroni accelerati da 400 KV in poi" in quanto la gestione delle macchine cosiddette pesanti, come gli acceleratori, si avvale di un fisico sanitario.

All'articolo 81, comma 4, sostituire le parole da "va consegnata" fino a "documento di cui all'articolo 90", con "deve essere consegnata dal datore di lavoro, sentito l'esperto qualificato, all'ispettorato medico centrale che assicurerà la sua conservazione". Tale modifica, garantendo la necessaria efficienza e tempestività dei controlli, tende ad ovviare un ingiustificato aggravio burocratico per il sanitario.

All'articolo 84 si propone di sopprimere il comma 6 in quanto non coerente con gli scopi della visita medica preventiva.

All'articolo 85 si ritiene opportuno inserire al comma 4 dopo le parole "nei confronti dei lavoratori" le seguenti "allontanati dal rischio perchè non idonei o trasferiti". Infine si propone di inserire alla fine il seguente periodo: "Anche per tali lavoratori il medico formulerà il giudizio di idoneità ai sensi del precedente comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni".

All'articolo 86 si propone la soppressione del comma 3, in quanto la materia è già disciplinata dai commi 1 e 4 dell'articolo 85.

All'articolo 88 si propone di sostituire il comma 2 con il seguente: "All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici in possesso di specializzazione in radiodiagnostica, o in radioterapia oncologica, o in medicina nucleare, ed i medici competenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626". Tale modifica è suggerita dal fatto che la qualificazione e la specializzazione del medico responsabile della radioprotezione implica la conoscenza dei principi che disciplinano la medicina del lavoro, quella della radiobiologia e radiopatologia e delle approfondite conoscenze relative alla natura e proprietà delle radiazioni ionizzanti, conoscenze queste che nel loro insieme non fanno parte della formazione specialistica rispettivamente della medicina del lavoro e delle specializzazioni dell'area radiologica. Va inoltre rilevata la contraddittorietà della disposizione di cui al comma 2 che richiede ai medici competenti il possesso di requisiti per lo svolgimento di compiti che essi non svolgeranno in quanto inerenti alla sorveglianza medica affidata ai medici autorizzati.

All'articolo 90 si propone di modificare i commi 2 e 3 stabilendo che all'interessato va consegnato l'originale del documento sanitario personale e non la copia che invece deve essere conservata dal datore di lavoro almeno per trent'anni dopo la cessazione del rapporto.

All'articolo 108 si osserva che la procedura per l'approvazione dei programmi di ricerca scientifica clinica è estremamente farraginosa e limita gli obiettivi della ricerca, che per definizione deve essere libera e non sottoposta alle direttive del Ministero della sanità. Si propone inoltre di sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

"1. I programmi di ricerca clinico-sperimentale comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, devono essere sottoposti all'autorizzazione del responsabile apicale della istituzione ove la ricerca si compie previo vincolante parere di un comitato comprendente i medici specialisti di cui all'articolo 110, uno o più esperti in bioetica ed il fisico sanitario per le valutazioni dosimetriche. In ogni caso l'espletamento della ricerca implica il consenso liberamente e volontariamente espresso e sottoscritto dalle persone oggetto della sperimentazione dopo adeguata informazione sui rischi connessi con l'esposizione. In caso di soggetto d'età minore o di inabile il consenso deve essere espresso da chi ne ha la responsabilità legale e l'esposizione deve essere tale, secondo la valutazione del fisico sanitario, da non condurre al superamento dell'equivalente di dose ammesso per la popolazione.

2. È vietata ogni ricerca clinico-sperimentale con radiazioni condotta su donne in età fertile salvo i casi in cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa".

All'articolo 111, si propone di prevedere l'espresso divieto, oltre che delle indagini radioscopiche senza intensificatore di brillantezza di cui al comma 9, anche l'uso della schermografia, comunque utilizzata a scopo preventivo o diagnostico.

All'articolo 112, vanno soppresse al comma 3 le parole "ivi compresi gli apparecchi radioscopici senza intensificazione di brillantezza", in coerenza con il divieto stabilito dal precedente articolo 111 comma 9.

All'articolo 114 si propone la soppressione del comma 3 nonché del punto c) del comma 4 con riferimento al libretto radiologico personale in quanto la disposizione crea un obbligo aggiuntivo difficilmente compatibile con l'operatività delle strutture radiologiche del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 133 si segnala l'opportunità di integrare la composizione della Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti con membri esperti, rappresentanti delle società scientifiche d'area radiologica (AIRM, AIMN, AIRO).

All'articolo 139 si propone la soppressione del riferimento all'articolo 72 contenuta nel comma 1, lettera b) in quanto gli obblighi stabiliti nell'articolo citato non risultano definiti in termini giuridicamente vincolanti. Per le stesse motivazioni si propone di eliminare dal comma 4, lettera b) il riferimento all'articolo 86, comma 3.

Si osserva peraltro che le sanzioni a carattere penale per l'inosservanza delle norme di competenza del medico autorizzato contenute nei capi IV e VIII appaiono eccessive ed ingiustificate in considerazione della specifica attività di medicina preventiva, e non terapeutica affidata dalla legge al medico autorizzato. La previsione di norme penali aggiuntive per fatti inerenti allo svolgimento dell'attività di sorveglianza medica della radioprotezione, come se questa attività fosse potenzialmente la più rischiosa nel campo dell'esercizio professionale medico appare ol-

trechè ingiustificata anche ridondante rispetto al vigente sistema legislativo, in considerazione anche della giurisprudenza in materia di responsabilità professionale del medico.

All'articolo 150 si propone di aggiungere al termine del comma 2 il seguente periodo: "Alla loro naturale scadenza le iscrizioni potranno essere rinnovate su domanda, restando esentate dal previsto esame di abilitazione, ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, semprechè ricorrano i requisiti di cui all'allegato V".

All'articolo 160 si propone di sostituire al comma 6 le parole "trenta giorni" con le altre "180 giorni", in quanto le norme previste dall'allegato V richiedono per la loro applicazione un periodo di tempo maggiore.

In merito all'allegato V si osserva l'inopportunità di privare i radiologi e i medici nucleari della possibilità di divenire esperti qualificati di primo e secondo grado. Pertanto si propone di modificare i commi 9.2 e 13.1 prevedendo "il possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica o in radioterapia oncologica o in medicina nucleare".

Al punto 14.1 si propone di inserire dopo le parole "un'adeguata conoscenza" le seguenti "sulla natura e proprietà delle radiazioni ionizzanti"; e dopo le parole "igiene del lavoro" inserire le seguenti "radiobiologia e radiopatologia".

Sullo schema di parere proposto dal relatore si apre il dibattito nel quale interviene il senatore GREGORELLI che illustra e sottopone al relatore, anche a nome del senatore Lavagnini, delle proposte emendative agli articoli 76, 97, 113 nonchè al punto 2.1, lettera e) dell'allegato V.

Il senatore BINAGHI a sua volta propone al relatore di integrare il parere con una proposta emendativa che aggiunge un comma 3-bis all'articolo 110, concernente l'attività radiodiagnostica in ambito cardiologico.

Il senatore XIUMÈ sottolinea l'importanza della tutela dal rischio radiologico per tutti gli operatori del settore, condividendo la proposta di prevedere espressamente il divieto di utilizzare la schermografia, che come le indagini radioscopiche dirette senza intensificatore di brillantezza, sono altamente pericolose.

Si associa il senatore SERRA, il quale inoltre esprime l'avviso che sia necessario prevedere una apposita normativa soprattutto per i medici specialisti che utilizzano in via complementare (e non diretta) gli esami radiologici.

Il senatore MONTELEONE, in sede di replica, dichiara di concordare con le osservazioni emerse nel corso del dibattito e pertanto integra lo schema di parere presentato con le seguenti proposte emendative testè presentate dai senatori Gregorelli e Lavagnini, oltrechè dal senatore Binaghi:

Sostituire l'articolo 76 con il seguente:

«1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di dosimetria individuale, anche per le attività

disciplinate al capo IV, è soggetto alla vigilanza dell'ANPA e dell'ISPESL e, a tal fine, comunica all'ANPA e all'ISPESL medesimi, entro trenta giorni, l'avvenuto inizio dell'attività.

2. È compito dell'ISPESL omologare i servizi di dosimetria secondo protocolli emanati dall'ISPESL di concerto con l'ANPA.

3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL con le modalità concertate con l'ANPA, i risultati delle misurazioni effettuate, ai fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei lavoratori esposti, da istituire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita l'ANPA».

All'articolo 97 aggiungere al comma 4, in fine, le seguenti parole: «per quanto di competenza».

All'articolo 110 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«L'attività radiodiagnostica in ambito cardiologico nei laboratori di emodinamica e di elettrofisiologia, complementare all'esercizio clinico, è consentita ai laureati in medicina e chirurgia con specialità in cardiologia anche non in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica. Tali laureati devono possedere la necessaria competenza in radioprotezione e devono osservare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 111».

All'articolo 113, al primo comma, dopo le parole: «specialista in fisica sanitaria», aggiungere le seguenti: «o da parte dell'esperto qualificato».

Nell'allegato V, al punto 2.1, lettera e) si propone di sopprimere le seguenti parole: «e non superato il settantesimo».

Il sottosegretario CONDORELLI, esprimendo apprezzamento per le osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara, a nome del Governo, la disponibilità ad accogliere rilievi e suggerimenti, a condizione che non comportino ulteriori oneri di spesa. Esprime peraltro l'avviso che, come da più parti rilevato, i commi 1 e 2 dell'articolo 104 appaiono contraddittori laddove prevedono competenze diverse fra i vari dicasteri dell'ambiente e della sanità.

Il presidente ALBERTI CASELLATI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con le osservazioni e le proposte emendative del relatore Monteleone, e con le integrazioni accolte dal medesimo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 18,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

94^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso. Essendo già stato assunto a testo base il disegno di legge n. 1328, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 1995.

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.4, 1.1, 1.3, 1.37, 1.43 ed 1.2.

Il relatore SPECCHIA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.33 ed 1.40; illustra poi gli emendamenti 1.26, 1.28, 1.30 ed 1.24, mentre ritira gli emendamenti 1.27, 1.29 ed 1.25.

Il senatore RONCHI dà per illustrati gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.15, 1.14, 1.13, 1.8, 1.9, 1.7, 1.6 ed 1.12.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36 ed 1.32.

Il senatore PAROLA illustra gli emendamenti 1.18, 1.17, 1.16, 1.21 ed 1.22; ritira invece gli emendamenti 1.20, 1.19 ed 1.23.

Il senatore TERZI illustra gli emendamenti 1.42 ed 1.41; ritira poi l'emendamento 1.31.

Il senatore NAPOLI illustra gli emendamenti 1.38 ed 1.39.

Il relatore SPECCHIA si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.33. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.34, 1.35, 1.40, 1.36, 1.42, 1.18, 1.17, 1.21, 1.32 ed 1.22. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.15, 1.14, 1.38, 1.41, 1.13, 1.8, 1.9, 1.7, 1.39, 1.6 ed 1.12. Invita infine il proponente a dilazionare il termine previsto nell'emendamento 1.16, condizionando a tale modifica il parere favorevole del relatore.

Il senatore PAROLA riformula l'emendamento 1.16 in un nuovo testo, nel quale il termine è spostato a 150 giorni.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 1.33, 1.11, 1.14, 1.9, 1.7, 1.17, 1.16 (nuovo testo), 1.39, 1.12 ed 1.22. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 1.10, 1.26, 1.40, 1.15, 1.42, 1.28, 1.38, 1.30, 1.41, 1.13, 1.24, 1.8, 1.18, 1.21 ed 1.6.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

La Commissione respinge, l'emendamento 1.33, mentre accoglie l'emendamento 1.34.

La Commissione respinge l'emendamento 1.10; è quindi accolto l'emendamento 1.35.

La Commissione respinge l'emendamento 1.11; posti congiuntamente ai voti, sono quindi accolti dalla Commissione gli emendamenti 1.26 ed 1.40, di contenuto identico.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.15 e 1.14; è quindi accolto l'emendamento 1.36.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.28, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 1.38.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie gli emendamenti 1.42 ed 1.30.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.41 ed 1.13.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.24.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.8, 1.9 ed 1.7.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.18; è quindi respinto l'emendamento 1.17.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.16 (nuovo testo).

La Commissione respinge l'emendamento 1.39, mentre accoglie l'emendamento 1.21.

Con separate votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 1.6 ed 1.12; la Commissione accoglie infine, con separate votazioni, gli emendamenti 1.32 ed 1.22.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,25.

95^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) *DIANA ed altri.* - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) *DIANA ed altri.* - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) *PACE e BEVILACQUA.* - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) *SPECCHIA ed altri.* - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) *RECCIA ed altri.* - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) *CAMPO ed altri.* - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 2.1, il sottosegretario STELLA RICHTER illustra gli emendamenti 2.16 e 2.22.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.9, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Il senatore PAROLA illustra l'emendamento 2.17.

Il senatore FANTE fa propri ed illustra gli emendamenti 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 2.14 e 2.15.

Il senatore NAPOLI illustra gli emendamenti 2.11 e 2.10; fa poi proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.25.

Il relatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.26, ritirando l'emendamento 2.23.

Il senatore FERRARI Karl illustra l'emendamento 2.24.

Il senatore RADICE illustra l'emendamento 2.12 e ritira l'emendamento 2.13.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.16, 2.17, 2.7, 2.14, 2.24 e 2.22; esprime parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.2, 2.3, 2.18, 2.19, 2.4, 2.20, 2.5, 2.6, 2.8, 2.21 e 2.15; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.11, 2.25, 2.12 e 2.10.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 2.9, 2.2, 2.3, 2.18, 2.19, 2.4, 2.20, 2.5, 2.6, 2.11, 2.8, 2.21, 2.25, 2.12, 2.10 e 2.15. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.17, 2.14 e 2.24; esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.26.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.16; con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.9 e 2.2.

L'emendamento 2.17 è accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 2.3, 2.18, 2.19, 2.4, 2.20, 2.5 e 2.6.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori RONCHI, PAROLA, TERZI, LASAGNA e RADICE sull'emendamento 2.7, di cui si suggerisce una riformulazione che recepisca anche il contenuto dell'emendamento 2.14, il presidente BRAMBILLA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,20.

Il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 2.7 in un nuovo testo.

Dopo che il senatore RONCHI ha ritirato l'emendamento 2.14, aggiungendo firma all'emendamento 2.7 (nuovo testo), su quest'ultimo il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole; il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette invece alla Commissione, la quale accoglie poi a maggioranza l'emendamento 2.7 (nuovo testo).

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.11, 2.8 e 2.21.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.26, 2.24 e 2.22.

I senatori RONCHI e PAROLA dichiarano voto contrario agli emendamenti 2.25 e 2.12, di contenuto identico; in proposito, il sottosegretario STELLA RICHTER ribadisce la propria preferenza per il testo originale dell'articolo 39, comma 8, della legge n. 724 del 1994.

La Commissione respinge quindi a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.25 e 2.12, di contenuto identico.

L'emendamento 2.10 è poi accantonato, in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Il senatore RONCHI ritira l'emendamento 2.15.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 3.2 ed illustra l'emendamento 3.3.

Il senatore FANTE fa proprio l'emendamento 3.4, dandolo per illustrato.

Il relatore SPECCHIA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4 e 3.3.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sull'emendamento 3.3, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 3.4.

La Commissione respinge, poi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.4 e 3.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 1, dopo le parole: "ai capi" aggiungere: "III"».

1.4

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 1, le parole: "ultimate entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "ultimate entro il 25 luglio 1994"».

1.1

CAMPO

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 marzo 1994"».

1.33

COZZOLINO, GRIPPALDI, RECCIA

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo».

1.34

IL GOVERNO

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono opere non suscettibili di sanatoria:

1) quelle indicate agli articoli 7, comma 1, 14, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

2) quelle ricadenti in aree di proprietà collettiva o gravate da diritti od usi civici ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766;

3) quelle eseguite su beni vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497;

4) quelle eseguite su aree tutelate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

5) quelle eseguite su terreni vincolati ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267"».

1.10

RONCHI, ABRAMONTE, CANGELOSI, CARELLA,
DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI,
ROCCHI

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) il comma 2 è soppresso».

1.35

IL GOVERNO

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 4, premettere il seguente periodo: "Può essere presentata una sola domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria sull'intero territorio nazionale; la domanda è presentata solo dagli aventi titolo proprietario dell'immobile di cui si chiede la concessione o autorizzazione in sanatoria"».

1.11

RONCHI, ABRAMONTE, CANGELOSI, CARELLA,
DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI,
ROCCHI

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 4, primo periodo, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni"».

1.23

PAROLA, STANISCIÀ, DONISE, D'ALESSANDRO
PRISCO, CARCARINO

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

1.31

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995"».

1.26

IL RELATORE

Al comma 1, premettere alle altre, la seguente lettera:

«0.a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995"».

1.40

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) il quarto periodo del comma 4, viene così sostituito: "Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, e delle eventuali autorizzazioni o nulla-osta ai vincoli ambientali, paesistici, artistici e idrogeologici ricadenti sulle aree interessate, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia al catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di scadenza del termine della presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti non è stata presentata la documentazione richiesta e l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero, il silenzio dell'amministrazione viene inteso in senso non favorevole al denunciante e si procede all'applicazione degli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione».

1.15

RONCHI, FALQUI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il comma 4, dalla parola: "equivale" fino alla fine del periodo, è sostituito dalle seguenti parole: "equivale a diniego della domanda di concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria"».

1.14

RONCHI, FALQUI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 4, al termine del penultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento, nei termini, sia stato effettuato per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso"».

1.36

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite con: "15 aprile 1995", e le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite con le seguenti: "15 giugno 1995", le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite con: "15 agosto 1995", e le parole: "15 settembre 1995" con: "15 ottobre 1995"».

1.3

CAMPO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 1995"».

1.28

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo 1995 con l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute a decorrere dal 31 dicembre 1994"».

1.38

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

1.27

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 1995"».

1.20

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUNO GANERI, STANISCIÀ, CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite con le seguenti: "15 aprile 1995", e le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 1995" al comma 5, secondo periodo, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

1.42

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). Al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995"».

1.30

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). Al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994", sono sostituite con le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

1.29

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). Al comma 5 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "È consentito il versamento dell'importo fisso di cui alla tabella B allegata alla presente legge, ovvero degli importi dell'oblazione di cui al terzo ed al quarto periodo del presente comma, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, purchè tali importi siano aumentati del 2 per cento"».

1.41

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

RONCHI, FALQUI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 1994», con le seguenti: «31 marzo 1995».

1.24

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 1994», con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.25

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis). Sopprimere il comma 7».

1.8

RONCHI, ABRAMONTE, CANGELOSI, CARELLA,
DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI,
ROCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis). Al comma 7, nel capoverso le parole: "in senso favorevole", sono sostituite dalle seguenti: "in senso contrario"».

1.9

RONCHI, ABRAMONTE, CANGELOSI, CARELLA,
DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI,
ROCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis). Sopprimere il comma 8».

1.7

RONCHI, ABRAMONTE, CANGELOSI, CARELLA,
DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI,
ROCCHI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis). Al comma 9, penultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "120 giorni"; al termine del medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"».

1.18

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE,
CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-ter). Al comma 9, penultimo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "120 giorni"».

1.19 PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUNO, GARNERI, DONISE, CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-quater) al penultimo periodo del comma 9 dopo le parole: "in cui l'abuso è stato realizzato", sono aggiunte le seguenti: "L'accesso attraverso apposita convenzione con i comuni a forme di autorecuperato sospende il pagamento degli oneri concessori"».

1.17 PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE, CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-quinques) al comma 13 è aggiunto, dopo le parole: "presente articolo" il seguente periodo:

"Le Regioni possono modificare ai fini della sanatoria le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia della costruzione, alla loro destinazione d'uso e alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. Il potere di legiferare ai sensi del precedente comma è esercitata entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge"».

1.16 PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE, CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-quinques) al comma 13, dopo le parole: "presente articolo" è aggiunto il seguente periodo:

"Le Regioni possono modificare ai fini della sanatoria le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso e alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il potere di legiferare ai sensi del

precedente periodo è esercitato entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.16 (Nuovo testo)

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE,
CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis). Al comma 16 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

“La misura dell'oblazione è ulteriormente ridotta del 50 per cento di quanto già stabilito dal comma 17 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per le opere riconosciute di particolare pregio artistico ed architettonico con parere del Ministero dei beni culturali ed ambientali. Per le opere suddette non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10”».

1.37

MATTEJA, BRICCARELLO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Il comma 19 è sostituito dal seguente: “Qualora la domanda di concessione in sanatoria riguardi beni acquisiti dal comune in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ma non ancora demoliti o destinati a finalità pubbliche, l'accoglimento della domanda produce l'annullamento del provvedimento di acquisizione ed autorizza il Conservatore dei Registri immobiliari alla cancellazione della trascrizione, se già avvenuta”».

1.39

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). All'articolo 39 comma 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: “l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria”, sono aggiunte le seguenti: “il medesimo proprietario ha altresì il diritto di ultimare i lavori nei modi previsti dal comma 14 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di rendere funzionale l'opera medesima, di completare le coperture, ivi comprese le realizzazioni di eventuali volumi tecnici, purchè questa sia limitata a quella di tipo a terrazzo o a tetto senza modifiche della quota di imposta”».

1.21

PAROLA, STANISCIÀ, BRUNO GANERI, D'ALESSANDRO PRISCO, CARCARINO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Al comma 19 è aggiunto il seguente periodo: "Le aziende e gli enti erogatori di servizi pubblici, su istanza degli interessati corredata da copie autenticate della domanda di concessione in sanatoria e dei versamenti effettuati nei termini e nei modi della presente legge, sono autorizzati a produrre i propri servizi ancorchè nelle more del rilascio definitivo della concessione ed in deroga a disposizioni vigenti"».

1.43

CAMPO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Sopprimere il comma 20».

1.6

RONCHI, ABRAMONTE, CANGELOSI, CARELLA,
DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI,
ROCCHI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

1.12

RONCHI, FALQUI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «10.000 a mq» aggiungere le seguenti: «per ogni metro cubo eccedente la soglia dei 750 metri cubi».

1.2

CAMPO

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «10.000 a mq», aggiungere le seguenti: «oltre all'importo previsto fino a 750 mc».

1.32

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma: "Per le opere oggetto di domanda in sanatoria, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è consentito alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture dietro presentazione di apposita domanda. Alla domanda va allegata copia della richiesta di concessione in sanatoria corredata dalla prova di pagamento di almeno il 50 per cento dell'oblazione. In caso di accesso a forme di autorecupero, la prova del pagamento della prima rata degli oneri concessori è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15"».

1.22

PAROLA, STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE,
D'ALESSANDRO PRISCO, CARCARINO

Articolo 2.

Dopo l'articolo 1, sostituire il Capo II con il seguente:

«CAPO II**RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DELL'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA ATTRAVERSO INCENTIVI
AL RECUPERO ANTISISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ED URBANISTICO ESISTENTE»**

e sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Articolo 2

(Recupero antisismico delle strutture edilizie e delle strutture urbane insediate nelle zone del Paese a più elevata pericolosità sismica)

1. In considerazione dell'elevata pericolosità sismica del Paese nell'area mediterranea, a fini di prevenzione e mitigazione del rischio sismico per le popolazioni nonché di tutela della pubblica incolumità, ai proprietari e loro aventi causa, singoli o consorziati, titolari di costruzioni realizzate anteriormente a nuove classificazioni di zone sismiche, e adibite ad uso privato o pubblico o comunque prospicienti su spazi pubblici, è fatto obbligo di provvedere ad effettuare idonei interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico. All'uopo presso la Cassa depositi e prestiti è istituito uno specifico fondo di rotazione con le entrate di cui al successivo comma 19, ed il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento dei costi preventivati per gli interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico degli immobili stessi, nonché mutui quindicennali ipotecari garantiti dallo Stato sulla restante parte di detti costi, in modo tale da contenere i tassi d'interesse a carico dei richiedenti entro il 50% di quelli praticati dagli Istituti di credito fondiario all'uopo autorizzati. Nel caso di richieste da parte di proprietari consorziati, relativamente ad immobili condominiali od a richieste di proprietari consorziati nell'ambito di cooperative edilizie, i mutui ipotecari di cui sopra incideranno sui richiedenti in modo da contenere i tassi d'interesse entro il 35 per cento di quelli praticati dagli Istituti di credito medesimi.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei titolari di costruzioni per le quali sia stata prodotta la documentazione per la sanatoria ed il condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, purchè dette costruzioni siano state riconosciute suscettibili di sanatoria ai sensi degli articoli 33 e 34 della medesima legge.

3. Ai comuni classificati a sismicità $S = 12$ o $S = 9$ le Regioni assegneranno inoltre proroghe di 18 mesi dei termini per l'adozione dei

piani regolatori, allorchè essi risultino già impegnati nella revisione degli strumenti urbanistici generali, allo scopo di inserire negli strumenti urbanistici medesimi tutte le indicazioni provenienti dai risultati degli studi preliminari di cui al successivo comma 7, sulla base di opportune direttive e normative regionali finalizzate al miglioramento antisismico delle strutture urbane, per effetto del successivo comma 5.

4. Nei comuni di cui al precedente comma sono abrogate tutte le norme urbanistiche incompatibili con le finalità del presente articolo. Le province e le Regioni nelle quali ricadano tali comuni, in sede di pianificazione territoriale di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di pianificazione delle aree metropolitane di cui alla legge n. 142 del 1990, nonchè di pianificazione urbanistico-territoriale e/o paesistica di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, con la programmazione delle opere e degli interventi di propria competenza, contribuiscono a migliorare la risposta complessiva delle strutture urbane e dei sistemi territoriali dei Comuni interessati. Le opere di prevalente interesse statale o regionale possono essere realizzate con le procedure previste dall'articolo 29 della medesima legge n. 1150 del 1942, e successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali, solo se risulti da apposita valutazione d'impatto urbanistico prodotta dall'ufficio tecnico del comune interessato, che le relative varianti non incidono negativamente sui carichi urbanistici prodotti dai rapporti tra attrezzature ed infrastrutture esistenti, e solo se tale valutazione dimostri anzi inequivocabilmente che la realizzazione delle opere statali o regionali migliori le condizioni di mobilità urbana o extraurbana.

5. Per le finalità della presente legge il miglioramento antisismico di una struttura urbana è perseguibile:

mediante un insieme sistematico di interventi tesi alla fluidificazione del traffico urbano ed alla conseguente riduzione dei carichi urbanistici cui sono soggette le singole infrastrutture di trasporto in rapporto alle specifiche soglie di sostenibilità;

mediante il progressivo miglioramento o adeguamento antisismico delle attrezzature edilizie - pubbliche o private, residenziali o produttive - più degradate, ed il contestuale allontanamento dalle zone abitate delle attività moltiplicatrici dei rischi concentrativi (depositi e distribuzioni di carburanti liquidi o gassosi, o di sostanze tossiche, ustionanti, esplosive, eccetera);

mediante la realizzazione di opportuni spazi per il rifugio, opportunamente ubicati in aree sicure, liberi ed immediatamente accessibili, da reperire, acquisire ed attrezzare a parcheggio o a verde pubblico, fra quelli inderogabilmente prescritti dall'articolo 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sugli *standards* urbanistici;

nonchè mediante un insieme sistematico di interventi tesi alla riduzione od eliminazione dei motivi di vulnerabilità dei sistemi territoriali urbani indotta da attività che espongano tali sistemi territoriali ad ulteriori rischi derivanti dalla presenza di impianti per la lavorazione o di depositi di materiali tossici, esplosivi, infiammabili, ustionanti, urticanti, eccetera.

6. Nei comuni di cui al comma 1 che non provvedano entro i termini prescritti dalle Regioni all'adozione degli strumenti urbanistici generali di miglioramento antisismico delle strutture urbane, ai sensi del

presente articolo, l'edificazione si svolgerà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a partire dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali fino all'adozione dei piani regolatori generali redatti anche secondo finalità di recupero antisismico delle strutture urbane.

7. Le direttive e norme regionali ai comuni di cui al 2° comma del presente articolo, a fini di miglioramento antisismico delle strutture urbane dovranno prevedere:

a) l'individuazione sistematica di aree idonee da destinare all'edificazione residenziale, direzionale e commerciale (anche in regime di legge n. 167 del 1962 e successive modifiche ed integrazioni, o nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), necessarie per l'ubicazione di attrezzature edilizie private e pubbliche da trasferire ai fini di un decongestionamento delle zone urbane centrali e della contestuale riqualificazione delle periferie; e di aree reperite secondo congrui raggi d'influenza, da destinare nell'ordinario a parcheggi di quartiere, a verde pubblico di quartiere, ad impianti sportivi di quartiere, ad attrezzature scolastiche ed attrezzature pubbliche in genere, realizzate con criteri antisismici, anche all'interno di zone ad edilizia degradata prive di valori storici, artistici o ambientali (per le quali anche la tutela della pubblica incolumità suggerisca l'opportunità di procedere alle ristrutturazioni urbane di cui alla lettera e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457) utilizzabili nell'emergenza per il necessario ricovero delle popolazioni che insistono su ciascun quartiere;

b) il decentramento in altre zone delle attività e delle funzioni che, accogliendo in sedi improprie alte densità di utenza, concorrono maggiormente ad aumentare i gradi di rischio sismico nelle aree centrali delle strutture urbane;

c) la verifica della funzionalità e dell'efficienza del sistema viario, e la conseguente eventuale sua integrazione, per assicurare facilità di accesso, di percorrenza e di uscita di merci e persone dalle strutture urbane medesime;

d) la verifica della funzionalità del sistema delle infrastrutture tecnologiche a rete (idrica, fognante, elettrica, telefonica, del gas, telematica, eccetera), e conseguenti eventuali loro integrazioni (anche con la predisposizione di reti alternative), onde assicurare l'efficienza dei relativi servizi anche a seguito di eventi sismici;

e) la verifica della pericolosità di opere ed impianti destinati ad attività industriali, artigianali o commerciali, come di eventuali depositi di materiali infiammabili, esplosivi, liquidi o gassosi, non solo in rapporto alla sicurezza nel posto di lavoro, ma anche in funzione dei possibili danni alle popolazioni insediate in prossimità di detti impianti ed opere, dei quali all'occorrenza prevedere opportune nuove ubicazioni;

f) la progressiva telematizzazione dei servizi anagrafici, creditizi, commerciali, scolastici, universitari e direzionali, allo scopo di ridurre i motivi di rischio sismico dovuti al sovraccarico delle attrezzature e delle infrastrutture urbane.

8. Gli studi di vulnerabilità sismica urbana devono indagare:

1) la situazione geo-morfo-tettonica dei suoli (faglie, clinometria, franosità, creeping asismico, eccetera);

2) i rapporti dinamici terreno-edifici, mediante microzonazione sismica almeno delle parti del territorio comunale destinate alle espansioni residenziali, produttive o di servizio;

3) la consistenza strutturale dei manufatti edilizi pubblici e privati in funzione dell'epoca di costruzione degli stessi, del degrado dei materiali, delle malte, dei conglomerati e dell'acciaio; in funzione del rilevamento di strutture spingenti, di irregolarità o di mancata solidarietà di maglie strutturali, cedimenti di fondazione, e quant'altro contribuisca a produrre elementi di vulnerabilità alle sollecitazioni dinamiche;

4) la contiguità degli edifici ed eventuale vulnerabilità da martellamento;

5) la densità abitativa e di utenza, anche con indagini specifiche sui carichi e sovraccarichi urbanistici indotti dalla presenza di attrezzature edilizie, residenziali e non, con funzioni polarizzanti;

6) i regimi di appartenenza, di possesso e d'uso;

7) l'utilizzazione effettuale delle singole unità immobiliari, al fine di individuare e censire allocazioni di eventuali attività produttive di maggiore rischio sismico, da trasferire in ambiti adeguati;

8) i raggi d'influenza delle aree libere da pericoli di crolli, presenti in ciascun ambito urbano, utilizzabili nell'emergenza a fini di ricovero delle popolazioni, ed i relativi tempi occorrenti per raggiungere dette aree, in caso di preallarme;

9) la presenza in ciascun ambito urbano di attrezzature edilizie pubbliche realizzate con criteri antisismici, utilizzabili agli stessi fini delle aree libere di cui al precedente punto.

9. Ai fini dell'elaborazione degli studi di vulnerabilità sismica, le Giunte comunali possono avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici regionali, delle strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle Università, e, ove necessario, di consulenze private ad opera di gruppi professionali multidisciplinari di chiara fama.

10. La Regione sopprime alle maggiori spese dei comuni per la redazione degli studi e l'elaborazione e redazione degli strumenti urbanistici ad essi connessi di cui al presente articolo.

11. Per il triennio 1995-1997 una quota pari al 15 per cento della spesa dello Stato e delle Regioni per investimenti in opere pubbliche è destinata e specificamente riservata all'adeguamento o al miglioramento antisismico:

a) dei manufatti edilizi esistenti di competenza regionale, provinciale o comunale di preminente importanza per le esigenze della Protezione Civile;

b) dei manufatti edilizi esistenti che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio, come definite dalla circolare Ministero dei lavori pubblici 25882 del 5 marzo 1985, in relazione alla loro vulnerabilità sismica.

12. I comuni, le province, le amministrazioni statali e regionali comprendenti zone sismiche di I e II categoria o compresi in tali zone, sono autorizzati a predisporre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti immediatamente eseguibili di miglioramento o di adeguamento antisismico degli edifici pubblici che rivestono primaria importanza a fini di protezione civile, nonchè progetti di realizzazione di edifici da adibire ad alloggi-parcheggio per le esigenze

connesse agli interventi di adeguamento o di miglioramento o di ristrutturazione urbanistica delle aree edificate più degradate e prive di connotazioni storiche o artistiche. Alla fissazione dei criteri di valutazione dei progetti ed al piano di riparto delle risorse finanziarie, per le opere di competenza statale, provvede il Ministro dei lavori pubblici con decreto da adottare di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentite le Regioni interessate. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti previsti dalla presente legge per i progetti di Comuni e Province, deve tenersi conto in via prioritaria del grado di vulnerabilità sismica di:

- a) sedi di prefettura;
- b) sedi di uffici e servizi di comuni, province e regioni;
- c) ospedali ed altri presidi sanitari locali;
- d) caserme di vigili del fuoco, ed eventuali edifici annessi;
- e) scuole di tutti gli ordini e gradi, aule e laboratori universitari;
- f) sedi di impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servizi tecnologici di interesse urbano per i rifornimenti energetici ed idrici;
- g) altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile.

13. Gli Enti territoriali tenuti alla redazione di propri piani triennali di opere pubbliche dovranno riservare per le finalità di adeguamento e miglioramento antisismico delle attrezzature ed infrastrutture di cui al presente articolo, e nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, un apposito capitolo che indichi altresì le priorità di spesa relative per i singoli interventi.

14. Per le finalità di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente di cui al Titolo IV della legge 5 agosto del 1978, n. 457, la Regione utilizza le risorse statali del piano decennale per l'edilizia in misura non inferiore al 15 per cento all'uopo indicata nella legge 457 medesima, destinandole specificamente alla erogazione dei mutui agevolati e dei contributi previsti dalle leggi regionali, con priorità per gli interventi di recupero dei Comuni a sismicità $S = 9$ ed $S = 12$ a prescindere dal numero degli abitanti.

15. In considerazione della elevata sismicità delle relative zone, al fine di determinare i gradi di rischio sismico ambientale e di tutelare la pubblica incolumità delle popolazioni insediate nelle aree interessate, le province regionali di Venezia, Siracusa, Messina e Caltanissetta sono autorizzate a predisporre studi di verifica della vulnerabilità propria ed indotta degli impianti e manufatti industriali insediati nei propri poli chimici che dovranno indagare:

- a) la situazione geo-morfo-tettonica dei suoli (faglie, clinometria, franosità, creeping, eccetera);
- b) i rapporti dinamici terreno-manufatti industriali, mediante microzonazione sismica;
- c) la consistenza strutturale dei manufatti e degli impianti in funzione dell'epoca di costruzione degli stessi, del degrado e dell'usura dei materiali, delle malte, dei conglomerati e dell'acciaio; della presenza di strutture spingenti, di irregolarità o di mancata solidarietà di maglie strutturali, di cedimenti di fondazione, e di quant'altro contribuisca

a produrre elementi di vulnerabilità degli stessi alle sollecitazioni dinamiche;

d) la contiguità degli edifici, anche al fine di determinarne la eventuale vulnerabilità indotta dalla compresenza incompatibile di sostanze esplosive, tossiche, infiammabili, eccetera o comunque da effetti di reciprocità incompatibili;

e) le distanze dei manufatti industriali dai tracciati stradali o ferroviari, nonché dai centri abitati più prossimi, in funzione del regime dei venti dominanti;

f) i raggi d'influenza di eventuali aree da scegliere per il rifugio degli addetti, nonché delle popolazioni in prossimità di ciascun centro abitato, commisurandone la sicurezza sempre in rapporto al regime dei venti prevalenti, ai percorsi ed tempi di raggiungibilità delle aree medesime;

g) la propensione di tali aree ad essere facilmente attrezzate per le necessità di rifugio;

h) il censimento dei principali elementi urbani ed extraurbani, che producendo rallentamenti della velocità veicolare (strette, incroci, passi carrai, rivendite fisse o mobili, posteggi irregolari, eccetera), possano ridurre l'accessibilità di tali aree-rifugio, anche in funzione dell'applicabilità di stati di emergenza prodotti da segnali premonitori e conseguenti preallarmi sismici.

16. Ai fini dell'elaborazione degli studi di vulnerabilità sismica di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma le province interessate possono avvalersi della collaborazione delle competenti strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle Università, e, ove necessario, di consulenze ad opera di Centri nazionali o internazionali specializzati.

17. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono autorizzati a sopperire alle spese di province, comuni e loro consorzi per la redazione degli studi di cui al presente articolo con un finanziamento straordinario di 15 miliardi sul bilancio del 1995.

18. Le imprese operanti nei poli chimici di cui al comma 15 sono tenute a mettere a disposizione di chi effettuerà gli studi di vulnerabilità sismica industriale tutti i dati occorrenti per l'elaborazione compiuta degli studi stessi, nonché a consentire l'accesso al personale autorizzato ad effettuare i relativi accertamenti e verifiche.

19. Alle spese per l'applicazione del presente articolo per il biennio 1995-96 si farà fronte con le maggiori entrate prodotte per effetto della presentazione delle domande di condono entro il 15 aprile 1995 e del saldo dei versamenti entro il 15 dicembre 1995 relativamente alle oblazioni conseguenti alle domande di concessione in sanatoria per le costruzioni abusive ultimate nel periodo dal 31 dicembre 1993 al 25 luglio 1994».

2.1

CAMPO

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il versamento della restante parte dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti».

2.16

IL GOVERNO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «eccedente l'importo».

2.9

CARCARINO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «la quota eccedente tali importi» fino alla fine del periodo.

2.2

CARCARINO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro un anno dalla conversione in legge del presente decreto il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le regioni, determina le modalità di trasferimento della quota eccedente agli importi predetti relativi alle somme entrate a titolo di oblazione ai comuni maggiormente interessati all'abusivismo».

2.17

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «le somme relative sono impegnate» fino alla fine del periodo.

2.3

CARCARINO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento».

2.18

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.19

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «rimanenti».

2.4

CARCARINO

Sopprimere il comma 4.

2.20

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in misura non superiore a quello previsto al comma 3,».

2.5

CARCARINO

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole «liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi» con le seguenti: «di personale qualificato con appositi contratti a termine di contrattistica trimestrale previsti dai Ministeri».

2.6

CARCARINO

Al comma 5 sostituire le parole: «eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali, o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturale», con le seguenti: «eseguiti abusivamente in zone sismiche e alluvionali senza i prescritti criteri costruttivi di sicurezza».

2.7

CARCARINO

Al comma 5, dopo la parola: «abusivamente», sostituire le altre fino alla fine del comma con le seguenti: «, purchè non sanati ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, in zone alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali o si tratti di edifici in zone sismiche realizzati senza i prescritti criteri di sicurezza».

2.7 (Nuovo testo)

CARCARINO, RONCHI

Al comma 5 dopo la parola «abusivamente» inserire le seguenti: «, purchè non siano già stati sanati, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

2.14

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Non possono altresì formare oggetto di sanatoria i cambi di destinazione d'uso riferiti ai locali e/o alle aree destinati ad autorimesse e o a parcheggio».

2.11

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Sopprimere il comma 7.

2.8

CARCARINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I comuni riferiscono trimestralmente alla regione di appartenenza ed al Ministero dei lavori pubblici sull'ammontare, l'utilizzazione e le previsioni di utilizzo dei fondi di cui al comma 3, attraverso schemi proposti dallo stesso Ministero dei lavori pubblici e con inserimento dei dati in sede telematica».

2.21

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 7 sostituire le parole: «i Comuni riferiscano annualmente» con le seguenti: «i Comuni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno».

2.26

IL RELATORE

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al comma 21 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole "ed ai termini per il versamento di questa"».

2.24

FERRARI KARL, RIZ, DEGAUDENZ, DUJANY,
ARMANI, BOSO, SPECCHIA, PERIN, BRATINA,
MATTEJA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie».

2.22

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie».

2.13

RADICE, DI BENEDETTO, MANIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie».

2.23

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati previsti dalle leggi speciali concernenti gli immobili vincolati dalle leggi 1° giugno 1993, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, così come rende inapplicabili le altre sanzioni dalle stesse leggi previste».

2.25

COZZOLINO, GRIPPALDI, RECCIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati previsti dalle leggi speciali concernenti gli immobili vincolati dalle leggi 1° giugno 1993, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, così come rende inapplicabili le altre sanzioni dalle stesse leggi previste».

2.12

RADICE, DI BENEDETTO, MANIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'importo forfettario previsto dalla tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 per la tipologia di abusi 4, 5, 6 e 7, si intende dovuto per ciascuna unità immobiliare e non per ciascun abuso di quella tipologia».

2.10

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il trenta per cento degli introiti dello Stato provenienti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle oblazioni dovute ai sensi del Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito tra le regioni in proporzione all'entità delle opere eseguite nei rispettivi territori in assenza di concessione, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa, nonchè nei casi di cui agli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali somme sono ripartite dalle regioni tra i comuni, adottando analoghi criteri, e destinate alla realizzazione di interventi di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi».

2.15

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, CAMPO

Articolo 3.

Sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3.1

CAMPO

Sopprimere il comma 1.

3.2

CARCARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente comma:

«1. In caso di inadempienza, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina, entro sessanta giorni dalla segnalazione, un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco».

3.4

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, ovvero d'ufficio».

3.3

CARCARINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,30.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO
(A007 000, C35*, 0001*)

Il presidente MANFROI dichiara aperta la discussione sulla proposta di regolamento interno della Commissione.

Interviene per primo il senatore ALÒ che dichiara di concordare sull'intera proposta di regolamento rispetto alla quale non ritiene di dover proporre alcuna modifica.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore BORGIA, il quale esprime inoltre qualche preoccupazione per i tempi ristretti concessi alla Commissione, che auspica siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta indicati nella delibera istitutiva.

Il senatore CURTO dichiara a sua volta di non dover avanzare proposte di modifica alla bozza di regolamento. Auspica poi un rapida elaborazione di un programma d'azione della Commissione per poter lasciare un segno tangibile dell'azione della stessa proprio nel mese di settembre che è quello più a rischio relativamente al fenomeno del caporalato.

Prende quindi la parola il senatore LORETO che, pur dichiarando di condividere quanto finora detto, ritiene tuttavia che segnali nel senso della legalità vadano dati dalla Commissione anche prima del mese di settembre ricordato dal senatore Curto. Invita quindi tutti i membri della Commissione ad avanzare proposte di audizione affinché l'Ufficio di Presidenza possa elaborare un programma che prenda in esame le varie componenti del fenomeno, non ultima quella della struttura del mercato di lavoro agricolo.

Il senatore CURTO chiarisce che il suo riferimento al mese di settembre era riferito all'*iter* dei lavori della Commissione.

La senatrice BRUNO GANERI chiede chiarimenti sull'articolo 2 della proposta di regolamento a proposito della impossibilità di sostituire i membri della Commissione per singole sedute.

Il senatore MANFROI fa presente che il carattere inquirente della Commissione rappresenta un aspetto prevalente su altro genere di considerazioni.

Il senatore RECCIA chiede chiarimenti sul possibile svolgimento dei lavori della Commissione. Chiarimenti ai quali risponde il Presidente.

Si passa quindi alla votazione della proposta di regolamento.

Posti separatamente ai voti, senza discussione, sono approvati tutti gli articoli da 1 a 22.

La seduta termina alle ore 10.

REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Compiti e poteri della Commissione

1. La Commissione d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri secondo le norme e per le finalità previste dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 20 settembre 1994, istitutiva della Commissione medesima.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3

Partecipazione alle sedute della Commissione

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 22, comma 2.

Art. 4.

Costituzione della Commissione

1. Nella sua prima seduta, la Commissione, convocata dal Presidente del Senato, procede alla elezione, fra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e dei Segretari

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

4. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 6.

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;

b) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce;

c) può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro;

d) delibera sulla nomina dei collaboratori esterni della Commissione e sul compenso da corrispondergli agli stessi, nonché sulle altre spese di straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di un Gruppo.

TITOLO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

Convocazione della Commissione

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti della Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 8.

Ordine del giorno delle sedute

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 9.

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito dall'articolo 10.

2. La sussistenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente

toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 10.

Deliberazioni della Commissione

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti. In caso di parità dei voti, la deliberazione s'intende non approvata.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 20 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.

5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presente in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la domanda si intende ritirata.

6. Quando si verificano irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11.

Durata degli interventi

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per gruppo.

Art. 12.

Pubblicità dei lavori

1. La Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta su richiesta del Presidente o di due suoi componenti.

2. La Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Di ogni seduta della Commissione si redige e si pubblica nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica un resoconto sommario. Quando la Commissione ascolta le persone in libera audi-

zione o in sede di testimonianza formale ovvero si riunisce in seduta segreta si redige e si pubblica un riassunto dei lavori.

4. Delle sedute della Commissione è altresì redatto il resoconto stenografico.

Art. 13.

Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

TITOLO IV

MODALITÀ E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

Attività istruttoria

1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nelle ordinarie forme parlamentari.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone. La Commissione può decidere di passare, valutate le circostanze, dalla libera audizione alla testimonianza formale.

4. I poteri di cui al comma 1 devono essere esercitati direttamente dalla Commissione.

5. L'attività istruttoria è svolta dalla Commissione. Compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, possono essere delegati dalla Commissione a gruppi di lavoro o, al fine di effettuare sopralluoghi fuori sede, ad una delegazione.

Art. 15.

Audizioni

1. I parlamentari, i membri del Governo, i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta, sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

2. Le persone che la Commissione intende ascoltare in libera

audizione sono convocate dal Presidente di norma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

Testimonianze

1. Le persone da ascoltare in sede di testimonianza formale sono convocate dalla Commissione con modalità previste dall'articolo precedente o mediante notifica a mezzo della polizia giudiziaria.

2. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione senza giustificato motivo della persona convocata.

3. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre davanti alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

4. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, rifiuti di deporre, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 17.

Norme procedurali relative alle audizioni e alle testimonianze

1. La Commissione può procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

2. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono essere poste dal Presidente anche sulla base di capitoli predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari. Il Presidente decide sulla ammissibilità delle domande.

3. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico dell'audizione o della testimonianza perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 18.

Segreto funzionale

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonchè le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 19.

Archivio della Commissione

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.

2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 22, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.

3. Il Presidente può autorizzare di volta in volta l'estrazione di copie di atti e documenti coperti da segreto a norma del precedente articolo e la loro consegna ai commissari, ai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 22, comma 2, e alle autorità richiedenti, previa annotazione in apposito registro a cura dell'Ufficio di segreteria.

Art. 20.

Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti

1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica.

Art. 21.

Sede, segreteria e dotazione finanziaria alla Commissione

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 22.

Collaborazioni esterne

1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un Corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi altresì dell'opera di collaboratori esterni cui spetta un compenso adeguato alle funzioni che sono chiamati ad espletare.

3. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del segreto di cui agli articoli 18 e 19. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa.

COMMISSIONE DI INDAGINE
a norma dell'articolo 88 del Regolamento
richiesta dal senatore Francesco Tabladini

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

La seduta inizia alle ore 19,05.
(A007 000, C25*, 0001*)

Dopo l'introduzione del Presidente PINTO e gli interventi dei senatori FISICHELLA, MERIGLIANO, PELLEGRINO e PREIONI, la Commissione adotta alcune determinazioni in ordine all'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 20,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

1ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
PORCARI

La seduta inizia alle ore 15,15.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, C25ª, 0001ª)

La Giunta procede alla votazione per l'elezione del Presidente. Risultata eletto il senatore COVIELLO.

Successivamente la Giunta procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti. Risultano eletti i senatori CAMPO e BRIENZA.

La Giunta, infine, procede alla votazione per l'elezione dei Segretari. Risultano eletti i senatori BRATINA e VENTUCCI.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

*Interviene il dottor Gabriele Berionne, Vice Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi della Banca d'Italia.*

La seduta inizia alle ore 18,15.

*DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO SULL'USURA APPRONTATO DAL GRUPPO DI
LAVORO «CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMIA».*
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che il gruppo di lavoro «Criminalità organizzata ed economia» ha elaborato il seguente documento:

*DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE DELL'ATTIVITÀ
DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'USURA*

La Commissione parlamentare antimafia, sulla base delle audizioni dei rappresentanti di associazioni impegnate nella lotta all'usura, dell'audizione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket, di quanto emerso dai numerosi e articolati incontri con i rappresentanti delle Associazioni di categoria degli operatori nel settore del commercio e dell'artigianato avvenuti sia in sede, che in occasione delle missioni sin qui svolte dalla Commissione in Sicilia, Campania e in Calabria, dove più virulenta appare la presenza delle organizzazioni criminali,

considerato che è all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge n. 987, recante «Disposizioni in materia di usura», già approvato dalla Camera dei Deputati,

formula le seguenti considerazioni.

Il fenomeno dell'usura costituisce uno degli strumenti più pericolosi, più devastanti e diffusi, messi in atto dalla criminalità organizzata,

che suo tramite ottiene non solo rilevantissimi profitti ma l'acquisizione di interi settori di attività produttive.

Le finalità perseguite tramite l'usura sono molteplici e vanno dal riciclaggio del denaro sporco, al conseguimento di vistosissimi profitti illeciti, al tentativo subdolo di acquisizione fraudolenta sia di esercizi commerciali sia di intere imprese, grazie al peso di tassi di interesse «capestro» imposti con l'usura, e all'assoggettamento psicologico di interi settori della vita economica.

Dall'attività di indagine della Commissione appare evidente come i settori più esposti a tale tipo di minaccia siano quelli del commercio e dell'artigianato, vale a dire l'amplissima fascia di attività economiche di piccola e media dimensione che caratterizza la struttura economica privata italiana e che rappresenta uno dei più importanti pilastri, se non il più importante, nella organizzazione socio-economica della nazione.

Si evidenzia inoltre che il fenomeno in questione, pur con incidenza e pericolosità differenziate nelle diverse aree del paese, ha raggiunto oggi diffusione pressochè generalizzata sul piano nazionale, anche in conseguenza delle difficoltà economiche incontrate da moltissimi operatori a seguito della crisi economica.

A tale situazione di obiettiva difficoltà del settore si accompagna da una parte una possibilità di accesso al credito presso gli istituti bancari e finanziari autorizzati che appare sempre più ridotta, (che dovrebbero quanto prima assumere le più opportune iniziative ai fini sia della migliore conoscibilità delle possibilità di accesso al credito che della predisposizione di un codice di comportamento e autoregolamentazione) dall'altra una disponibilità sempre crescente di mezzi finanziari di origine illecita da parte delle organizzazioni criminali.

I punti fondamentali sui quali agire sul piano legislativo per avviare un efficace processo di lotta all'usura nel contesto più ampio della lotta alla criminalità e assicurando nel contempo una efficace iniziativa di sostegno agli operatori economici minacciati o colpiti sembrano essere:

1. L'opportunità di definire una soglia certa ed oggettiva per l'applicazione dell'aggravante relativa al tasso di interesse alla stregua del quale si configura il reato di usura. Al riguardo sarebbe opportuno, in luogo di una formulazione basata su un multiplo del TUS, prevedere un tasso fisso (che, ad esempio, potrebbe fissarsi nel 50-60 per cento) ovvero individuare un differenziale (ad esempio di 40 punti) rispetto al tasso di mercato (che potrebbe essere il tasso nominale medio dei BOT annuali, parametro già adottato dalle norme sulla trasparenza bancaria) oppure lasciarne la determinazione ad un decreto del Ministro del Tesoro su parere del Governatore della Banca d'Italia.

In relazione poi alle operazioni con gli istituti di credito e le finanziarie autorizzate, il tasso usurario dovrebbe essere considerato elemento costitutivo del reato e, a tal fine, dovrebbe prendersi a riferimento, come soglia, il tasso massimo di riferimento pubblicato trimestralmente con decreto del Ministro del Tesoro secondo la tipologia dei finanziamenti.

2. L'istituzione di un Fondo di solidarietà a favore delle vittime dell'usura, definendone già con legge i meccanismi di funzionamento, i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi: ciò era del resto previsto anche nel testo originario, che è stato poi emendato nel corso dell'esame svolto alla Camera. Il criterio cui ispirarsi deve essere quello di incoraggiare le vittime a collaborare con l'autorità giudiziaria ai fini di una più efficace azione di contrasto. Si può operare, in analogia alla vigente legislazione antiracket, prevedendo un prestito alle vittime che esercitano attività imprenditoriale, da commisurarsi al danno subito per effetto degli interessi usurari pagati, per offrire loro una opportunità di reinserimento nella sfera dell'economia legale. L'elargizione del prestito può essere agganciata ad una fase dell'attività giudiziaria (ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti degli usurai): nelle more si potrà prevedere la concessione di una provvisionale.

3. L'istituzione di un Fondo di sostegno per favorire e supportare la nascita e l'attività di fondi di garanzia gestiti da fondazioni e associazioni «no-profit», approvate dalle associazioni di categoria e per incoraggiare l'azione di quelle strutture della società civile già profondamente impegnate e di cui si auspica la moltiplicazione. Tale fondo, la cui entità complessiva può ragionevolmente e in coerenza con le analisi del fenomeno sin qui condotte, considerarsi adeguata nella misura di cento miliardi all'anno per tre anni sino al raggiungimento di una sorta di fondo di rotazione di complessivi 300 miliardi, può assicurare lo sviluppo di convenzioni di garanzia con gli istituti di credito, e svolgere una efficace azione di prevenzione creando le premesse per una congrua disponibilità di credito per la piccola e media attività commerciale artigianale e imprenditoriale, per migliori condizioni di garanzia per gli istituti di credito, sottraendo nel contempo gran parte della sua possibilità di azione alla attività usuraia della criminalità organizzata.

La Commissione considera di fondamentale importanza la definizione per legge dei punti sopraelencati, auspicando che essi possano trovare un adeguato e completo sviluppo nel testo attualmente in discussione al Senato, e ritenendo essenziale una efficace azione di contrasto all'usura per la difesa di una larga fascia delle categorie produttive della società italiana.

Si sottolinea, inoltre, che il reato di esercizio abusivo dell'attività creditizia dovrebbe essere perseguito con maggior vigore e che sembra opportuno varare idonei provvedimenti sospensivi per i procedimenti civili connessi con i reati di usura.

Particolarmente connessa con la questione dell'usura è poi quella delle estorsioni, per contrastare le quali è stata approvata la legge n. 172 del 1992, la cui applicazione, tuttavia, fondamentale per la lotta contro le estorsioni ed essenziale per la creazione di un diffuso spirito di reazione e di lotta alle iniziative minatorie della malavita da parte dei singoli operatori minacciati, ha dato luogo ad obiettive difficoltà di gestione da parte degli organi preposti.

Sulla base delle audizioni finora svolte, sono state messe a punto alcune proposte di modifica legislativa che saranno tempestivamente pre-

sentate e che si ripromettono di rendere più snelli i meccanismi di elargizione del ristoro a favore delle vittime dell'estorsione e di rendere il risarcimento più aderente alle reali possibilità e tipologie del danno subito.

La Commissione, nella convinzione che sussista comunque una stretta correlazione tra l'usura e l'estorsione, sia in termini di soggetti attivi del reato, sia in termini di rapporti di interdipendenza - molte volte emersi in sede di indagine su fatti attinenti a tale tipologia di reati - e ritenendo molto importante assicurare quanto prima snellezza ed efficacia alla legge n. 172 del 1992, ritiene opportuno che nel testo del citato disegno di legge A.S. n. 987 siano inserite norme modificative della citata legge n. 172 del 1992, onde consentire una più efficace applicazione, nei termini sopra esposti, della normativa contro le estorsioni.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo Alleanza-Nazionale), coordinatore del gruppo di lavoro, illustra quindi dettagliatamente il documento, che recepisce le indicazioni emerse dai lavori svolti in materia sia dal gruppo stesso che dalla Commissione.

Dopo che il Presidente Tiziana PARENTI ha sottolineato che il secondo paragrafo del punto 1 di cui al documento in esame suscita qualche perplessità il senatore Luigi RAMPONI fa presente che anche tale inciso trae origine dal lavoro svolto nel gruppo.

Il Presidente Tiziana PARENTI ritiene opportuno dare la parola al dottor Gabriele Berionne, consulente della Commissione, per l'appoggio che egli può fornire nella discussione su questa materia fortemente tecnica.

Il dottor Gabriele BERIONNE osserva che il documento in esame, nel punto richiamato dal Presidente, fissa un tasso massimo per i prestiti bancari al superamento del quale si avrebbero conseguenze penali. L'esperienza tuttavia suggerisce che in regime di prezzi amministrati si hanno effetti indesiderati sul mercato, la cui offerta migliora solo incrementandone l'efficienza; sottolinea, infine, che la determinazione dei tassi di interesse avviene per effetto di molteplici fattori.

Il deputato Tullio GRIMALDI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), ritenuto che sarebbe comunque auspicabile un ampliamento della possibilità di accesso al credito, sottolinea la necessità di fissare come elemento certo ed oggettivo un determinato tasso di interesse al superamento del quale il credito diventa usura. È dunque necessario prevedere la fissazione del tasso usurario come elemento costitutivo della fattispecie del reato di usura altrimenti tale reato non sarà in concreto perseguibile con facilità.

Il senatore Pietro GIURICKOVIC (gruppo Sinistra Democratica) ritiene che sia il tasso usurario potrebbe essere fissato nella misura del doppio del TUS e ritiene necessario individuare un meccanismo che impegni il sistema bancario a ripartire il credito anche in favore dei piccoli operatori.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo Forza Italia) fa presente che il citato capovero del punto 1 ripete quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del testo originario del disegno di legge sull'usura a suo tempo presentato dal Governo e sottolinea la necessità di distinguere tra banche e finanziarie da un lato e privati dall'altro ai fini della definizione del tasso usurario.

Il deputato Tano GRASSO (Progressisti-federativo) ritiene che il documento offra nuovi indirizzi per predisporre strumenti di difesa in favore degli usurati. Soffermandosi sul punto 1 ritiene che il primo capovero potrebbe essere semplificato sopprimendo i primi due esempi tra parentesi mentre si dichiara convinto di quanto previsto dal secondo capovero, che accentua la responsabilità delle banche; è tuttavia necessario precisare i tassi di riferimento per le finanziarie.

Per quanto riguarda il punto 3 è necessario accentuare la distinzione tra le fondazioni e gli altri organismi e, con riferimento alle previste sospensioni dei procedimenti civili, chiarire che si intendono sospendere le procedure esecutive e concorsuali.

Il Presidente Tiziana PARENTI ritiene a questo punto opportuno concedere nuovamente la parola al dottor Gabriele Berionne per acquisire ulteriori chiarimenti.

Il dottor Gabriele BERIONNE fa presente che la pratica dell'usura non trae profitto in taluni casi dai tassi bensì da altri elementi, e, pertanto, individuare come elemento costitutivo del reato un determinato tasso di interesse sembra suscettibile di pretermettere tali fattispecie, verso le quali potrebbe rivolgersi la criminalità.

Le proposte contenute nel punto 1 individuano una serie di alternative praticabili.

L'esperienza insegna, inoltre, che le banche che ottengono maggiori profitti praticano i tassi più bassi, in quanto più efficienti. Rammenta, infine, che la determinazione del *Top Rate* è già prevista e pubblicizzata dalle norme sulla trasparenza e che negli ultimi tempi sono cresciuti gli impieghi bancari per i piccoli operatori.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo Forza Italia) ritiene necessario differenziare le ipotesi di determinazione del tasso con riferimento ai soggetti attivi del reato di usura, ossia alle finanziarie, ai privati e agli istituti di credito, questi ultimi quanto meno in linea teorica.

Il senatore Antonio BELLONI (gruppo CCD) ritiene necessario espungere il presupposto dello stato di bisogno dalla fattispecie di usura e chiarire se, al comma 2 dell'articolo 1 del DDL atto Senato 987, si faccia riferimento a categorie protette.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo Alleanza Nazionale-MSI) ritiene che nel documento possa affrontarsi la questione della interpretazione autentica dell'articolo 1938 del Codice Civile in relazione alle fidejussioni *omnibus*.

Il senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo Forza Italia), ritenuto che al punto 1 debba farsi menzione dei profitti usurari, esprime perplessità circa la previsione del fondo di sostegno, che potrebbe deresponsabilizzare gli operatori nella gestione dei propri fondi.

Il senatore Antonio D'ALÌ (gruppo Forza Italia) ritiene necessario precisare i punti 2 e 3 ed osserva che manca una forma di tutela per le vittime dell'usura che non siano imprenditori.

Il senatore Luigi RAMPONI, dopo aver fatto presente che il punto 3 individua forme di garanzia ai fini della prevenzione dell'usura, fa presente che il documento in esame non pretende di essere esaustivo di tutte le questioni connesse all'usura e che esso, piuttosto, cerca di attecchire alle competenze della Commissione.

Il Presidente Tiziana PARENTI sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 19,50, è ripresa alle 20,20).

Il Presidente Tiziana PARENTI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del documento sulle problematiche dell'attività di contrasto al fenomeno dell'usura a martedì 7 marzo 1995, alle ore 17.

La seduta termina alle 20,25.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera, a maggioranza, di proseguirli in seduta pubblica.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

- 1) **Denuncia sporta dall'avvocato Giovanni Maria Piras**
- 2) **Denuncia sporta dal signor Carmelo Cazzato**
(R050 001, B43ª, 0001ª)

Il Presidente PREIONI comunica che i deputati Augusta Lagostena Bassi e Donato Antonio Pace sono sostituiti, a norma dell'articolo 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, rispettivamente, dai deputati Paola Martinelli e Luigi Porcari.

Il deputato MARINO, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, di rinviare l'esame delle denunce, considerati il delicato momento politico e la necessità di un adeguato approfondimento delle questioni sollevate dalle stesse denunce. Rileva infatti che, allo stato, non sussistono termini per l'attività del Comitato.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO ritiene che la richiesta avanzata dal deputato Marino contenga una contraddizione. Rileva infatti che proprio in considerazione della circostanza che i temi oggetto delle denunce coincidono con la *querelle* politica esistente tra l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi ed il Presidente della Repubblica Scalfaro, il Comitato debba svolgere la discussione in merito alle denunce pervenute in tempi brevi, rappresentando tale organo una sede istituzionale che consente serenità di riflessione.

Ritiene infatti che l'eventuale archiviazione delle denunce riuscirebbe a sollevare il Presidente della Repubblica dalle accuse politiche che avvelenano la vita delle istituzioni.

Il Comitato respinge quindi, a maggioranza, la proposta avanzata dal deputato Marino.

Il deputato NERI osserva preliminarmente che i componenti del Comitato debbono attenersi a determinate regole deontologiche. In base all'articolo 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, chiede quindi che il Presidente Preioni si astenga dal partecipare all'attività del Comitato, avendo rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni che sono sintomo di una posizione preconcepita ed arbitraria. Ricorda infatti che tali dichiarazioni sono state rese prima dell'inizio dell'esame delle denunce da parte del Comitato.

Il Presidente PREIONI respinge le critiche rivoltegli, precisando di aver espresso opinioni di carattere meramente politico, come componente del Comitato. Ricorda inoltre che proprio in base all'articolo 3 del Regolamento i membri del Comitato non possono essere ricusati.

Il deputato SGARBI, intervenendo in sede di discussione generale, ricorda che nella precedente seduta aveva fatto presente di conoscere in modo dettagliato la denuncia presentata dall'avvocato Giovanni Piras, in quanto conduttore di una trasmissione televisiva alla quale quest'ultimo aveva precedentemente inviato il testo della denuncia. Osserva che attualmente tutti i membri del Comitato dovrebbero avere contezza dell'oggetto delle due denunce.

In merito alle dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente Preioni, ritiene che questi abbia effettivamente espresso, in termini discutibili, un'opinione condivisa da molti altri esponenti politici. Attualmente però, in relazione alle dichiarazioni rese in seguito dal Presidente della Repubblica, almeno un passaggio della denuncia dell'avvocato Piras sembra avere acquisito maggiore fondamento.

La suddetta denuncia è articolata nell'esposizione di fatti politici e di considerazioni giuridiche. Pur rilevando che numerose osservazioni sono enfatizzate, ritiene che il passaggio relativo all'influenza del Presidente della Repubblica Scalfaro sulla formazione dell'attuale Governo, attraverso la scelta di alcuni nominativi per le cariche di Ministro e di Sottosegretario di Stato, contenga elementi di verità.

Ricorda che, precedentemente alla formazione del Governo Dini, la fase della costituzione dell'esecutivo era oggetto di numerose pressioni da parte delle segreterie dei partiti. In tale modo si erano verificate gravissime alterazioni del sistema democratico, sino a generare il cosiddetto, deprecato regime «partitocratico».

Ci si aspettava quindi che il Governo dei tecnici guidato dal dottor Dini fosse composto da elementi non vincolati dai predetti accordi tra i partiti, ma liberamente scelti dal Presidente del Consiglio incaricato. L'influenza esercitata dal Presidente della Repubblica Scalfaro sul dottor Dini smentirebbe tali aspettative.

Dichiara di essere a conoscenza della circostanza che il Presidente della Repubblica ha interpellato direttamente numerose personalità di sua fiducia per proporre loro la carica di Ministro e di Sottosegretario. La stampa ha riportato notizie in tal senso.

Ritiene quindi che il Comitato debba esprimersi sulla legittimità di tale comportamento del Presidente della Repubblica.

Il deputato Sgarbi rileva che le sue affermazioni sono avvalorate dalla circostanza che il Governo è stato formato in soli tre giorni, con la nomina di numerosi Sottosegretari legati al Presidente Scalfaro da uno stretto rapporto di fiducia e che hanno dichiarato di non aver conosciuto *prima della nomina il Presidente del Consiglio Dini*.

Ritiene che si sia di fatto realizzato, in tali circostanze, un regime di Repubblica presidenziale. Il Comitato potrebbe quindi disporre accertamenti su quanto da lui affermato.

Il senatore SCALONE chiede il rinvio della prosecuzione della discussione, data la gravità dei fatti denunciati. Propone inoltre che le successive sedute siano fissate tenendo conto dei gravosi impegni parlamentari dei membri del Comitato.

Il senatore RUSSO ritiene che il Comitato debba operare mantenendosi nell'ambito della sua competenza. In particolare, ritiene che si debba preliminarmente valutare la eventuale manifesta infondatezza delle denunce pervenute. Fa inoltre presente che occorre distinguere i comportamenti adottati dal Presidente della Repubblica nella sfera delle sue valutazioni politiche dagli atti formali da questo posti in essere nell'ambito delle funzioni istituzionali. Ricorda che il Presidente Scalfaro è accusato del reato previsto dall'articolo 283 del Codice penale, che si riferisce agli atti diretti a mutare la forma dello Stato con mezzi non consentiti dalla Costituzione.

A suo giudizio, le denunce presentate dall'avvocato Piras e dal signor Cazzato sono manifestamente infondate. I denunciati infatti assumono che il Parlamento, attualmente, non rappresenterebbe più la volontà del popolo sovrano, in seguito al mutamento di schieramento politico da parte di alcuni suoi componenti. Tale impostazione risulta essere in pieno contrasto con la Costituzione, che infatti afferma che il popolo esercita il potere nelle forme e nei limiti previsti dallo stesso testo costituzionale. Tra gli atti che sono espressione della sovranità popolare emerge primariamente l'elezione del Parlamento, al quale spetta concedere o meno la fiducia al Governo.

L'ipotesi di una revoca della fiducia al Governo da parte del Parlamento non può quindi costituire, a suo giudizio, un attentato alla Costituzione. La mozione di sfiducia è infatti un atto insindacabile e tipico dell'esercizio del mandato parlamentare. Tale primo passaggio della denuncia presentata dall'avvocato Piras contiene quindi un'interpretazione aberrante del dettato costituzionale.

Gli atti successivi del Presidente della Repubblica Scalfaro stigmatizzati dal denunciante rientrano inoltre nella sfera politica e non possono rivestire aspetti penalmente rilevanti. Personalmente, ritiene che le scelte politiche del Presidente della Repubblica, durante il procedimento di formazione dell'attuale Governo, sono come tali insindacabili.

Respinge l'impostazione secondo la quale la mozione di sfiducia al Governo Berlusconi rappresenta un tradimento dell'elettorato. Sottolinea inoltre che la suddetta impostazione è paradossale in quanto è in contrasto proprio con il sistema elettorale maggioritario. Il sistema elettorale proporzionale poneva l'elettore in rapporto con il partito piuttosto che con il singolo candidato. Attualmente, invece, l'elettore intrattiene un rapporto diretto con il parlamentare, il quale si assume le responsa-

bilità delle opinioni espresse in Parlamento e delle quali potrebbe rispondere eventualmente solo in occasione delle nuove elezioni.

Ritiene infine che la denuncia presentata dall'avvocato Piras non ponga alcuna questione che riguardi l'articolo 283 del Codice penale, contenendo solo censure di natura politica.

Chiede pertanto che il Comitato deliberi immediatamente l'archiviazione delle denunce in esame per manifesta infondatezza.

In merito alle considerazioni svolte dal deputato Sgarbi, ritiene che anche qualora i fatti da lui denunciati si fossero realmente verificati, non considera il comportamento adottato dal Presidente della Repubblica in contrasto con le disposizioni costituzionali, venendo comunque il Presidente del Consiglio ad assumere formalmente la responsabilità della composizione del Governo. Fa quindi presente che un approfondimento del ruolo svolto dal Presidente Scalfaro sulla formazione del Governo Dini si rifletterebbe solo sul piano politico, ma non avrebbe alcuna rilevanza sul piano giuridico.

Conclude infine con la considerazione che occorre evitare che il dibattito politico si trasferisca sul piano giudiziario.

Il deputato COLA, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che il deputato Sgarbi debba produrre la documentazione attestante i fatti da lui riportati in merito al ruolo svolto dal Presidente Scalfaro sulla formazione del Governo Dini. Ritiene quindi necessario un rinvio dell'esame per acquisire la suddetta documentazione.

Il senatore FABRIS concorda con le osservazioni del senatore Russo. Sottolinea che l'attuale Governo non è delegittimato, essendo stato espresso nei suoi confronti il voto di fiducia da entrambi i rami del Parlamento.

Chiede pertanto che si continui la discussione generale e si pervenga al più presto alla archiviazione delle denunce in esame.

Il deputato GRIMALDI osserva che una parte dei membri del Comitato persegue intenti dilatori che non giovano al prestigio del Comitato stesso.

Il senatore BRIGANDÌ fa presente che in seno al Comitato emergono due principali esigenze: da un lato quella, manifestata dal senatore Scalone, di non rinunciare ad altri impegni parlamentari, dall'altro quella volta invece a pervenire ad un'immediata decisione in merito alle denunce.

Chiede pertanto, nella consapevolezza della estrema gravità delle accuse, che il Comitato prosegua la discussione generale fino all'esaurimento.

Il senatore SCALONE sottolinea di non voler porre in essere atteggiamenti ostruzionistici, bensì di voler procedere ad un esame attento delle delicate questioni sollevate. Fa presente infatti che, non potendo continuare a seguire i lavori del Comitato per indifferibili impegni parlamentari, si troverebbe costretto ad assentarsi.

Il deputato GRIMALDI propone quindi che il Comitato sospenda i lavori per riunirsi nuovamente, in data odierna, in tarda serata.

Il deputato NERI auspica che la vicenda in esame non sia oggetto di strumentalizzazioni.

Ritiene che non sia lecito consentire che si vengano a sindacare i diversi impegni parlamentari dei membri del Comitato. Occorrerebbe piuttosto, al fine di evitare inconvenienti, fissare un calendario preciso.

Il senatore PELLEGRINO, nel riassumere i termini della discussione, ricorda che il senatore Russo ha formulato una proposta di immediata archiviazione delle denunce, mentre altri colleghi hanno ritenuto necessario approfondirne ulteriormente l'esame, perciò chiedendo di aggiornare i lavori del Comitato. I contrasti vanno pertanto ben oltre la mera esigenza di evitare il sommarsi degli impegni parlamentari accumulatisi alla data odierna.

Il deputato MARINO ritiene che emerge chiaramente la necessità di un rinvio.

Il deputato SGARBI fa presente che, in seguito alle dichiarazioni rese dal Presidente Scalfaro successivamente alla prima riunione del Comitato, le denunce hanno assunto un maggior peso. Ritiene di condividere le considerazioni svolte dal senatore Fabris circa la fiducia espressa dal Parlamento al Governo Dini. Fa presente però che, qualora si dimostrasse che il Governo Dini è stato espressione unicamente della volontà del Presidente della Repubblica, egli non si sentirebbe di riconfermare il precedente voto di fiducia al suddetto Governo.

Chiede infine che vengano assunte testimonianze in merito ai criteri seguiti dal Presidente della Repubblica Scalfaro nella formazione del Governo Dini.

Il senatore LAFORGIA si dichiara favorevole al rinvio del seguito della discussione.

Il deputato GRIMALDI auspica che in futuro si eviti di sovrapporre la convocazione del Comitato ad altri lavori parlamentari, precisando con anticipo la data di convocazione, e perciò consentendo ai componenti di programmare eventuali futuri impegni.

Il senatore DIANA si dichiara contrario al rinvio dell'esame delle denunce e chiede che il Presidente inviti comunque tutti coloro che intendono intervenire nella discussione ad indicare tale intenzione entro la data odierna.

Il Presidente PREIONI ritiene eccessivamente rigida la richiesta del senatore Diana.

Il senatore BERTONI si dichiara favorevole ad un breve rinvio, con il comune impegno di tutti i membri del Comitato a procedere in tempi rapidi all'esame delle denunce.

Il Presidente PREIONI rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª e 13ª Commissione riunite:

(744) LARIZZA ed altri. - *Disciplina delle attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 3ª Commissione:

(861) Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: rimessione alla Commissione plenaria;

alla 9ª Commissione:

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie;*

(403) BORRONI ed altri. - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*
parere favorevole su testo unificato

(840) CUSUMANO ed altri. - *Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari:* rinvio dell'emissione del parere;

(1007) ROBUSTI. - *Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari:* rinvio dell'emissione del parere;

(1226) RECCIA e MONTELEONE. - *Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura*: parere favorevole;

(515) MANIERI e ALÒ. - *Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi*: parere favorevole

alla 12ª Commissione:

(1405) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(223) BETTONI BRANDANI ed altri. - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*: parere favorevole;

(713) NAPOLI ed altri. - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*: parere favorevole;

(822) DIONISI ed altri. - *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*: parere favorevole

alla 13ª Commissione:

(1328) *Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*: rimessione alla Commissione plenaria.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pace.**La seduta inizia alle ore 14,45.***SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE**

Il presidente BOROLI propone - in considerazione dell'assegnazione alla Commissione bilancio dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995, e della necessità di esaurirne rapidamente l'esame - che i lavori della Sottocommissione per i pareri siano per intanto limitati ai decreti-legge e ai relativi emendamenti, ai disegni di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali e ai disegni di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Sottocommissione.

(1298) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali

(Parere alla 8^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERINI, ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già espresso il proprio nulla osta. Pervengono ora emendamenti, volti tra l'altro a incrementare l'importo dei mutui da contrarre per realizzare interventi a favore del settore portuale. In particolare, l'emendamento 1.1 aumenta i limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (già previsti dal testo) nella misura di 10 miliardi per ciascuno dei due esercizi; l'emendamento 1.4 utilizza tali risorse finanziarie aggiuntive per aumentare l'im-

porto degli interventi previsti dalla lettera a) dell'articolo 1 del testo e gli emendamenti 1.11 e 1.12 incrementano l'importo dei finanziamenti di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

In proposito, occorre osservare che i limiti di impegno previsti nel testo del provvedimento sono quelli risultanti dalla tabella A della legge finanziaria per il 1995, che, nel determinare gli accantonamenti sul fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dei trasporti, ha fissato la quota finalizzata al pagamento di rate ammortamento mutui per ciascuno degli anni 1996 e 1997 rispettivamente in lire 25 e 50 miliardi. Sulla base di tale presupposto si dovrebbe quindi esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti volti a utilizzare ulteriori risorse del fondo globale indicato come limiti di impegno.

A tale orientamento potrebbe tuttavia obiettarsi che giuridicamente nulla vieta di utilizzare, nell'ambito degli accantonamenti iscritti nel fondo globale, ulteriori somme a titolo di limite di impegno oltre a quelle specificamente finalizzate alle rate ammortamento mutui. La circostanza che in tal modo si verrebbe a determinare l'esplosione di spese obbligatorie a carattere pluriennale, coperte soltanto per il primo triennio, sarebbe comune a tutte le altre ipotesi di spese permanenti a carattere obbligatorio, per le quali, ai sensi della legge n. 468 del 1978, l'obbligo costituzionale di copertura delle nuove o maggiori spese risulta soddisfatto con la semplice copertura sul primo triennio di decorrenza degli oneri, accompagnata dall'indicazione dell'onere a regime, eventualmente fatto pari a quello dell'ultimo anno del triennio. Lo stesso rappresentante del Ministero del tesoro ha ribadito, da ultimo nella seduta della Sottocommissione del 21 febbraio, che «la mancata indicazione di specifici mezzi di copertura per il periodo successivo al triennio 1995-1997 non appare in contrasto con le disposizioni della legge n. 468, in quanto i relativi oneri non rappresentano un apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione finanziaria del triennio stesso».

La Sottocommissione deve pertanto decidere se negare la possibilità di utilizzare per rate di ammortamento mutui quote di fondi globali di parte corrente non iscritte come tali, ovvero consentire tale utilizzo, come peraltro il Governo ha richiesto nel corso dell'esercizio 1994.

Tra gli emendamenti trasmessi va sottolineato ancora l'1.3, che prevede un'agevolazione fiscale suscettibile di tradursi in una perdita di gettito.

In merito infine all'emendamento 3.0.1, che introduce un articolo aggiuntivo al testo del decreto-legge, il nulla osta può essere concesso nel presupposto che la prevista trasformazione dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto nel comando generale del Corpo delle capitanerie di porto non determini alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.12, motivato dal fatto che nella tabella A della legge finanziaria per il 1995 non sussistono ulteriori accantonamenti preordinati per le finalità in questione. Sull'emendamento 1.2 il parere è ugualmente contrario, in quanto il competente Ministero ha ritenuto di includere anche i dipendenti delle organizzazioni portuali nel

contingente complessivo di 1.800 unità da ammettere al trattamento CIGS. Sull'emendamento 1.3 il parere è contrario in quanto esso determina minori entrate non quantificate e prive di copertura finanziaria. Sugli emendamenti 1.6 e 1.7 il parere è contrario, in quanto essi eliminano la possibilità di procedere alla chiusura o alla riconversione delle compagnie e gruppi portuali. Sull'emendamento 1.11 il parere è contrario per i motivi già espressi relativamente all'emendamento 1.1, ed inoltre perchè determina minori entrate. Gli emendamenti 1.13 e 1.14 determinano maggiori oneri non quantificati. Infatti il primo sostituisce il riferimento al «personale marittimo» con quello più ampio alla «gente di mare» ed il secondo prevede l'ampliamento degli ammessi ai corsi, inserendo il personale imbarcato sui rimorchiatori. Su tali due emendamenti il parere del Governo è pertanto di contrarietà. Anche l'emendamento 1.15 non appare condivisibile in quanto determina maggiori oneri, eliminando l'esclusione totale dai previsti benefici delle unità di cabotaggio e di quelle in regime di convenzione con lo Stato. Ritiene poi che sia da respingere l'emendamento 2.1, in quanto l'estensione dei benefici ai contratti stipulati nel 1995 comporterebbe maggiori oneri privi di copertura. Non si ritengono inoltre assecondabili gli emendamenti 3.1 e 3.2, in quanto il primo escluderebbe dagli interventi alcuni importanti scali nazionali, mentre il secondo eliminerebbe alcuni degli indirizzi prioritari cui i commissari dovranno attenersi. Per quanto concerne l'emendamento 3.0.1, fa presente che la vera finalità dell'emendamento è quella di consentire la trasformazione degli attuali ordinamenti del Corpo delle capitanerie di porto, che verrebbe strutturato a similitudine dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza retti da altrettanti comandanti generali e vice comandanti. Ciò comporterebbe inevitabilmente l'estensione di istituti tipici previsti per tali ultimi due comandi generali, istituti che non si limiterebbero esclusivamente ad una nuova analogia organizzazione strutturale con la previsione di rispettive funzioni per il comandante generale ed il vice comandante generale, ma anche benefici peculiari attualmente previsti per i vice comandanti dei carabinieri e della finanza (tra cui la promozione al grado superiore di generale di corpo d'armata-ammiraglio di squadra il giorno precedente la cessazione dal servizio) con relative conseguenze finanziarie. Che la finalità dell'emendamento sia quella sopra indicata risulta evidente laddove si consideri che la potestà regolamentare di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 può essere ordinariamente esercitata senza che a tal fine si renda necessario integrare le vigenti previsioni dell'articolo 3 della legge n. 84 del 1994 con il secondo comma dell'emendamento, il quale dispone espliciti riferimenti alla nuova struttura e alle funzioni del comando generale del corpo delle capitanerie di porto nonché ai procedimenti di nomina ed alle attribuzioni del relativo comandante generale e del vice comandante generale, a similitudine dei corrispondenti organismi esistenti per l'arma dei carabinieri e la guardia di finanza. Non ritiene condivisibile pertanto l'emendamento, che costituirebbe una innovazione avulsa dai noti obiettivi posti a base del disegno di legge governativo per la ristrutturazione delle forze armate e riordino del personale militare e civile della difesa, ove è prevista anche la revisione degli assetti ordinamentali del personale militare delle forze armate, compreso quello del corpo delle capitanerie di porto. In relazione infine agli emendamenti 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.16, non vi sono osservazioni da formulare.

Si apre il dibattito.

Ad avviso del senatore MANTOVANI la questione fondamentale da risolvere per la valutazione degli emendamenti è quella relativa alla possibilità di utilizzare come limiti di impegno quote di fondi globali di parte corrente non iscritte come tali. In proposito ritiene che, se l'assunzione di limiti di impegno oltre quelli già iscritti nella tabella A della legge finanziaria è da considerare discutibile dal punto di vista contabile, dato che rende più rigido il bilancio e determina vincoli con un'estesa proiezione temporale, essa non appare peraltro contraria alla vigente normativa di contabilità di Stato. Ciò è avvalorato dal ricorso a tale prassi che lo stesso Governo ha più volte patrocinato, per cui l'eventuale parere contrario della Sottocommissione sugli emendamenti che agiscono in questo senso non dovrebbe a suo avviso essere accompagnato dal richiamo all'articolo 81 della Costituzione, come ha giustamente posto a livello problematico il relatore.

Esprime, infine, perplessità sul parere contrario, formulato dal rappresentante del Governo, sull'emendamento 1.7.

Il presidente BOROLI rileva che gli emendamenti 3.1 e 3.2 non sembrano porre problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario PACE ribadisce che dall'approvazione dell'emendamento 1.7 deriverebbero, sia pure indirettamente, oneri finanziari, mentre la contrarietà del Governo sugli emendamenti 3.1 e 3.2 non è motivata da carenze di copertura finanziaria.

Il relatore COPERCINI, preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo e di quanto rilevato dal senatore Mantovani, propone alla Sottocommissione di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1 e 3.0.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essi comportano oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e non coperti. Propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.11 e 1.12, in quanto utilizzano per rate di ammortamento di mutui quote di fondo globale di parte corrente non iscritte come tali nella tabella A della legge finanziaria.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 19.

(1397) Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, osservando che si tratta della ulteriore reiterazione del decreto-legge in tema di funzionamento delle università, sulla cui precedente versione la Sottocommissione aveva espresso un parere di nulla osta condizionato alla modifica del comma

3 dell'articolo 5 ed aveva osservato che sarebbe stato opportuno aggiornare il rinvio alla legge finanziaria a quella relativa al 1995.

L'attuale testo presenta un minor numero di disposizioni e non dà luogo a problemi inediti sul piano della copertura finanziaria. Mentre si è provveduto all'aggiornamento del rinvio alla legge finanziaria, permane la formulazione del comma 3 dell'articolo 5 su cui era stata formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la condizione di sostituire la parola «diritto» con quella «precedenza».

Il sottosegretario PACE si associa alle considerazioni testè formulate dal relatore.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 5, comma 3, per cui il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola «diritto» con quella «precedenza».

(1405) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI fa presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge finalizzato all'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, che nelle sue numerose reiterazioni non è mai stato esaminato dal Senato. Va segnalato peraltro che sul testo trasmesso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole condizionato, senza che tali condizioni siano state del tutto raccolte dall'Assemblea.

Nel testo trasmesso merita particolare attenzione l'articolo 2, nel quale sono previste deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, in materia di conservazione in bilancio di somme stanziare non impegnate, nonchè di aperture di credito a favore di funzionari delegati. In relazione all'articolo 5, va sottolineato che è aumentato il numero dei componenti dell'istituendo nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze, rispetto a quello previsto dal testo originario del decreto-legge, contro il parere della Commissione bilancio che condizionava il proprio nulla osta al ripristino del numero dei componenti previsto dal testo del decreto-legge, determinato in 14 membri. Va ricordato però che l'incremento è di una unità.

Va segnalato inoltre l'articolo 8, i cui commi 1 e 2 prevedono il conferimento, mediante concorso interno, di posti da dirigente e coadiutore, sui quali la condizione posta dalla 5^a Commissione della Camera, di sottoposizione di tali fattispecie alla vigente normativa in materia di concorsi pubblici, non risulta recepita. Sul punto è necessario acquisire il parere del Tesoro, soprattutto ai fini di una valutazione rispetto alla legislazione vigente.

Non sembra invece comportare problemi l'articolo 3, sotto l'aspetto dei compensi da corrispondere ai componenti della Commissione di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, poichè, sulla base di quanto esposto dal Governo nella relazione tecnica, tutti gli emolumenti da corrispondere rientrerebbero comunque nell'ambito degli stanziamenti esistenti. Si può eventualmente esplicitare nel parere questo presupposto.

Appare infine opportuno acquisire conferme dal Tesoro in merito alla quantificazione degli oneri associati all'articolo 5, come conseguenza dell'istituzione del nucleo operativo sopra richiamato.

Il sottosegretario PACE esprime il parere di contrarietà del Governo sull'articolo 5, comma 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto esso determina l'elevazione da 14 a 15 dei componenti dell'organo collegiale ivi previsto, da cui deriva una maggiore spesa che non trova la necessaria copertura finanziaria, in quanto la relazione tecnica a suo tempo predisposta sul provvedimento in esame ha quantificato gli oneri derivanti dall'articolo in esame sulla base di 14 e non già di 15 unità. In relazione all'articolo 8 ritiene che le modifiche introdotte nel provvedimento in esame relativamente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non possano essere assecondate, in quanto contrastano con le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto-legge n. 41 del 1995, volto al contenimento della spesa pubblica. Esprime inoltre parere contrario alla proposta di cui all'ultimo periodo del comma 4, considerato che la stessa, riconoscendo maggiori benefici al personale convenzionato, crea disparità nei confronti del personale dipendente. Esprime infine il parere contrario del Governo sulla soppressione dell'articolo 9 del testo originario del decreto-legge operata dalla Camera dei deputati. Tale norma provvedeva infatti al recupero dei fondi già destinati alle regioni e revocati in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 5, comma 3, per cui il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al ripristino del numero dei componenti originariamente previsto dal testo del decreto-legge, e sull'articolo 8, comma 4, per cui il nulla osta è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla soppressione dell'ultimo periodo. Esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 8, limitatamente ai commi 1 e 2, in quanto non risulta rispettata la vigente normativa in materia di concorsi pubblici. Osserva, infine, che l'articolo 2 prevede deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, in materia di conservazione in bilancio di somme stanziare non impegnate, nonché di aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(359-A) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole sul testo, favorevole condizionato sugli emendamenti)

Il relatore PODESTÀ ricorda che la Sottocommissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del disegno di legge recante isti-

tuzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità licenziato dalla Commissione industria. In precedenza era stato espresso parere di nulla osta su precedenti versioni del disegno di legge, nonché su numerosi emendamenti pervenuti, nel presupposto che i vari oneri associati all'istituzione e al funzionamento della Agenzia di cui sopra non gravino sul bilancio dello Stato.

Sulla base della formulazione dell'articolo 13, che disciplina il finanziamento di tali oneri, sembra potersi ribadire analogo parere. L'onere complessivo, quantificato in lire 10 miliardi a decorrere dal 1995, è infatti coperto in parte mediante contributi a carico del bilancio di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità alla cui regolazione è finalizzata l'iniziativa in esame, in parte mediante quota dei proventi derivanti all'Autorità medesima dal rilascio delle concessioni.

Pervengono inoltre dall'Assemblea due emendamenti, tra i quali si segnala l'8.1, per cui il nulla osta può essere concesso sempre nel presupposto che gli oneri dell'istituenda Agenzia non gravino sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE esprime perplessità in merito all'adeguatezza delle risorse, a seguito della scissione dell'originaria autorità in più autorità. Peraltro la circostanza che una parte degli oneri conseguirà da successive determinazioni, quali quella della Presidenza del consiglio in tema di organici, garantisce il contenimento degli oneri entro l'ipotesi dei 10 miliardi di cui all'articolo 13, il che vale a dissipare le rilevate perplessità. Relativamente agli emendamenti di iniziativa parlamentare osserva che la norma introdotta con l'emendamento 8.1 non può essere assecondata, in quanto l'assunzione di personale dovrebbe essere successiva alla definizione dell'organico. La disposizione medesima inoltre contravviene al blocco delle assunzioni sancito dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995. Il parere è ugualmente contrario sull'emendamento 8.2, in quanto esso introduce una deroga generalizzata al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del pubblico impiego.

Il relatore PODESTÀ si associa ai rilievi formulati dal rappresentante del Governo.

Il presidente BOROLI fa presente che la clausola di copertura del disegno di legge in esame, esclude che gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento delle istituende autorità gravino sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE ribadisce la propria contrarietà sull'emendamento 8.1 motivata dal fatto che esso consente che ciascuna autorità possa provvedere all'assunzione di personale, pur in assenza della definizione della rispettiva pianta organica.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime in fine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 8.1, per il quale il nulla osta è condizionato alla circostanza che l'assunzione del personale da parte di ciascuna autorità avvenga previa definizione della rispettiva pianta organica.

(992) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore BONAVIDA, facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli emendamenti ad alcuni articoli della costituzione dell'OMS. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, in quanto dalla ratifica di tali emendamenti non discendono oneri finanziari.

Per il sottosegretario PACE non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1188) FALQUI ed altri: Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI osserva che il disegno di legge è volto a favorire la riutilizzazione di aree ed edifici industriali e commerciali dismessi, attraverso il loro affidamento in comodato a cooperative o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali.

L'articolo 4 attribuisce ai comuni il compito di predisporre l'elenco delle aree interessate. A ciò si fa riferimento nella norma di copertura (art.14), nella quale si prevedono maggiori oneri per i comuni (2 miliardi) da coprire sull'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici del fondo speciale di parte corrente.

Va segnalato, al riguardo, che non sembra che agli eventuali maggiori oneri (probabilmente derivanti dal nuovo impegno organizzativo dei comuni) si possa far fronte nel modo indicato, perchè la cifra di 2 miliardi sembra davvero esigua per 8.000 comuni circa.

Occorre anche sottolineare che l'articolo 11 stabilisce l'esenzione dal pagamento delle tasse e delle imposte gravanti sugli immobili interessati. Da ciò derivano evidentemente minori entrate che non sono quantificate, nè coperte.

Il sottosegretario PACE, associandosi alle osservazioni formulate dal relatore, rileva che l'indicato accantonamento di fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero dei lavori pubblici, cui si fa riferimento ai fini della copertura, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1995, non presenta la necessaria disponibilità, senza considerare l'evidente sottostima degli oneri a carico degli enti locali per l'espletamento delle funzioni che l'iniziativa attribuisce ai comuni. In merito poi all'articolo 11, recante la previsione di particolari agevolazioni fiscali e tributarie, fa presente che esso comporta minori entrate per il bilancio dello Stato e degli enti locali, per altro non quantificate e a fronte delle quali non vengono indicati gli occorrenti criteri di copertura finanziaria.

Il presidente BOROLI propone quindi di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 14, per il quale propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per difetto di quantificazione, nonché dell'articolo 11, sul quale propone l'espressione di un parere contrario, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, per difetto di quantificazione e carenza di copertura.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:

(653) Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199 ai decorati al valore civile o ai loro congiunti: parere favorevole.

alla 12^a Commissione:

(1405) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: parere favorevole con osservazioni.

alla 12^a Commissione:

(1405) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fagni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Lombardi Cerri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(758) PASSIGLI. - *Norme in materia di conflitto di interesse;*

(1330) TABLADINI ed altri. - *Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari:* parere favorevole con osservazioni su testo unificato;

(1304) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Revisione della Costituzione in senso federale:* rinvio dell'emissione del parere.

LAVORO (11°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: rimessione alla Commissione plenaria;

alla 7ª Commissione:

(1397) Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse: parere contrario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

**(10ª - Industria, commercio, turismo)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 1º marzo 1995, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1270).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LARIZZA ed altri. - Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore (744).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 1º marzo 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali (1426).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (462).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).

- **BATTAGLIA.** - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- **Deputato VITO ed altri.** - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- **MANCINO ed altri.** - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **SPERONI ed altri.** - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **LA LOGGIA ed altri.** - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **GARATTI ed altri.** - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **PORCARI.** - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **CONSIGLIO REGIONALE VENETO.** - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - **TABLADINI e BRICCARIELLO.** - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- **DIANA ed altri.** - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- **DIANA ed altri.** - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- **PACE e BEVILACQUA.** - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- **SPECCHIA ed altri.** - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- **RECCIA ed altri.** - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

III. Esame dei disegni di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994)*.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (1416).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3*)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991 (1001) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994 (1269).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991 (856). *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986 (992) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989 (996) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
- VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

Procedure informative

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 9,30, 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (1416).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (1416).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1297).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 1º marzo 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (1298).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo in materia di appalti «settori esclusi».
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 1º marzo 1995, ore 9

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994 (1409) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUSUMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).

- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco ed altri. - Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane (1039).
- ROBUSTI. - Gestione di ammasso dei prodotti agricoli (715).
- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI e ALÒ. - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).
- COSTA ed altri. - Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (726).

Materie di competenza

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi sorti in sede di attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 237 in materia di garanzie alle cooperative agricole.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (1416).
- COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati (978).

- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi (696).
- FANTE ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica (894).
- BOSCO ed altri. - Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per i danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (929).

II. Esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188) (*Procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento*).

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta: audizioni del dottor Stefano Nannerini, presidente del collegio dei liquidatori dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della SAF spa, del professor Filippo Satta, commissario liquidatore della SIVA spa.**

II. Interrogazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).

- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
- SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

III. Esame del disegno di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98)
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
- SMURAGLIA. - Modifica del secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di contributi sindacali (1320).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (1317).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1405) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (221).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
- NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
- DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° marzo 1995, ore 9 e 15

*In sede referente***I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).

- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1271).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO. - Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (393).
- PINTO ed altri. - Norme per il completamento degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria (468).
- MICELE ed altri. - Provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni della Basilicata e della Campania danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980 (914).
- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

IV. Esame del disegno di legge:

- BERTONI ed altri. - Finanziamento delle opere di ricostruzione delle zone terremotate (675).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno: discussione del documento conclusivo.